

RIUNIONI NAZIONALI DELLE CASSE EDILI

8-9 GIUGNO 2006

24 NOVEMBRE 2006

Relazioni e
Documentazione



**COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI**

HOTEL HILTON AIRPORT - FIUMICINO - ROMA



INDICE INTERVENTI

8 Giugno 2006

- **Avvio del DURC e relative problematiche**
Pierandrea Aggujaro - *Presidente CNCE* pag. 7
- **Verifica e analisi delle proposte di modifica delle procedure del DURC e della BNI**
Mauro Miracapillo - *Direttore CNCE* pag. 13
- **Nuovi Servizi della CNCE**
Massimo Trinci - *Vicepresidente CNCE* pag. 20
- Eugenio Berti - *Coordinatore della Cassa Edile di Ravenna* pag. 25
- Maurizio Galasso - *Presidente della Cassa Edile del Molise* pag. 27
- Giuseppe Cesario - *CEDA Bologna* pag. 28
- Guido Elmosi - *Direttore della Cassa Edile di Milano* pag. 31
- Giovanni Gemin - *Vicepresidente della Cassa Edile di Biella* pag. 33
- Sergio Carola - *Direttore della Cassa Edile del Molise* pag. 35
- Marcello Nestori - *Direttore della Cassa Edile di Frosinone* pag. 37
- Paolo Bertolucci - *Direttore della Cassa Edile di Siena* pag. 38
- Pietro Murru - *Direttore Edilcassa della Sardegna* pag. 40
- Francesco Tieni - *Presidente della Cassa Edile di Verona* pag. 42
- Salvatore Merella - *Presidente della Cassa Edile di Sassari* pag. 43
- Diego Ballarin - *Direttore del Fondo Prevedi* pag. 44

9 Giugno 2006

- Massimo Frontera - *Giornalista di edilizia e territorio del "Sole 24 ore"* pag. 49
 - Pierandrea Aggujaro - *Presidente CNCE* pag. 51
 - Fabio Bacchini - *ISTAT* pag. 54
 - Giuseppe Pagliuca - *Direttore rapporti sindacali ANCE* pag. 61
 - Giuseppe Virgilio - *Segretario generale aggiunto FILCA CISL* pag. 62
 - Giuliano Sciarri - *Segretario generale CNA costruzioni* pag. 65
 - Mauro Macchiesi - *Segretario Nazionale FILLEA CGIL* pag. 67
 - Franco Lotito - *Presidente CIV dell'INPS* pag. 69
-

• Giovanni Guerrisoli - <i>Presidente CIV dell'INAIL</i>	pag. 72
• Roberto De Lorenzis - <i>Presidente ANCL</i>	pag. 74
• Antonio Montagnino - <i>Sottosegretario al Ministero del Lavoro</i>	pag. 76
• Alessandro Niccoletti - <i>Presidente UNION SOA</i>	pag. 79
• Conclusioni	
Massimo Trinci - <i>Vicepresidente CNCE</i>	pag. 80

24 Novembre 2006

• Relazione	
Pierandrea Aggujaro - <i>Presidente CNCE</i>	pag. 85
• Stato attuazione DURC e implementazioni organizzative	
Mauro Miracapillo - <i>Direttore CNCE</i>	pag. 90
• PEC: nuovo servizio per le aziende	
Claudio Petrucci - <i>CNIPA</i>	pag. 97
• Procedure operative per l'utilizzo della PEC	
Giuseppe Aquilani - <i>Responsabile servizi IT CNCE</i>	pag. 106
• Presentazioni sistema PEC	
Anna Isidori - <i>Infocamere</i>	pag. 122
Marilli Rupi - <i>Postecom</i>	pag. 124
• Intervento	
Paolo Buzzetti - <i>Presidente ANCE</i>	pag. 127
• Conclusioni	
Massimo Trinci - <i>Vicepresidente CNCE</i>	pag. 129

2006
8 Giugno





Pierandrea Aggujaro:

Presidente CNCE



“Avvio del DURC e relative problematiche”

Nel ringraziare tutti i presenti che, in gran numero, hanno voluto testimoniare il loro interesse e la loro disponibilità alla costruzione di un sistema nazionale di Casse Edili sempre più integrato e coeso, permettetemi di entrare nel merito degli argomenti che oggi intendiamo approfondire.

Il tema principale è ancora il DURC, oggetto delle nostre attenzioni fin dal Convegno di Verona del 2004. Dopo tante riflessioni su come avrebbe dovuto essere gestito il DURC, oggi, a cinque mesi dall'avvio dello stesso, possiamo già fare un primo bilancio su questa importante, nuova esperienza per le Casse.

Nella giornata odierna, questa riflessione partirà dalla mia relazione e da quella del Direttore Miracapillo sugli aspetti organizzativi della gestione del sistema applicativo nazionale e della BNI, la banca dati delle imprese irregolari.

Dopo il dibattito seguirà la relazione del Vicepresidente Trinci che si soffermerà sulle importanti innovazioni che la Cnce ha introdotto nelle prestazioni fornite ai lavoratori attraverso Edilcard 2006.

La relazione di Trinci riguarderà, inoltre, un approfondimento degli aspetti legali e tecnico-assicurativi riguardanti due questioni direttamente connesse al DURC: l'azione di recupero crediti da parte delle Casse e la responsabilità e rischi degli amministratori e del personale delle Casse con-

nessi al rilascio del documento.

Nella giornata di domani, avremo la possibilità di confrontarci, oltre che con autorevoli rappresentanti delle nostre parti sociali, anche con interlocutori istituzionali a cui chiederemo un contributo di analisi rispetto a quanto ottenuto fino ad ora ma, soprattutto, indicazioni chiare sugli obiettivi strategici che si vogliono perseguire, al fine di permettere a noi, meri esecutori, di essere coerenti a tali indicazioni nel lavoro organizzativo che svolgiamo.

Entrando nel merito dell'argomento della mia relazione, voglio subito e con chiarezza esprimere una richiesta: si crei una Cabina di regia per il DURC.

Credo che tutti siano d'accordo che così non si può operare. Non vogliamo fare polemiche inutili e sterili e dire, come spesso si fa in queste occasioni, che nulla va bene... ma chiediamo, credo con piena legittimità ed autorevolezza, che si realizzi un coordinamento a carattere politico-istituzionale per fornire, a tutti gli operatori, indicazioni univoche ed autorevoli sull'applicazione delle normative correlate all'applicazione del DURC.

Le problematiche sorte in questi mesi sono un esempio per tutti...!

Questa richiesta nasce non da oggi; nei due anni trascorsi sono stati moltissimi i casi su cui si è avvertita tale necessità e ne elenco solo alcuni a titolo esemplificativo:

- l'applicazione della legge 276 ai lavoratori autonomi e/o alle imprese senza dipendenti;
- il periodo di validità del DURC (da 1 a 3 mesi) e la sua applicazione (lavori privati, lavori pubblici);
- l'elenco delle Casse abilitate al rilascio del DURC;
- la titolarità principale per la richiesta del DURC da parte delle Stazioni appaltanti e delle imprese;
- la possibilità di chiedere il DURC anche per

la partecipazione alle gare (vedi Regione Sicilia ed altri);

- la verifica della posizione contributiva nei confronti di consorzi o ATI;
- l'estensione del DURC a finalità inizialmente non previste (agevolazioni, finanziamenti europei, aziende che operano all'estero con sede in Italia, aziende con dipendenti stranieri, etc.).

Si tratta quindi di casi che riguardano normative diverse (lavoro, sicurezza ma anche opere pubbliche, urbanistica, etc.) per rispondere ai quali occorre coinvolgere una pluralità di soggetti, dal Ministero del Welfare a quello delle Infrastrutture, alle Autorità competenti e così via.

Di certo tale incombenza e responsabilità non può essere attribuita né al Comitato tecnico per il DURC né ai singoli soggetti esecutori INPS, INAIL o Casse né, forse, ci permettiamo di aggiungere alle risposte ad interpellato spesso non sufficientemente meditate, di qualche direzione ministeriale. Ci auguriamo che questa nostra sommessa richiesta che, ripeto, non è frutto di polemica... sia esaminata da chi ha interesse a che "l'esperimento DURC" abbia un buon esito e sia ulteriormente perfezionato e che alla richiesta segua in tempi brevi una positiva risposta di tipo concertativo.

Nell'attesa di avere la "cabina di regia" del DURC, riteniamo necessario esprimere la nostra opinione in merito ad alcune delle questioni precedentemente elencate.

Ribadiamo innanzitutto che, a nostro parere, non possono esserci dubbi riguardo alle Casse che oggi sono abilitate al rilascio del DURC...: ai fini della legge 494 devono essere quelle che confermano l'applicazione, da parte dell'impresa, dei Contratti collettivi stipulati dalle Associazioni comparativamente, per ciascuna parte, più rappresentative e,

quindi, le Casse costituite secondo le disposizioni stabilite dai C.C.N.L. dell'industria, artigianato, piccola industria e cooperazione stipulati da Ance, Associazioni delle imprese artigiane, Aniem, Associazioni delle imprese cooperative e da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.

D'altro canto, le Organizzazioni citate sono le stesse che hanno stipulato la Convenzione nazionale con INPS ed INAIL del 15 aprile 2004; solo modificando o integrando tale convenzione si potrebbero eventualmente abilitare altri soggetti paritetici.

Ricordo, inoltre, che il contenuto della convenzione riguardante i criteri e le modalità con cui le Casse sono tenute a certificare la regolarità contributiva delle imprese (verifica contributiva a livello nazionale, controllo delle ore, elencazione dei cantieri, etc.) è stato interamente ripreso nel testo delle Circolari emanate da INPS, INAIL e Casse Edili a luglio dello scorso anno, dopo il parere positivo dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro.

Ne consegue che le Casse che non promano dai citati Contratti collettivi, che non siano costituite pariteticamente dalle organizzazioni firmatarie la ricordata convenzione e che non rispettino i criteri, per la verifica della regolarità, stabiliti dalla stessa convenzione e dalle circolari approvate dal Ministero, non possono essere in alcun modo abilitate al rilascio del DURC perché tale documento, privo dei requisiti testé richiamati, sarebbe privo di efficacia e impugnabile in qualsiasi sede.

Vorrei sottolineare, infine, che tali Casse, non rientrando nel sistema della reciprocità (così come riconosciuto dalle recenti sentenze di Palermo e di Cagliari, etc.) ai sensi dell'art. 37 della legge 109 e dal recente Testo unico degli appalti pubblici, non possono rilasciare neanche la mera certificazione di regolarità contributiva.

Per quanto riguarda la non obbligatorietà della richiesta del DURC per i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti esprimiamo una preoccupazione e una richiesta di chiarimenti.

Dalla collaborazione fra le singole Casse e le sedi territoriali di INPS ed INAIL è emerso in questi mesi che la platea degli evasori contributivi si è messa alla ricerca di ogni tipo di espediente per evitare questa “tagliola” del DURC e continuare ad evadere o a mantenere situazioni che definiamo “grigie”: tra questi ci è stato segnalato anche quello dei falsi lavoratori autonomi che si trovano senza dipendenti soltanto nel momento in cui devono presentare il DURC.

Mentre ci sembra chiaro che un'eventuale presenza di personale dipendente successiva all'inizio dei lavori imponga la richiesta del DURC, anche se appare molto problematico il controllo che ciò avvenga realmente, ci interroghiamo in merito all'accertamento della condizione di non aver o aver avuto dipendenti.

Vale solo per il momento in cui si dovrebbe chiedere il DURC?

In pratica chi ha dipendenti può “scaricarli” prima di iniziare un lavoro soggetto a permesso di costruire o Dia e poi riprenderli dopo (tanto non c'è un DURC a fine lavori per i privati)?

Se, al contrario, si dovesse convenire su un criterio diversi, qual è la verifica da fare?

Per quanto tempo prima non deve esserci la presenza di dipendenti?

Segnaliamo che, in assenza di indicazioni generali, in qualche sede territoriale tale accertamento si fa decorrere dall'entrata in vigore della legge 276.

Sempre in riferimento ai rischi di “aggiramento” del DURC, ho il dovere di comunicarvi che alcuni Presidenti mi hanno segnala-

to casi di imprese che, dovendo eseguire lavori privati, hanno richiesto il DURC alla Cassa Edile del luogo ove è ubicata la loro sede legale pur non essendo iscritta presso quella Cassa per assenza di cantieri operativi.

La Cassa in questione, avendo il dubbio che l'impresa non sia iscritta né presso di sé né presso alcuna altra Cassa, lamenta l'impossibilità pratica di un controllo efficace poiché, come è noto, la BNI non riguarda tutte le imprese ma soltanto quelle definite "irregolari"; per cui la Cassa stessa è costretta quindi a rilasciare un DURC di regolarità ad un'impresa che potrebbe avere il massimo di irregolarità: l'assenza totale di iscrizione.

In merito alla gestione del DURC nell'ambito dei lavori pubblici e della questione recentemente emersa in merito al fatto che la richiesta del documento sia un onere a carico principalmente delle imprese o, al contrario, delle Stazioni appaltanti, ricordiamo innanzitutto che la procedura informatica permette entrambe le opzioni per adattarsi alle necessità ed consuetudini esistenti sul territorio.

Ci sembra altresì sbagliato (perché non previsto da alcuna normativa di legge) e dannoso attribuire tale onere in via prevalente alla sola impresa.

Da una parte, infatti, si rischia così di premiare la pigrizia o l'incapacità organizzativa delle stazioni appaltanti che invece andrebbero da tutti sollecitate ad innovarsi soprattutto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

Dall'altra, tralasciando i rischi di imprecisione o di falsificazione dei documenti trasmessi in via indiretta alle stazioni appaltanti, si favorisce un comportamento passivo degli enti pubblici che abdicerebbero da quel ruolo obbligatorio di controllo che può essere esercitato soltanto attraverso un rapporto diretto con gli Istituti e la Cassa Edile.

Per queste motivazioni noi riteniamo che esi-

sta l'opportunità se non l'obbligo (ma anche su questo vorremmo lumi dalle autorità competenti), che sia la stazione appaltante a richiedere il DURC non solo per la verifica dell'autocertificazione o per l'aggiudicazione dell'appalto, ma anche per i SAL e gli stati finali.

Dai dati in nostro possesso relativi ai DURC emessi nei primi 5 mesi del 2006 si evince con chiarezza che non vi è una corrispondenza proporzionale ed omogenea, nelle varie realtà territoriali, tra la quantità di documenti rilasciati e l'attività produttiva nel settore delle costruzioni nel medesimo periodo.

Ci sembra emergere, cioè, un comportamento non uniforme da parte degli Enti locali nella puntuale applicazione della citata innovazione legislativa che, come è noto, prevede l'obbligo del DURC per tutti i lavori soggetti a permesso di costruire o alla dichiarazione di inizio attività.

Nel campo di lavori privati si rileva, inoltre, che la procedura informatica nazionale, successivamente all'applicazione della norma che ha introdotto la validità prima mensile e poi trimestrale del documento, non consente più alcun collegamento tra la richiesta del DURC e la singola opera a cui esso era riferito.

Riservandomi di riprendere successivamente l'aspetto relativo alla necessità di un maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni locali nella battaglia contro il lavoro irregolare e l'evasione contributiva, vorrei proporre alla vostra attenzione una proposta che, a mio avviso, permetterebbe di monitorare efficacemente l'intero settore delle costruzioni e, parallelamente, il grado di applicazione delle norme che regolano l'obbligo del DURC.

Si tratta di verificare se vi siano le condizioni, normative e tecniche, per integrare nel sistema applicativo per la gestione del DURC anche la banca dati nazionale relativa alle informazioni che di norma, per ogni nuovo

lavoro, l'impresa è tenuta ad inviare a vari soggetti; penso cioè alla notifica preliminare verso le ASL, alla denuncia di nuovo lavoro all'INAIL, alla dichiarazione relativa all'avvio di nuovi cantieri nei confronti delle Casse.

Una banca dati di questo genere permetterebbe, oltre a un'ulteriore semplificazione amministrativa sicuramente apprezzata dalle nostre imprese, anche un salto di qualità nell'azione sinergica fra INPS, INAIL e Casse allargandola, al contempo, ad altri soggetti interessati all'utilizzo di tale nuovo strumento, ad esempio le ASL, la Direzioni provinciali del Lavoro, i nostri stessi Comitati paritetici territoriali per la sicurezza sul lavoro e così via.

Su questo punto gradiremo conoscere la vostra opinione e quella dei nostri ospiti nella giornata di domani perchè la sua concretizzazione dipenderà dalla volontà delle parti sociali e delle istituzioni interessate.

Permettetemi, avviandomi alla parte conclusiva di questa sintetica introduzione ai lavori del convegno, di soffermarmi sui comportamenti tenuti dalle Casse nella gestione del DURC.

Credo si debba innanzitutto dar atto che ovunque si è fatto un grande sforzo organizzativo per essere all'altezza di questo nuovo importante compito.

Di questo dobbiamo ringraziare gli Amministratori degli enti e, in particolare, i Direttori e tutto il personale addetto a questo servizio.

Voglio solo ricordare come l'applicazione della procedura informatica abbia comportato in molte realtà, oltre a interventi formativi per gli utilizzatori della stessa, anche la necessità di conformare il proprio modello organizzativo alle mutate esigenze, operando, in alcuni casi, cambiamenti radicali.

E' fuori dubbio, infatti, che qualsiasi Cassa per gestire il DURC debba rispettare alcune pre-condizioni quali, ad esempio, l'effettiva

acquisizione mensile delle denunce (per questo le parti hanno reso obbligatorio il Mut), l'aggiornamento costante dei dati amministrativi e dei rapporti con le banche, il monitoraggio dei crediti e delle azioni di recupero, la dotazione informatica (mezzi e uomini) necessaria per la gestione interna e per i collegamenti alle varie banche dati.

Non tutto, ovviamente, è stato fatto: non possiamo nasconderci che alcune Casse ancora oggi si trovino in mezzo al guado, siano cioè nella condizione di aver avviato processi di riorganizzazione, come ad esempio il cambio del sistema gestionale, ma di non averli completati determinando così anche dei ritardi e delle disfunzioni nella loro gestione del DURC.

Consentitemi di ricordare a tutti noi che, in ogni caso, il lavoro nuovo non può farci dimenticare quello vecchio. Anzi, l'attività cosiddetta "istituzionale" delle Casse, ad esempio quella relativa al recupero crediti, deve essere ulteriormente rafforzata applicando in maniera corretta ed uniforme le regole definite a livello nazionale. A tale proposito vorrei sottolineare l'esigenza di tutto il sistema delle Casse di un maggiore e più tempestivo raccordo con il Comitato della Bilateralità.

Siamo consapevoli che il nostro ruolo è quello di indirizzare e di coordinare gli enti territoriali affinché applichino in modo rigoroso quanto stabilito dalle parti sociali ma, d'altro canto, abbiamo a nostra volta bisogno di indicazioni chiare e soprattutto tempestive da parte delle associazioni per poter svolgere al meglio il nostro compito.

Concludo richiamando la vostra attenzione su due aspetti.

Da una recente indagine della CNCE sulle imprese irregolari, sulla quale peraltro ci saremo aspettati una maggior collaborazione da

parte di tutte le Casse, risultano i seguenti dati riferiti al mese di gennaio 2006:

1. il 55% delle imprese segnalate come irregolari non sono attive nei confronti della Cassa (cioè non hanno cantieri nella provincia di appartenenza della Cassa);
2. di queste, un terzo non è attivo con i versamenti alla Cassa già dallo scorso anno e per ben due terzi non sono più attivi da oltre un anno (si tratta cioè di debiti riferiti ad imprese in gran parte non più presenti sul mercato);
3. del restante 45% di imprese segnalate come irregolari e con una posizione contributiva attiva verso la Cassa, circa i due terzi riguardano casi di versamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze previste (cioè imprese ritardatarie e non morose in senso letterale);
4. in conclusione, delle circa 75.000 imprese censite dalla nostra indagine come attive nel mese di gennaio 2006, risultano essere effettivamente irregolari poco più di 7.000 imprese, cioè circa il 10% del campione esaminato (dato peraltro coincidente con l'11% di risposte di irregolarità da parte della BNI).

Il quadro che emerge da questi dati è sicuramente confortante in relazione all'utilizzo del DURC finalizzato ad aumentare il tasso di regolarità contributiva delle imprese già iscritte alle Casse: nei prossimi mesi verificheremo se questo trend positivo verrà ulteriormente confermato.

Rispetto al recupero dell'evasione totale nei confronti delle Casse (e spesso, in parallelo,

nei confronti di INPS ed INAIL) sentiremo domani un'importante relazione del dottor Bacchini dell'ISTAT ma il dato empirico diffuso è quello di migliaia di piccole imprese edili che si sono iscritte, in questi mesi, per la prima volta alle varie Casse.

Esaminando i dati relativi ai DURC emessi in questi primi mesi del 2006 (i pochi mesi a disposizione dal "cruscotto" predisposto dall'INAIL) e che troverete in cartella, si può facilmente riscontrare una non proporzionalità dei DURC emessi, soprattutto per quanto riguarda i lavori privati, con le dimensioni (in termini di massa salari e di numero delle imprese iscritte) delle singole Casse. Ciò è sicuramente dovuto alle differenze esistenti nel mercato delle costruzioni a livello locale, con una presenza maggiore di lavori edili privati nelle regioni settentrionali rispetto a quella riscontrabili nelle aree del centro-sud.

Ritengo, però, che questi dati andrebbero meglio analizzati e interpretati perché non si può escludere che vi siano, anche all'interno della stessa Regione, sensibilità diverse da parte delle Amministrazioni comunali nel richiedere una puntuale applicazione della legge 276 per tutti i lavori edili soggetti a permesso di costruire e dichiarazione di inizio attività.

Termino queste mie riflessioni invitando gli amministratori di tutte le Casse a svolgere con noi questa verifica sull'effettiva gestione del DURC sia per i lavori privati che per quelli pubblici al fine di completare quell'azione, che sta già dando ottimi risultati, di non considerare il DURC un atto burocratico fine a se stesso ma uno strumento finalizzato a contrastare l'evasione contributiva e, quindi, a premiare il lavoro regolare.

Ringrazio ancora tutti per la partecipazione e vi auguro buon lavoro.

Mauro Miracapillo:

Direttore CNCE



“Verifica e analisi delle proposte di modifica delle procedure del DURC e della BNI”

Per risparmiare tempo salto la parte dei saluti e dei ringraziamenti ai presenti e vengo subito al punto affidato alla mia relazione: fare un bilancio di quanto realizzato, in termini organizzativi, in questi cinque mesi di rilascio del DURC e un esame di quanto pensiamo di fare nell'immediato futuro.

Credo di poter dire che, dopo le difficoltà iniziali, la macchina organizzativa e, soprattutto, l'architettura informatica abbiano cominciato a funzionare a pieno ritmo e a produrre i risultati auspicati.

I numeri sono chiari: oltre 300.000 DURC emessi, di cui oltre 200.000 dalle Casse Edili, con un trend di crescita progressiva che si sta assestando sui 100.000 DURC emessi mensilmente e che ci porterà presumibilmente ad avvicinarci alla quota di un milione di DURC entro la fine dell'anno.

Si tratta di numeri estremamente rilevanti e dietro ai quali c'è un forte impegno delle sedi territoriali (e in primis delle Casse Edili) il cui personale gestisce mediamente cinquemila pratiche al giorno per tutti i giorni lavorativi dell'anno.

Con l'occasione ricordiamo la necessità di garantire l'emissione di DURC senza interruzioni anche nel periodo estivo, così come già comunicato alle Casse Edili.

Rileviamo inoltre che, rispondendo in pieno agli obiettivi del legislatore e delle parti sociali, circa due terzi dei DURC emessi dalle Casse Edili riguarda lavori privati mentre soltanto un terzo è stato richiesto per l'esecuzione di opere pubbliche.

Questo dato è tanto più rilevante se rapportato al fatto che per un solo appalto pubblico sono richiesti, di norma, diversi DURC (partecipazione, aggiudicazione, un certo numero di SAL, liquidazione finale) mentre nel campo privato un solo DURC, nell'arco di validità dei tre mesi, può essere utilizzato per una pluralità di lavori.

Un avvio così accelerato nell'utilizzo del DURC è stato possibile anche grazie alla trasmissione quasi esclusivamente per via telematica delle richieste: ciò significa aver avuto una grande collaborazione da parte delle stazioni appaltanti, delle imprese e, soprattutto, dei consulenti con i quali aumentano le motivazioni per rafforzare la reciproca collaborazione da parte delle Casse Edili.

Nella giornata di domani saranno illustrati i contenuti e le motivazioni che hanno portato alla recente stipula di un protocollo d'intesa tra la CNCE e l'ANCL, l'Associazione nazionale dei consulenti del lavoro.

Non c'è dubbio che dietro a risultati così importanti vi sia anche un'attendibilità e un'efficacia complessivamente garantite dalla struttura informatica nazionale che abbiamo definito come "sportello unico previdenziale".

Parlo di affidabilità complessiva perché, oltre ai gravi problemi iniziali, è ancora necessaria la sorveglianza sul sistema da parte del Comitato tecnico nazionale INPS - INAIL e Casse Edili e soprattutto un quotidiano lavoro, per noi svolto con grande tenacia e con tanta pazienza soprattutto

da Giuseppe Aquilani, di raccogliere dalle sedi territoriali le segnalazioni delle disfunzioni esistenti e di verificare che i tecnici dell'INAIL preposti risolvano le problematiche segnalate senza creare altri guasti nelle procedure.

Come ben sanno infatti le Casse Edili di Firenze, Sassari, Como e Lecco e Pordenone che colgo l'occasione per ringraziare per il prezioso e qualificato livello di collaborazione che forniscono nell'interesse di tutto il sistema, soltanto da qualche tempo siamo riusciti ad imporre una procedura per le implementazioni del sistema applicativo che permette la messa in produzione delle nuove funzionalità solo dopo aver effettuato un test preventivo da parte di alcune strutture territoriali.

Un altro aspetto non positivo che ci corre l'obbligo di segnalare è quello relativo ai tempi di rilascio del DURC.

Il problema non riguarda soltanto i casi in cui decorrono i termini del silenzio/assenso per gli istituti pubblici - che sono comunque troppo numerosi (in qualche realtà arrivano al 50% dei DURC emessi) e inaccettabili in una logica di effettivo controllo della regolarità contributiva - ma anche i tanti casi in cui le difficoltà organizzative di alcune sedi territoriali, in particolare dell'INPS, vanificano anche i progressi collaborativi degli altri due soggetti.

Ci confortano, d'altro canto, le segnalazioni di alcune Casse rispetto all'abbattimento dei tempi massimi di rilascio del DURC al di sotto dei dieci giorni: occorre continuare nella nostra incessante azione di stimolo verso le aree di inefficienza e di pigrizia organizzativa per rendere realizzabile ovunque l'obiettivo di soddisfare il sacrosanto diritto dell'utenza (e, in particolare, delle imprese) ad una risposta in tempi

rapidi cioè, di norma, entro sette giorni dalla richiesta.

Per conto nostro come CNCE, per il compito affidatoci dal Comitato della bilateralità di gestione della Banca dati nazionale delle imprese irregolari, pensiamo di aver dato e di dare il nostro contributo alla semplificazione e alla riduzione dei tempi di istruttoria per il rilascio del DURC.

Oggi, alla luce degli oltre 150.000 esisti inviati dalla BNI alle varie Casse Edili, possiamo con tranquillità affermare che, nonostante l'esiguità dei mezzi disponibili, la BNI è in grado di fornire una risposta nel termine di poche decine di ore, ben lontano dal periodo massimo, inizialmente previsto, di 20 giorni.

Debbo allo stesso tempo rilevare che la perdurante esigenza di effettuare una quantità minima di controlli a campione non permetterà nell'immediato di arrivare ad una consultazione in tempo reale: sottolineo a questo proposito come i problemi che quotidianamente riscontriamo non siano imputabili al funzionamento della Banca dati ma esclusivamente al comportamento errato di alcune Casse Edili.

Non basta inviare i dati mensili delle imprese irregolari entro i termini previsti: occorre migliorare la qualità complessiva dei dati trasmessi e osservare scrupolosamente le regole che ci siamo dati.

Segnaliamo, in particolare, i casi di sostituzione manuale da parte del personale CNCE di centinaia di partite IVA con altrettanti codici fiscali, di continue correzioni di codici fiscali, di tardive o errate segnalazioni di regolarizzazioni.

Ricordo agli amministratori ed ai direttori delle Casse che, per ognuno di questi casi, nel tempo intercorrente tra la segnalazione errata e la relativa correzione potrebbero essere

rilasciati da altre Casse dei DURC che, inevitabilmente, si baserebbero su informazioni non corrette ricavate dalla BNI.

Per questo le correzioni citate debbono avere carattere di assoluta eccezionalità.

È appena il caso di rilevare come qualsiasi responsabilità derivante da tali errori non possa che ricadere interamente sulla Cassa Edile che li ha generati e che è compito esclusivo di ciascuna Cassa verificare il puntuale aggiornamento dei propri dati organizzativi ed amministrativi e la totale corrispondenza tra questi e quelli trasmessi alla Banca dati nazionale.

Sull'utilizzo della BNI mi permetto solo di ricordare che esso non è facoltativo ma obbligatorio per tutte le richieste di DURC tranne quelle per SAL e stati finali.

Sottolineo che l'esito della interrogazione della BNI è sempre vincolante per l'esito dell'istruttoria del DURC con la necessità di una verifica anche sul proprio gestionale soltanto nel caso in cui la data di regolarità riguardi lo stesso mese della richiesta, dato non ancora trasmesso alla BNI.

Disegnato questo sintetico quadro sullo stato dell'arte e sui problemi aperti, vediamo ora quali saranno le principali innovazioni su cui intendiamo lavorare nei prossimi mesi.

Come Comitato tecnico per il DURC - di cui ha chiesto di far parte anche l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici - stiamo innanzitutto valutando la possibilità di utilizzare il CIG, Codice identificativo gara, che l'Autorità di vigilanza sta predisponendo per codificare in maniera univoca ogni singolo appalto pubblico.

Per noi, ovviamente, non si tratta di avere un codice in più ma, al contrario, di poter utilizzare questo codice per abolire automaticamente gran parte delle informazioni

sulla stazione appaltante e sull'appalto stesso oggi presenti nelle richieste del DURC. Attraverso il CIG potremmo essere in grado di accedere alle citate informazioni attraverso l'Autorità e, viceversa, di completare le stesse con le altre informazioni presenti nello sportello unico. Anche in questo caso si tratta di evitare di richiedere all'utente informazioni acquisibili attraverso una collaborazione cooperativa tra enti e istituzioni che hanno simili funzioni di controllo e vigilanza.

La seconda innovazione riguarda direttamente il lavoro delle Casse Edili: acquisita la funzionalità ordinaria dello sportello unico per il DURC, si è reso possibile porre all'ordine del giorno del Comitato tecnico la necessità di creare un collegamento informatico diretto tra il citato sportello e la BNI.

La necessità di tale raccordo deriva da quanto poc'anzi ricordato in merito alla interrogazione quotidiana della BNI da parte delle Casse Edili poiché la verifica della posizione di regolarità contributiva dell'impresa a livello nazionale è indispensabile per tutte le tipologie di richiesta del DURC tranne quelle relative ai Sal e alle liquidazioni finali.

Si tratta, quindi, di porsi da subito l'obiettivo minimo di poter estrarre dallo sportello unico i dati necessari alla Cassa Edile per inoltrare la richiesta di consultazione alla BNI. Questi riguardano, in particolare: il codice fiscale dell'impresa, il codice identificativo pratica, la causale di richiesta del DURC e la data di verifica della regolarità contributiva.

Al contempo dovremo progettare la possibilità di integrare l'invio della richiesta alla BNI all'interno dello sportello unico e, successivamente, di registrarne direttamente l'esito.

Faremo gradualmente questi passaggi per-

ché il risultato finale di tale integrazione dipende dal miglioramento del grado di affidabilità sia dello sportello unico che della stessa BNI ma andremo con determinazione in questa direzione perché è proprio la possibilità di agire come sistema nazionale che qualifica la presenza delle Casse Edili all'interno di questa esperienza del DURC.

Venendo alla terza innovazione su cui stiamo lavorando vi annuncio subito qual è il risultato a cui miriamo: sostituire, per l'invio dei DURC, la raccomandata postale A/R con una comunicazione attraverso la posta elettronica certificata, la cosiddetta PEC.

Il perché ci poniamo questo obiettivo è presto detto: non è irrealistico pensare che in un anno le Casse Edili debbano spedire un milione di DURC; moltiplicando tale numero per dieci euro che è il costo complessivo di una raccomandata (calcolato dall'amico Giurazza, direttore della Cassa Edile di Napoli) arriviamo ad una stima di dieci milioni di euro per gli oneri diretti ed indiretti (lavoro di imbustamento, materiali, spedizione, ecc.) che il sistema delle Casse Edili dovrà sopportare per l'invio dei DURC (e ricordo che tale onere è interamente a carico delle Casse poiché quello relativo alla gestione informatica è ripartito soltanto tra INPS e INAIL).

Ai problemi di costi e di impegno lavorativo si aggiunga, inoltre, quello della falsificazione dei DURC cartacei che è già stato segnalato, purtroppo, da diverse realtà.

Vediamo, innanzitutto, cosa è questa PEC. È sicuramente uno strumento nuovo, non ancora diffuso per la grande utenza: si pensi che la norma legislativa di riferimento che ha dato il via alla possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata è il DPR dell'11 febbraio dello scorso anno, a cui è

seguito il decreto ministeriale sulle regole tecniche del 2 novembre e l'emanazione da parte del CNIPA, l'organo pubblico di controllo, della circolare del 5 dicembre per l'accreditamento dei gestori.

Anche per la PEC, quindi, la data di effettiva possibilità di utilizzo è quella coincidente con l'inizio del 2006.

Per definire la PEC si può dire che essa, in sostanza, è una normale e-mail che offre tre servizi in più: una ricevuta che il messaggio è stato inviato, una ricevuta che il messaggio è stato consegnato (non che sia stato letto) e, soprattutto, la possibilità di un utilizzo legale di queste ricevute potendo dimostrare, quindi, anche in sede di giudizio l'avvenuta corrispondenza, la data di invio e quella di ricezione ed il contenuto della stessa.

La PEC è quindi uno strumento moderno che presenta molti vantaggi: è molto semplice da utilizzare (una volta configurata è una normale casella di posta elettronica), in confronto ad altri strumenti tradizionali è sicuramente meno costosa e richiede un tempo di lavoro inferiore, ha valore legale, è estremamente sicura, può essere integrata con altri strumenti come, ad esempio, la firma digitale.

È importante tener presenti quali sono gli attori che interagiscono per permettere l'utilizzo della PEC.

Il primo attore è il mittente, cioè colui che deve inviare il messaggio - ad esempio una Cassa Edile -, soggetto munito di una casella di posta elettronica certificata acquistata da un gestore. Il gestore, secondo attore della PEC, è una società accreditata, cioè presente in un elenco di soggetti autorizzati dall'ente pubblico, come ad esempio Postecom o Infocamere - soggetti "pubblici" - o società private come EDS, I-NET,

Telecom, ecc., che garantisce il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla legge.

C'è poi il destinatario, cioè colui a cui è indirizzato il messaggio - ad esempio un'impresa edile o una stazione appaltante - che dev'essere a sua volta, come il mittente, in possesso di una casella di posta elettronica certificata; per questo occorre un quarto attore che è rappresentato dalla società accreditata, scelta dal destinatario.

L'ultimo attore è il CNIPA, il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, che è l'ente pubblico che per legge autorizza i gestori, cioè accredita le società informatiche che possono gestire la PEC ed esercita l'autorità di vigilanza e controllo sul corretto adempimento della normativa e sul rispetto delle procedure tecniche fissate dalla legge.

Fissati questi quattro attori della PEC, vediamo come concretamente avviene la trasmissione del messaggio.

Il primo atto è, ovviamente, quello compiuto dal mittente di spedire il messaggio attraverso la PEC; il messaggio sarà preso in carico dal gestore di posta del mittente che invierà subito una ricevuta di accettazione della PEC al mittente stesso.

Il messaggio sarà poi trasmesso dal gestore di posta del mittente al gestore di posta del destinatario che ne rilascerà ricevuta; nel caso in cui il gestore sia lo stesso per il mittente ed il destinatario questa fase avverrà all'interno della stessa struttura.

Il gestore di posta del destinatario provvederà ad inviare il messaggio al destinatario stesso e, attraverso l'altro gestore, a far avere al mittente la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio.

Tutte le ricevute sono con apposizione della firma digitale da parte del gestore e, come detto, rappresentano atti con validità legale.

Ricordo che, in caso di smarrimento delle ricevute, copia di tutta la trasmissione del messaggio sarà disponibile presso il gestore che la deve conservare per trenta giorni.

Come accennato all'inizio una sommaria analisi dei rilevanti costi che il sistema delle Casse Edili dovrà sostenere, a regime, per l'invio dei DURC per raccomandata postale A/R ci permette di sviluppare un ragionamento ed anche una proposta operativa.

Se, infatti, possiamo prevedere un costo complessivo, per oneri diretti ed indiretti, di dieci milioni di euro per l'invio delle raccomandate, possiamo anche definire quale sarebbe l'onere per le Casse Edili se si volesse fornire la PEC, obbligatoria per tutti gli enti pubblici dal prossimo 1° ottobre, gratuitamente anche a tutte le imprese edili iscritte alle Casse.

Dai contatti avuti come CNCE nei mesi scorsi con Postecom e Infocamere si è verificato come, a fronte di un costo unitario di circa 50 euro / anno per casella di posta elettronica certificata, un'eventuale convenzione nazionale per le Casse Edili permetterebbe di far scendere tale costo a circa 10 euro/anno (con uno sconto dell'80%).

Moltiplicando tale costo per circa 100.000 imprese si avrebbe un costo annuo complessivo di 1 milione di euro a fronte dei 10 milioni relativi alle raccomandate postali.

L'ultima valutazione riguarda i vantaggi che da questo sistema di comunicazione via PEC potrebbero trarre i vari soggetti.

Per le Casse Edili, come detto, avremmo tre tipi di risparmio (le raccomandate, il materiale, il lavoro degli operatori) ma anche un vantaggio in termini di semplificazione degli adempimenti connessi all'invio del cartaceo come l'apposizione della firma del Presidente, o di un suo delegato, per ogni singolo DURC che verrebbe sostituita dalla

firma digitale attraverso smart card. Un ultimo beneficio per le Casse riguarderebbe la possibilità di utilizzare la PEC per ogni altra necessità relativa alla comunicazione con le imprese iscritte (invio atti legali, missive ufficiali, ecc.) e, fra queste, quella di poter dare una ricevuta "formale" dell'avvenuta ricezione della denuncia mensile attraverso il mut; ricevuta che permetterebbe di non dover più richiedere, come oggi invece avviene in molti casi, una copia cartacea del riepilogo della denuncia, firmata dall'impresa.

I vantaggi per le imprese sono altrettanto evidenti: una sensibile diminuzione dei tempi necessari per ricevere il DURC (si risparmiano almeno tre giorni tra lavorazione e "tempi" delle poste) e un'altrettanto veloce consegna del DURC alle Amministrazioni pubbliche richiedenti. Ma soprattutto, insieme alla gratuità della PEC, il vantaggio consiste nel fatto che, trattandosi di una casella di 100 MB, l'impresa può utilizzarla per tutte le proprie necessità, dall'invio dei dati alle Camere di Commercio, all'invio di documentazione alle pubbliche amministrazioni, alla trasmissione di atti legali anche con altre imprese, ecc.

Da ultimo non vanno sottovalutati i rilevanti vantaggi che deriverebbero da una diffusione della PEC a gran parte delle imprese edili, anche attraverso la preziosa collaborazione con i consulenti del lavoro, per le stazioni appaltanti, per gli uffici comunali, per le SOA, per le pubbliche amministrazioni ad iniziare da INPS e INAIL.

Si pensi solo alla diminuzione dei tempi per inviare o ricevere un documento, ad iniziare dal DURC, alla sicurezza che i documenti ricevuti non siano stati falsificati, alla

possibilità di archiviare i DURC in forma digitale senza aumentare la montagna di carta che rischia di seppellire gli uffici di tutti gli enti pubblici (così come delle stesse Casse Edili).

Si tratterebbe, infine, e non dobbiamo dimenticarlo, della prima iniziativa su scala nazionale che tende a diffondere l'uso della PEC non a gruppi ristretti di utenti e per esigenze limitate (atti notarili, transazioni bancarie, ...) cioè a gruppi di 50 o 100 utenti al massimo, ma ad un'intera categoria. Categoria che, ancora una volta, dimostrerebbe di essere all'avanguardia non solo nello sperimentare nuovi terreni "politici" di colla-

borazione pubblico/privato (come lo sono stati l'art. 29 della 341, la detrazione fiscale per le ristrutturazioni, lo stesso DURC) ma anche nella capacità di spronare sé stessa e la pubblica amministrazione verso una positiva e produttiva innovazione informatica.

Se, in conclusione, con l'adozione della PEC oltre a migliorare il sistema del DURC, a contenere i costi delle Casse e a fare un ottimo servizio alle nostre imprese possiamo anche contribuire a far risparmiare una parte degli oltre 50 milioni di euro che INPS e INAIL spendono ogni anno per le loro raccomandate, non potremmo che esserne lieti e, forse, anche un po' orgogliosi.

Massimo Trinci:

Vicepresidente CNCE



“Nuovi Servizi della CNCE:

- Presentazione delle nuove prestazioni sanitarie integrative
- Servizio di assistenza legale nazionale e recupero crediti pregressi da parte delle Casse
- Responsabilità e coperture assicurative collegate al rilascio del DURC”

Vorrei riallacciarmi a quanto detto in merito alle problematiche del DURC dalle relazioni precedenti per sottolineare soltanto una cosa: una corretta gestione del DURC richiede anche un salto di qualità nella gestione complessiva delle Casse Edili e degli enti paritetici della categoria.

Non possiamo, in altri termini, richiedere certezza di regole e di comportamenti agli altri (imprese, stazioni appaltanti, istituti pubblici, ministeri, ecc.) senza dimostrare a nostra volta di essere un sistema nazionale di enti gestiti esclusivamente attraverso regole certe e comportamenti omogenei.

La prima tipologia di regole che siamo chiamati a gestire è, evidentemente, quella concernente l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte delle imprese.

Si tratta di problematiche “vecchie” e non c'è dubbio che in questi ultimi tempi il sistema delle Casse, anche grazie all'introduzione del DURC, abbia compiuto dei notevoli progressi in termini di uniformità dei comportamenti (denuncia mensile, versamento mensile, interessi di mora a livello nazionale, ecc.).

Tuttavia sarebbe infantile e sconveniente nascondersi che, nonostante alcune regole siano certe e uniformi già da molti anni, vi siano sul territorio delle discrezionalità nella gestione concreta degli enti oggi non più tollerabili.

Mi riferisco, in particolare, a quel complesso di questioni riguardante le azioni da intraprendere, da parte della Cassa Edile, per il recupero dei crediti contributivi.

Non si tratta certo di un argomento nuovo - diverse volte lo abbiamo affrontato nei nostri meeting come CNCE - e si potrebbe pensare che, con l'avvio del DURC, esso abbia assunto un'importanza relativa poiché proprio la possibilità di un DURC negativo rappresenta di fatto il migliore incentivo ad una regolarità contributiva da parte delle imprese.

Tuttavia ancora oggi assistiamo, su questa materia, ad eventi che rischiano di incrinare l'immagine dei nostri enti e, quel che è peggio, l'efficacia del loro agire.

Faccio riferimento, innanzitutto, al fatto che l'assenza di precise disposizioni a livello nazionale ha convinto alcune Casse sull'opportunità di adottare una verifica "caso per caso" o, peggio ancora, di non adottare alcuna azione di recupero crediti, venendo meno al rapporto di delega (e di fiducia) affidato alla stessa Cassa dai lavoratori iscritti.

Ricordo, solo incidentalmente, a tal proposito che l'inefficienza della Cassa Edile nell'azione di recupero dei propri crediti si traduce anche in un danno economico per i lavoratori iscritti a Prevedi che vedrebbero accreditati in ritardo i propri contributi al fondo di previdenza complementare.

All'estremo opposto abbiamo visto casi dove all'azione meritoria della Cassa di ricorrere ad ogni livello di giurisdizione per difendere la legittimità del rivendicare quanto spettante ai lavoratori, si sia risposto con sentenze che, seppure con motivazioni da noi contestate (parere Prof. Sandulli sulla recente sentenza di Cassazione), hanno subordinato la legittimazione ad agire in giudizio al dovere di corrispondere accantonamenti e prestazioni anche senza il pagamento effettivo dei contri-

buti da parte delle imprese.

Abbiamo quindi bisogno, a maggior ragione dopo l'avvio del DURC, di affrontare la questione del recupero crediti e, in generale, dell'attività legale delle Casse Edili sotto un duplice aspetto: il primo è quello delle regole interne e, per questo, avvieremo nei prossimi giorni un'indagine ed un gruppo di lavoro ad hoc finalizzati a sottoporre alle parti sociali un preciso decalogo nazionale in materia.

Il secondo aspetto riguarda la giurisprudenza sulla materia, regolata da un complesso di norme spesso contraddittorie, che produce sentenze diverse anche all'interno della stessa Regione con effetti dannosi non solo per il sistema degli enti paritetici ma soprattutto per le imprese regolari e per la stessa tutela dei lavoratori del settore.

A tali fini la CNCE ha deciso di rafforzare la propria azione attivando un rapporto di collaborazione che, partendo da precisi progetti di lavoro, riteniamo possa garantire al sistema una continuità di riferimento anche per il futuro.

L'avvocato Squicciarini, giovane ma con un bagaglio di conoscenze fatte "sul campo" cioè all'interno di una Cassa, ci aiuterà in questo delicato lavoro e, attraverso le indicazioni del Direttore Miracapillo e del dott. Angeleri, sono sicuro saprà in breve tempo rispondere alle nostre aspettative.

Chiediamo alle Casse Edili di esprimere il massimo grado di collaborazione sulla materia fornendo alla Commissione e al responsabile di questo nuovo servizio tutto il materiale utile (memorie, sentenze, norme locali, ecc.) e la disponibilità dei Direttori e dei legali delle Casse Edili che da tanti anni seguono l'evolversi della normativa e delle sue applicazioni. Come CNCE, oltre all'utilizzo del nostro sito per rendere disponibile a tutti il materiale di interesse generale (norme, sentenze, pareri, ecc.), attiveremo nei prossimi giorni un appo-

sito indirizzo di posta elettronica “servizilegali@cnce.it ” dedicato all'invio dei quesiti su queste materie e, soprattutto, cercheremo di instaurare un rapporto diretto con e tra gli uffici legali delle Casse Edili per arrivare ad appuntamenti annuali di approfondimento e, se ne saremo capaci, di orientamento generale. Anche la questione di una copertura assicurativa riguardante gli Amministratori e i Direttori delle Casse Edili in merito al rilascio del DURC richiede un approfondimento preliminare sulle norme legislative che disciplinano le responsabilità degli stessi.

Il gruppo di lavoro costituito in seno al Consiglio di Amministrazione della CNCE ha infatti deciso di avviare una riflessione di merito partendo dalla considerazione che molte delle coperture assicurative in corso, anche se stipulate dalle Casse Edili con società primarie e notorie a livello internazionale, non sembrano indirizzate a coprire il rischio specifico del DURC bensì una generica responsabilità degli amministratori degli enti. La materia è complessa: infatti si tratta di un'esperienza originale ed è oggettivamente difficile valutare un rischio quando non se ne conosce la natura e non si ha a disposizione una casistica di riferimento.

Per questo riteniamo sia opportuno da parte nostra, preliminarmente ad una ricerca dell'offerta economica migliore, di svolgere un supplemento di indagine e di riflessione, riservandoci ancora qualche settimana per presentare alle Casse Edili una proposta operativa sulla materia.

D'altro canto la pluriennale esperienza delle Casse nel rilascio della certificazione liberatoria, con la quasi totale assenza di contestazioni finite nelle aule dei tribunali, sta a testimoniare che la migliore assicurazione è data dall'aver regole chiare applicate in maniera corretta e trasparente.

Un ulteriore aspetto che riguarda la necessità di fare sistema, sempre più nazionale e sempre meno affidato a logiche localistiche, è sicuramente quello legato all'individuazione di prestazioni omogenee per tutte le Casse Edili. Nel preannunciarvi che ripeteremo nelle prossime settimane un'indagine sulle prestazioni assistenziali fornite dalle Casse al fine di aggiornare i dati e le riflessioni che sviluppano nell'ormai lontano Convegno nazionale di Napoli del 21-22 febbraio 2006, permettetemi di soffermarmi su un elemento concreto che rappresenta un primo tassello della volontà delle parti sociali di privilegiare e qualificare la spesa per assistenza a favore dei lavoratori iscritti: la prestazione assicurativa correlata alla gestione Edilcard a partire dall'anno in corso.

Le esperienze acquisite nel triennio precedente hanno consentito, per il 2006, di migliorare ulteriormente la prestazione Edilcard mantenendo il costo, irrisorio, inizialmente previsto. Nel confermare, infatti, nella sostanza quanto previsto negli anni scorsi - la rete di strutture sanitarie convenzionate, il tesserino di identificazione, il periodico di informazione Cassedili news, la spedizione di questi ultimi al domicilio del lavoratore e la copertura assicurativa per indennità in caso di infortunio con ricovero - si è aggiunta un'altra importante innovazione con la realizzazione del “Fondo nazionale rimborso spese sanitarie da infortunio”.

La riflessione da cui siamo partiti per realizzare questo Fondo è quella legata alla constatazione che l'operaio edile, nei casi di infortunio professionale o extra, pur rivolgendosi al servizio sanitario nazionale per la copertura delle spese relative alle cure principali, spesso deve sopportare dei costi per prestazioni che è costretto a richiedere a strutture private per poter ridurre i tempi di attesa.

Fra queste vi sono, ad esempio, le visite da un medico in grado di indirizzare verso la struttura ospedaliera con reparto specialistico adatto per la tipologia dell'infortunio, le analisi urgenti (radiologie, tac, ...) necessarie per la valutazione immediata del danno subito, le cure fisioterapiche supplementari e specifiche nei casi complessi di riabilitazione, le necessità di utilizzo di un'ambulanza privata e così via.

Il Fondo interviene in questi casi riconoscendo al lavoratore il rimborso delle spese sostenute con un massimale di 600,00 euro ed una franchigia di trenta.

Nei casi di gravi infortuni, inoltre, in aggiunta alla indennità legata al ricovero (fino a 3.000 euro) si prevede un'ulteriore indennità (fino a 5.000 euro complessivi) per le invalidità permanenti superiori al 50%: ricordiamo che tutte queste indennità raddoppiano nel caso di iscrizione del lavoratore al fondo Prevedi, arrivando a garantire, rispettivamente, fino a 6.000 e 10.000 euro.

Si tratta, quindi, di una prestazione che, essendo legata a tutte le tipologie di infortunio, riguarda potenzialmente decine e decine di migliaia di operai iscritti alle Casse e può rappresentare, anche attraverso la verifica annuale tra CNCE e compagnia assicurativa, una buona base per quelle prestazioni sanitarie minime che vorremmo garantire in tutte le Casse Edili.

È la dimostrazione tangibile, così come tutta l'esperienza dei tre anni precedenti, che anche con piccole somme è possibile garantire - attraverso le sinergie realizzabili con i grandi numeri - delle prestazioni quantitativamente limitate ma qualificanti l'intero settore.

Voglio ricordare agli amministratori delle Casse Edili, che ancora non hanno provveduto ad inviare gli elenchi dei lavoratori iscritti a cui garantire la prestazione Edilcard, tre aspetti importanti:

1. La prestazione è prevista da accordi nazionali tra le parti sociali e, come tale, deve essere obbligatoriamente fornita da tutte le Casse Edili al pari delle altre prestazioni nazionali, come, ad esempio, quella dell'Anzianità professionale edile.
2. I positivi risultati raggiunti non forniscono alcun alibi a non aderire a causa della scarsità dei contenuti della prestazione stessa (con quattromila lire all'anno - non al mese per lavoratore, cosa di può fare di più?).
3. Per garantire la copertura assicurativa retroattiva a tutti gli infortuni a partire dal 1° gennaio 2006 sono stati prorogati i termini di adesione della singola Cassa alla fine del mese di giugno. Invito quindi gli amministratori di queste Casse a voler dare disposizioni ai propri Direttori perché assolvano a tale impegno nei primi giorni della prossima settimana.

Consentitemi di concludere queste mie brevi considerazioni su alcuni aspetti del lavoro che impegnerà la CNCE nei prossimi mesi, con una sottolineatura della volontà delle Associazioni nazionali di creare un sempre maggiore collegamento tra gli enti paritetici della categoria, ad iniziare da quelli nazionali. Come sapete in questi ultimi mesi abbiamo raggiunto un obiettivo importante: quello di avere un'unica sede nazionale per tutti gli Enti in via Alessandria 215 a Roma.

In questa unificazione delle sedi non c'è solo un valore simbolico ma anche un aspetto concreto, quello di creare sinergie operative - sale riunioni in comune, unico centralino telefonico, infrastrutture informatiche, ecc. - che stiamo già realizzando e che porteranno riduzione dei costi e miglioramento dei servizi. Posso preannunciarvi che dalle prossime set-

timane sarà possibile avere un sito web comune per tutti gli enti, che sarà integrato progressivamente ma che permetterà da subito di avere un'unica "finestra" su INTERNET. È allo studio, inoltre, la possibilità di cambiare la testata di Cassedili news per utilizzarlo, come del resto abbiamo tentato di fare fin dal primo numero, come periodico di informazione dei quattro enti nazionali CNCE, Formedil, CNCPT e Prevedi.

Per quanto riguarda il rapporto di collaborazione tra Casse Edili e Prevedi, su cui al termine della mia relazione ci sarà anche un intervento del Direttore del Fondo Diego Ballarin, voglio solo ricordare alcune cose.

La prima è relativa al fatto, rilevato dal Fondo Prevedi, che alcune Casse Edili, al di là dei ritardi nei versamenti da parte delle imprese e della necessità di una rapida azione di recupero crediti di cui ho prima parlato, siano esse stesse ritardatarie nella trasmissione dei contributi riscossi al Fondo Prevedi. Poiché questo si traduce in un danno economico per i lavoratori iscritti che non possono usufruire delle rivalutazioni dei contributi finché questi non sono effettivamente versati al Fondo, riteniamo il comportamento di queste Casse Edili assolutamente inaccettabile.

La seconda osservazione che vorrei fare riguarda la necessità di realizzare al più presto un ulteriore approfondimento in merito alla funzione esattoriale delle Casse, relativamen-

te alla contribuzione al Fondo di previdenza, alla luce delle responsabilità e delle regole connesse al rilascio del DURC.

Mi riferisco, in particolare, alla verifica della regolarità dell'impresa in relazione all'assolvimento degli obblighi contributivi (contrattuali e di legge) nei confronti dei lavoratori iscritti a Prevedi.

In rapporto all'esito del chiarimento su questo punto, diventerà più o meno urgente la predisposizione di strumenti informatici, come il collegamento diretto tra sistema MUT e banca dati d PREVINET, per un controllo sistematico della corrispondenza per ogni lavoratore tra l'iscrizione a Prevedi e l'effettiva presenza mensile del contributo al Fondo.

La terza questione che ritengo importante per lo sviluppo del Fondo riguarda la necessità di verificare, all'interno di ciascuna Cassa, le possibilità esistenti per poter diffondere tra i lavoratori le informazioni sui vantaggi della previdenza complementare e per incentivare l'iscrizione a Prevedi. La CNCE, attraverso le prestazioni Edilcard diversificate in relazione all'iscrizione al Fondo e attraverso lo spazio dedicato a Prevedi sul periodico Cassedili news (che è arrivato nelle case di centinaia di migliaia di lavoratori), sta dando il suo piccolo contributo in questa direzione; crediamo si possa e si debba fare molto di più sul territorio e nel rapporto diretto tra la Cassa e i lavoratori iscritti.

Eugenio Berti:

Coordinatore della Cassa Edile di Ravenna

Buonasera. Ho chiesto la parola come responsabile della Casse Edile di Ravenna, ma anche come operatore per il rilascio del DURC, in quanto svolgo tutte le funzioni che dalla ricezione della richiesta permettono poi la validazione.

Devo dire che gli argomenti che avevo preparato per presentare alcune problematiche emerse in questi mesi sono già stati esaminati dal presidente della CNCE, che, oltre ad averli esaminati, li ha inquadrati in un certo contesto individuando delle soluzioni che coincidono con quello che avrei voluto proporre. La vicinanza della CNCE rispetto alle Casse Edili locali è una realtà che mi fa estremamente piacere.

Il primo argomento riguardante la certificazione DURC è senza dubbio il problema dei tempi: tutti noi abbiamo avuto problemi a causa dei ritardi accumulati da INPS e INAIL che non provvedono nei 30 giorni stabiliti alla validazione del documento. Questo ci crea difficoltà nel rilascio della certificazione perché noi abbiamo l'obbligo di rilasciare la dichiarazione non oltre il trentesimo giorno: questa ristrettezza di tempi non ci lascia un attimo di respiro.

In più, chi di noi opera direttamente nella procedura sa che, svolta l'istruttoria interna, il caricamento della procedura richiede solo pochi secondi. Questo mi induce a pensare che non venga svolta neppure la verifica della situazione dell'impresa e questo fatto comporta un fallimento sostanziale del DURC per quello che rappresenta.

Il presidente Aggujaro ha menzionato un'altra problematica che riguarda i consorzi stabili di imprese al quale si può unire anche il contesto delle associazioni temporanee di impresa.

Il consorzio ha una propria posizione regolare o meno, partecipa alla gara, acquisisce l'appalto per affidarlo poi alle imprese consorziate stabili, quindi probabilmente sarebbe conveniente inserire nel modello un ulteriore riquadro dove possa essere indicato il consorzio. Oggi tutti noi come Cassa Edile di Ravenna indichiamo il consorzio come appaltatore e la ditta come subappaltatrice. Ovviamente ciò non è corretto.

Inoltre è assolutamente necessario che le stazioni appaltanti abbiano l'obbligo di richiedere in tutte le fasi dell'appalto la certificazione.

Perché dobbiamo seguire questa strada? Perché quando abbiamo proposto l'opportunità di seguire questa procedura abbiamo verificato casi di tentativi

poco trasparenti: ad esempio alcuni che non hanno ottenuto la certificazione di regolarità immediatamente richiedono un'ulteriore richiesta per altri motivi. Come sapete, il DURC non è identificabile una volta emesso relativamente alla sua richiesta e quindi questi sono tentativi vani, però devo dire che ci sono. Le aziende che non hanno posizione nella Cassa dove stanno svolgendo i lavori oppure non hanno posizione nella Cassa dove hanno sede legale, che quindi devono essere certificate con l'attestazione di altre Casse Edili, non sono infrequenti. Allora vediamo che nei rapporti con alcune Casse l'attestazione non dico che sia immediata ma richiede tutt' al più qualche giornata.

Con altri enti bilaterali, invece, questo richiede oltre che tempi lunghi anche numerosi solleciti. Quindi la CNCE e le parti sociali anche su questo punto dovrebbero stabilire dei tempi massimi di risposta, ad esempio 10 giorni. Per quanto riguarda l'attestazione per stati d'avanzamento lavori o conto finale lavori, poiché c'è da attestare la situazione specifica dell'azienda e quindi la verifica del cantiere e della manodopera lì impiegata, sarebbe opportuna allegare alla mera attestazione anche un estratto delle denunce con indicato il cantiere.

Questo un domani potrebbe essere utile per la richiesta di congruità che si sta elaborando ora. Vorrei fare solo un piccolo accenno riguardo

la registrazione dei dati alla BNI.

Miracapillo dice la verità quando afferma che non tutti i dati sono di buona qualità.

Forse le Casse non riescono ad essere coerenti con quelle che sono le regole della BNI stessa, ma è anche vero che abbiamo spesso a che fare con imprese che, in qualche modo, cercano di sviare la loro situazione magari non perfettamente corretta.

Noi inviamo la denuncia, successivamente le aziende dichiarano la sospensione per poi rivederla: quindi è chiaro che ad una Cassa Edile non resta altro che fare comunicazioni poco ortodosse alla BNI, indicando l'unica strada possibile cioè "abbiamo sbagliato, quell'azienda non era regolare".

Inoltre le procedure di caricamento dei dati e l'esito delle interrogazioni rappresentano una certa durezza del contesto, infatti esistono situazioni di inadempienza e situazioni di mero errore, di dimenticanza, di mancanza di comunicazione.

Questi sono elementi che andrebbero valutati, ma non sto dicendo che sia facile valutarli. Ovviamente bisognerà trovare una strada opportuna per la quale si possa in questi casi rendere la posizione dell'azienda regolare fin da quando è emersa la regolarità, perché non si tratta di irregolarità vere e proprie ma di motivazioni accessorie.

Grazie.

Maurizio Galasso:

Presidente della Cassa Edile del Molise

Signori e signori buonasera, ho chiesto di intervenire per denunciare una situazione non più sostenibile che si verifica nella mia regione dove sono abilitate al rilascio del DURC la Cassa Edile del Molise e l'Edilcassa del Molise.

Presupposto indispensabile per il rilascio del DURC è il rispetto delle regole individuate dal Comitato per la Bilateralità affinché la regolarità venga stabilita in maniera omogenea e oggettiva per tutte le imprese, a prescindere dalla provincia o dalla Cassa a cui viene richiesto il rilascio del DURC.

Le principali regole di controllo dettate dal Comitato per la Bilateralità sono le seguenti: in primis la trasmissione delle denunce mensili secondo il modello unico nazionale in via telematica.

L'Edilcassa non solo non si è adeguata all'invio telematico, ma non ha nemmeno adottato il modello unico nazionale, sul controllo delle ore lavorate o giustificate da istituti contrattuali del singolo operaio.

Poi: il controllo delle indicazioni del cantiere e degli imponenti denunciati per i periodi per i quali vengono richiesti i SAL e sempre per la stessa ragione, l'Edilcassa non opera nemmeno questo controllo; l'implementazione della Banca dati nazionale con segnalazione delle imprese irregolari, in quanto l'irregolarità nei confronti di una sola Cassa Edile comporta l'irregolarità su tutto il territorio nazionale. Per quanto di nostra conoscenza, fino a qualche giorno fa, l'Edilcassa era inadempiente anche per questa funzione, come segnalato anche dalla CNCE. Quindi, l'Edilcassa non rispetta nessuna delle regole che abilitano al rilascio del DURC e quanto affermo è confermato per iscritto dal responsabile per il rilascio del DURC della stessa Edilcassa e dal coordinatore regionale della Fillea Cgil.

Questo stato di cose crea dal 1 gennaio 2006 una situazione di evidente disparità fra le imprese iscritte alle due Casse, penalizzando gravemente le imprese iscritte alla Cassa Edile e costituisce un motivo di turbativa negli appalti pubblici e nei lavori privati, con la probabile conseguenza di una serie di contenziosi amministrativi e legali.

Per le suddette motivazioni chiedo che il Comitato della Bilateralità imponga all'Edilcassa del Molise di adeguarsi immediatamente alle regole stabilite dallo stesso comitato per ripristinare una parità di diritti e doveri fra imprese operanti nella stessa regione e per evitare di avallare di fatto azioni illegittime che proprio con l'adozione del DURC si vogliono eliminare.

Grazie.

Giuseppe Cesario:

CEDA Bologna

Buonasera a tutti.

La relazione del presidente della CNCE ha evidenziato il ruolo sempre più qualificato che stanno assumendo le Casse Edili anche in seguito ai nuovi compiti che dobbiamo assolvere.

I numeri parlano chiaro, si tratta di verificare e di uniformare l'impegno su tutto il territorio nazionale e all'interno delle singole regioni.

E' evidente che il ruolo acquisito dalle Casse Edili si deve imporre sempre di più, con uniformità a livello nazionale e a livello interregionale.

La sperimentazione operata nel 2005 ha aggiustato numerose incongruenze nelle procedure per il rilascio del DURC, successivamente c'è stato il black out del 9-11 gennaio a cui fortunatamente si è rimediato ma ancora non siamo a posto.

Chi lavora sul sistema dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18 si trova molto spesso fuori dalla procedura: bisogna, quindi, migliorare l'applicativo in modo tale da renderlo più celere e migliore per tutti.

Dobbiamo sveltire questa lentezza e aumentare la velocità di rilascio del certificato, aumentando le richieste e i rilasci del certificato.

Fra i vantaggi del DURC non c'è solo l'aumento delle aziende che si scrivono alle Casse Edili, ma anche la loro regolarizzazione presso le Casse Edili. Per quanto riguarda i tempi di rilascio, in provincia di Bologna siamo su una media di 15 giorni.

Alcuni problemi riguardano l'INPS: non possiamo ricevere telefonate di aziende che dicono "l'INPS ci ha negato l'abilitazione all'invio telematico della pratica", in quanto l'INPS non la rilascia se quell'azienda non ha precedenti rapporti telematici per l'invio di altri documenti.

Questo è ciò che si sta verificando, da questo dipende tutto il carico di lavoro su INPS e INAIL. Avete visto i numeri? 100 Certificati rilasciati dall'INAIL e 15 dall'INPS.

Ma un motivo c'è: se l'abilitazione avviene attraverso il sistema INAIL, è chiaro che il peso si sposta tutto su un ente anziché su un altro. Bisogna quindi che l'INAIL aggiorni continuamente il suo archivio. Non è possibile ricevere telefonate dalle aziende perché è sbagliata la ragione sociale o l'indirizzo.

Anche come Cassa Edile abbiamo problemi di procedura come lo stato di avanzamento lavori e la comunicazione finale dei lavori stessi: quando avvie-

ne lo scambio fra una Cassa Edile e l'altra la procedura deve essere uniformata in modo tale che ci siano procedure uguali per tutti.

Anche per quanto riguarda la BNI, bisogna rendere più intelligibile il certificato dell'esito BNI. Adesso aspettiamo certamente le novità che Miracapillo ha annunciato, però, nel frattempo, non credo costi molto inserire nel certificato rilasciato dalla BNI oltre al CIG, il codice fiscale, il protocollo e la ragione sociale dell'azienda.

Per quanto riguarda le ulteriori proposte di modifica della procedura: la raccomanda A/R ha già dimostrato quanto sia stato incongruente inserire nella convenzione dell'aprile 2004 questa dicitura.

Le Casse Edili hanno continuato, almeno per quanto ci riguarda, a mandare per posta prioritaria il certificato. E devo dire che, escluso il mancato aggiornamento dell'indirizzo INAIL, tutti i certificati sono andati a buon fine.

Miracapillo diceva che i destinatari della PEC saranno le stazioni appaltanti e l'impresa, e senza nessun intermediario in quanto sappiamo che nelle piccole imprese ci sono i consulenti e i richiedenti la pratica. Quindi se è difficile dare l'indirizzo o abilitare la piccola impresa con il nuovo sistema di posta, penso che si possano abilitare anche alcuni intermediari, visto che sono la maggioranza di coloro che ci richiedono la documentazione per via telematica.

Sulla questione delle ATS e consorzi sono d'accordo con quanto diceva Berti.

Voglio solo aggiungere qualcosa sulla questione degli affidamenti.

In procedura dobbiamo comunque avere la possibilità di segnalare se si tratta di un consorzio o di un affidamento perché ci sono alcune aziende pubbliche che hanno costituito delle società in cui deve essere possibile

identificare, oltre ad appalto e subappalto, anche consorzio e affidamenti, in modo tale che sia completo il panorama della specifica dell'appaltatore. Per quanto riguarda un'altra questione della procedura, dovremo metter mano subito al recupero del CIG.

Non è possibile che quando si deve andare a fare la pratica del lavoro pubblico non ci sia la possibilità di identificare subito il CIG precedente e prendere già tutti i dati del quadro A.

Per quanto riguarda il codice identificativo della gara questo è possibile associandolo al recupero del CIG andandolo a identificare subito con la gara d'appalto e quindi in quella fase di lavoro.

Si tratta di uno sviluppo del progetto Siter dell'Emilia Romagna da cui è partito poi tutto il raccordo e il rapporto con l'autorità di vigilanza per arrivare al progetto del CIG.

Sui lavori pubblici bisogna eliminare il passaggio inutile per cui se c'è una pratica nuova non ci dev'essere bisogno di andarla a cercare in archivio e poi vedere che non c'è. Bisogna andare subito a nuovo documento, senza perdita di tempo, evitando la richiesta in archivio. Poi c'è la questione dell'istruttoria riaperta.

Quando si riapre l'istruttoria e si hanno 10 giorni per la verifica della regolarità dell'azienda, se il validatore è una persona diversa dall'istruttore, il problema è rilevante, perché non c'è traccia della pratica tornata indietro.

Bisogna segnalare questo problema perché si corre il rischio che l'istruttore faccia lo stesso errore.

Inoltre, il mittente della pratica si vede solo in istruttoria e non quando il DURC è stato emesso. Bisogna provvedere anche a questo.

In ultimo voglio dire che non dobbiamo demordere sulla questione delle stazioni appaltanti: devono essere loro a fare le richie-

ste per l'appaltatore o per il consorzio e anche per tutte le aziende subappaltatrici ed è lo stesso appaltatore a chiedere il certificato per tutte le subappaltatrici per quanto riguarda l'appalto pubblico.

Quindi le aziende devono recuperare tutti i dati che devono essere necessariamente uguali al quadro A per non aprire ulteriori pratiche

sullo stesso cantiere.

Ovviamente la stazione appaltante non deve evadere la convenzione firmata ad aprile 2004.

C'è tanto da fare ma sono fiducioso e credo che le Casse Edili possano svolgere questo compito e ottenere ulteriori meriti a livello nazionale. Grazie.

Guido Elmosi:

Direttore della Cassa Edile di Milano

Il mio intervento è rivolto a specificare, dopo cinque mesi di applicazione e di sperimentazione, l'essenza che a mio avviso dovrebbe avere il DURC.

Stiamo precipitando verso un adempimento e dobbiamo ricordarci che Il DURC è uno strumento, non è un adempimento. Dobbiamo concepirlo come strumento di controllo della regolarità contributiva. Il nostro obiettivo, quindi, non è emettere il DURC, ma verificarne la regolarità sottostante. Dobbiamo dare alle aziende la possibilità affinché si determinino le condizioni perché ci sia la regolarità. Ecco il nostro compito.

Se vogliamo che questo avvenga, dobbiamo avere gli strumenti che, per ogni singola Cassa Edile, ci consentano di effettuare quelle verifiche, quei controlli e quegli accertamenti che per ogni singola Cassa sono le modalità operative. Noi abbiamo un sistema di informazioni che merita di essere affinato, a mio giudizio, anche in relazione a questa grandissima innovazione.

Se non cominciamo a rivedere il sistema delle informazioni pervenute - cominciando dal Mut - non riusciremo ad avere la possibilità di controllare tutta quella serie di informazioni incrociate che dovrebbero consentirci di poter dire che la situazione certificata è coerente con la realtà.

Mi piacerebbe poter avere accanto alla denuncia del cantiere, l'indicazione del DURC di corrispondenza che legittima l'esecuzione di quel lavoro. E' un mezzo che consentirebbe di verificare che ogni lavoro cantieristico sia eseguito con la presenza di un DURC che ne legittimi l'esecuzione. Non sto parlando dei lavori pubblici ma dei lavori privati che devono essere certificati, non solo nella fase di avvio del cantiere ma per tutti i subcontratti successivi.

Noi, sulla base delle regole che ci siamo dati, andiamo ad attestare delle irregolarità per fatti formali, per alcune circostanze. E non si venga a chiedere ai direttori di valutare con discrezione le singole situazioni di fatto. Nell'esercizio di pubbliche funzioni questo non è consentito.

Quindi, bisogna che le regole siano tali da riconsiderare le situazioni per cui, a fronte di un'irregolarità da 200 o 300 euro, facciamo partire dei procedimenti per falso in fase di autocertificazione per le imprese che vengono colte in uno stato di irregolarità.

E' indispensabile risolvere situazioni di questo genere che stanno provocan-

do nelle amministrazioni un enorme dispendio di tempo e forse varrebbe anche la pena che nei DURC stessi ci fosse per le Casse Edili lo spazio per dare delle motivazioni sul

perché il DURC risulta irregolare. In taluni casi agevolerebbe l' informativa che le pubbliche amministrazioni spesso ci sollecitano. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

Giovanni Gemin:

Vicepresidente della Cassa Edile di Biella

Buongiorno a tutti, prima di tutto porto i saluti del mio presidente, assente per impegni inderogabili. La Cassa Edile di Biella è forse una delle più piccole d'Italia ma, se mi consentite la battuta, nelle botti piccole c'è il vino buono!

Porto l'esperienza che abbiamo costruito in provincia.

Dal 2004 abbiamo costituito un osservatorio proposto sia dai sindacati che dagli imprenditori. Questo protocollo è stato firmato in prefettura e sottoscritto dalla Provincia, da tutti i Comuni di Biella, dalle cinque comunità montane, dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dall' INPS e dall'INAIL, dalla Spresal, da tutti gli ordini dei professionisti (geometri, periti, architetti, ingegneri), dalla Camera di Commercio, dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dalla questura e, ultima in ordine di tempo, dalla Regione Piemonte come partner.

Cos'è questo osservatorio?

Riunisce tutti i cantieri della provincia di Biella.

Grazie alla Regione, siamo riusciti a fare un modello unico per quanto riguarda le denunce preliminari, quindi in provincia c'è un solo documento e, grazie alla Camera di Commercio di Biella, siamo riusciti a ottenere la fornitura gratuita per tutti Comuni, i professionisti e gli aderenti del certificato e della firma digitale.

Quindi tutti i professionisti e i comuni inviano a Spresal e alla Direzione del Lavoro le denunce preliminari in via telematica. Chiaramente quando siamo partiti con l'osservatorio volevamo che tutti gli aderenti avessero un ritorno. Su questo ritorno stiamo ancora lavorando, perché vogliamo unificare tutti i modelli in provincia, sia per quanto riguarda la Dia che per l'inizio attività cantiere. C'erano 1500 cantieri in provincia fino ad un anno fa. Invece, dall'inizio dell'anno, noi abbiamo visto che all'interno di questo osservatorio ci sono 2690 cantieri aperti.

Non voglio fermarmi qua perché il mio intervento era di richiesta agli organismi nazionali.

Visto che noi ci siamo certificati e abbiamo la posta e la firma digitale, visto che si parla di contraffazione, di rallentamenti, vorremo avere la possibilità di sperimentare che la Cassa Edile, oltre che inviare i DURC alle imprese, li invii direttamente anche ai comuni di residenza dei can-

tieri in via telematica. Noi non vogliamo essere primi delle classe, ma oggi sentivo il presidente che parlava di costituire un osservatorio e il direttore spiegare la PEC: noi abbiamo sperimentato con successo entrambe le cose e ora vorremmo cimentarci con questa altra sfida. Non chiediamo niente perché abbiamo già strumenti. Vogliamo solo provare nuove

strade, per riuscire ad abolire anche quelle minime possibilità di contraffazione del DURC.

La seconda cosa è far sì che il DURC richiesto per un determinato cantiere vada solo nel comune di residenza del cantiere e non vada, come in alcuni casi è emerso, in altri posti.

Vi ringrazio.

Sergio Carola:

Direttore della Cassa Edile del Molise

Buonasera a tutti.

Non vogliamo, come Molise, essere troppo presenti.

Il presidente ha fatto un intervento di carattere “politico”, io riporto le considerazioni che sono state fatte in una riunione organizzata dal presidente della Cassa Edile di Bari con tutti i direttori di Puglia, Calabria, Basilicata e Molise in vista di questo congresso, per dare un contributo sull'evoluzione dello sportello unico e sul rilascio del DURC. Da tutti è stato evidenziato il rilevante ruolo che hanno assunto le Casse Edili con la funzione di soggetto riconosciuto al rilascio del DURC, con l'auspicio che in tempi brevi il DURC possa certificare anche la regolarità sulla congruità dei contributi e sul controllo delle ore effettivamente lavorate, con l'esclusione delle assenze non retribuite.

Questo è un fenomeno che penso molti di noi hanno potuto verificare.

Nella mia Cassa ho visto che diverse imprese, con 10 dipendenti, denunciano mediamente 40 ore di lavoro ordinario, il resto lo vanno a incasellare nelle assenze/permessi non retribuiti.

Questo comporta eludere la contribuzione in maniera evidente, e siamo costretti ad emettere un DURC positivo perché, nell'ambito delle delibere del comitato, l'impresa rispetta le direttive.

Da questa riunione sono emerse alcune considerazioni per una migliore funzionalità del sistema operativo che ha ovviamente bisogno di particolari attenzioni per eliminare alcune disfunzioni, scotto inevitabile per la novità e la complessità dell'oggetto.

Alcune sono state già poste in evidenza dai relatori che mi hanno preceduto, però vorrei ribadire anch'io che la richiesta del DURC per Sal è stato finale deve essere consentita solo agli enti appaltanti, come d'altra parte avveniva per le richieste cartacee. Per evitare l'inserimento di dati di cui non si potrebbe avere riscontro e certezza, il DURC dovrebbe riportare la dicitura del lavoro oggetto di certificazione e il tipo di richiesta a cui si riferisce tale aggiudicazione, al fine di evitare la tentazione di trattare il DURC in modo non legittimo e, al contempo, dare l'opportunità a tutti i soggetti interessati di capire subito a quale richiesta e lavoro si riferisca il DURC.

Dell'invio della posta tramite raccomandata abbiamo parlato: si era detto di evitare le raccomandate A/R: fin quando non sarà attivata la pec, sarebbe

meglio eliminare la ricevuta di ritorno.

Quali sono i contributi che le nostre Casse vogliono dare per risolvere alcuni problemi legati alla nascita appena avvenuta dello sportello unico?

La possibilità di riaprire la pratica prima della stampa del certificato, nel caso di una valutazione errata, cosa che attualmente non è permessa, mentre è permessa se riguarda la fase dell'istruttoria. Riportare la riapertura oltre che per l'istruttoria, anche per la validazione, se nel frattempo si verifica che l'impresa regolarizzi la propria posizione.

E' stato evidenziato che INPS e INAIL, specialmente nelle province pugliesi, utilizzano quasi interamente i 28 giorni e si avvalgono

del silenzio assenso.

Chiediamo la certezza che il sistema registri l'emissione del DURC e non permetta (come a volte si è verificato) che, dopo la stampa del DURC, l'INPS o l'INAIL possano di nuovo variare l'istruttoria, con la conseguenza che il sistema riproponga di nuovo la stampa del DURC con lo stesso numero di protocollo ma evidentemente con risultati diversi.

Per quanto riguarda la BNI, è auspicabile avere una ricevuta dell'invio del file delle imprese regolarizzate per controllare che quanto inviato e registrato abbia gli stessi dati, cosa che alcune volte non si è verificata. Vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona giornata.

Marcello Nestori:

Direttore della Cassa Edile di Frosinone

Buonasera a tutti. Il mio sarà un breve intervento per segnalare due questioni relative al DURC. Ovviamente il DURC è una tappa fondamentale per le nostre Casse Edili perché ha dato valenza ed importanza ai nostri enti. Ci ha responsabilizzato, infatti tutte le imprese che ci chiedono notizie, le chiedono anche in merito all'INPS e all'INAIL e qui, mi spiace dirlo, arrivano le note dolenti.

Noi abbiamo emesso dal 1 gennaio al 31 maggio 1054 DURC: nel 53% dei casi l'INPS non ha risposto, nel 6% non ha risposto l'INAIL e quindi questa è già una situazione anomala.

Ma l'anomalia più evidente è questa: fra marzo e aprile 2006 abbiamo rilasciato quattro DURC ad un'impresa e abbiamo aspettato invano 28 giorni il parere dell'INPS.

Al quinto DURC rilasciato, l'Istituto di previdenza ci ha risposto dicendo che l'impresa va considerata irregolare in quanto non iscritta all'INPS.

Questo è un caso che volevo semplicemente sottoporre alla vostra attenzione. Poi c'è il caso più semplice, quello inerente l'archivio anagrafico.

Poiché i dati per il DURC rispecchiano quelli dell'INAIL, e a volte non coincidono o non sono aggiornati, se l'impresa è "Eredi Rossi Mario" ci troviamo ancora nella condizione di avere lo stato relativo a Rossi Mario, passato a miglior vita, e quindi dobbiamo aggiornare lo stato stesso.

Concludo il mio intervento ribadendo che il DURC è uno strumento eccezionale, almeno per quanto riguarda la Cassa Edile di Frosinone.

Noi abbiamo rilasciato 920 DURC regolari, l'88% del totale, mentre il 12% è irregolare.

Un risultato che non può far altro che farci piacere.

Grazie e buona giornata.

Paolo Bertolucci:

Direttore della Cassa Edile di Siena

La data storica di avvio del DURC non è il 1 gennaio 2006 ma il 5 dicembre 2005, quando la Direzione Generale per le attività ispettive del Ministero del Lavoro ha inviato una lettera alla Direzione Centrale Entrate Contributive dell'INPS, affermando che i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti non hanno obbligo di DURC.

Ho riletto molte volte questa lettera, ne ho fatto partecipi i colleghi della Toscana, ho inviato una lettera alla CNCE in data 2 gennaio e un sollecito in data 11 marzo e ancora nutro dei dubbi.

La Direzione cita normative che si riferiscono agli appalti privati, per giustificare che i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti negli appalti pubblici non avrebbero l'obbligo del DURC.

Successivamente, la Direzione Centrale Rischi dell'INAIL, riferendosi a quanto dice la Direzione attività ispettiva INPS, ha inviato una lettera alle strutture territoriali affermando: “Nel prendere atto degli indirizzi ministeriali, sui quali peraltro potrebbero intervenire ulteriori chiarimenti, si ritiene opportuno precisare che, indipendentemente dalla decorrenza dell'obbligo di dimostrare la regolarità, l'Istituto è tenuto a rilasciare la certificazione tutte le volte che ne sia richiesto”.

Possiamo anche sbizzarrirci sulle modalità tecniche e burocratiche ma se non risolviamo il problema della mancanza di un organo di indirizzo univoco fra INPS, INAIL e Casse Edili che ci dica - una volta per tutte - sugli indirizzi fondamentali se c'è obbligo di DURC o meno, noi non possiamo lavorare.

Solo un cenno sul discorso inerente i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti.

Questa lettera parte da un organismo nazionale che dà istruzioni all'altro organismo che è partner del sistema DURC. Se i tre organismi non dialogano e non stabiliscono in maniera univoca quali sono le indicazioni, non andremo da nessuna parte!

Io non credo affatto, a differenza del collega che mi ha preceduto, che il DURC sia un cosa eccezionale perché - diciamolo francamente - se non andiamo nei cantieri a vedere le cose come stanno non risolveremo mai i problemi. Io comprendo e condivido che si siano fatti passi da gigante, ma prima di passare all'enfasi andiamo con calma.

Vi leggo solo una parte della lettera che ho scritto: “Nel momento in cui

decola il grande progetto nazionale sul DURC, proprio il massimo organo ispettivo sostiene che coloro che non hanno dipendenti non devono dimostrare alcunché, né di esistere sui cantieri, né di versare contributi all'INPS né di essere assicurati all'INAIL. E' proprio dall'obbligo del DURC che i lavoratori autonomi o le imprese che non hanno dipendenti possono essere sottoposti a controlli adeguati per accertare non solo la loro personale regolarità contributiva, ma anche se in cantiere sono davvero soli o se ci sono i loro "aiutanti". Possono essere considerati tali o c'è un contratto da lavoro dipendente? Se la ratio della norma è il contrasto del lavoro sommerso, è aberrante escludere proprio quelle attività che dichiarano di non avere dipendenti. Fanno sinceramente sorridere le considerazioni finali dell'autorità ispettiva nella lettera del 5 dicembre che dice testualmente "che il DURC è riferibile solamente alle imprese che abbiano lavoratori dipendenti e ciò proprio con la finalità di tutelare questi ultimi e di contrastare lavori irregolari". Ma la Direzione Generale è a conoscenza che le problematiche connesse al lavoro nero non riguardano coloro che sono già dipendenti,

ma coloro che non lo sono o che lo dovrebbero essere?

Inoltre questo aspetto del lavoratore autonomo e delle imprese senza dipendenti nella procedura telematica consente anche alle imprese che i dipendenti ce li hanno di svicolare, perché basta cliccare "lavoro autonomo" e la domanda DURC non arriva alle Casse Edili, va agli istituti".

Io vi posso raccontare l'esperienza di Siena. Ho chiesto ai direttori di INPS e INAIL se loro, come istituti, dovessero accertare se effettivamente sono lavoratori dipendenti o meno.

Si sono rifiutati sostenendo che gli istituti non sono tenuti a fare questa verifica.

Abbiamo messo in moto un meccanismo di questa portata e poi, intrinsecamente, abbiamo dato la possibilità di svicolarlo in maniera così semplice nella procedura.

Non sappiamo a monte chi dice la verità e io su tutti questi aspetti vorrei chiarezza.

Prendo atto che nella relazione del presidente si è parlato dell'opportunità di una cabina di regia. Facciamola, non aspettiamo ancora perché siamo già molto in ritardo.

Grazie e buona giornata.

Pietro Murru:

Direttore Edilcassa della Sardegna

Io penso che la dimostrazione del successo del DURC come strumento veramente efficace nel nostro settore sia ben rappresentata da questa platea e quindi va dato il giusto merito a chi questo DURC l'ha pensato. Peraltro io devo confessare che non credevo che quest'innovazione fosse così portatrice di benefici quali quelli che stiamo vivendo e che tutti hanno riconosciuto. Non c'è stato nessuno che ha detto che il DURC è uno strumento che non va bene.

L'Italia non è certo un Paese che si distingue per la burocrazia. E' necessario sotto il profilo dell'efficienza trovare innovazioni che migliorino il nostro lavoro.

Quindi va dato atto anche al Comitato della bilateralità che ha lavorato benissimo, al gruppo di tecnici che hanno inventato e innovato. Però bisogna avere il coraggio di proseguire lungo la strada dell'innovazione: la pec è sicuramente uno strumento che migliora l'efficienza e l'economicità però bisogna che a correre non sia solo il nostro sistema, il sistema delle costruzioni, bisogna che di pari passo avvengano anche miglioramenti nell'INPS e nell'INAIL.

Molti che mi hanno preceduto lo hanno sottolineato. Noi probabilmente stiamo correndo ad una velocità superiore a quella dell'INPS e dell'INAIL, ma non è pensabile attendere tempi così lunghi per le pratiche ed i responsi.

Quindi bisogna armonizzare i nostri tempi, istituire un comitato per far sì che INPS ed INAIL recuperino il ritardo che hanno nei confronti del nostro sistema.

Non bisogna sedersi, bensì pensare a nuove norme sempre con l'obiettivo di diminuire i carichi del nostro lavoro e creare nuova economicità.

Si è parlato di codice identificativo gara che preclude, se noi non controlliamo l'impresa ma il lavoro, la congruità del lavoro nel suo complesso.

In Sardegna abbiamo sperimentato la congruità nel nostro sistema, la usiamo non come strumento che poi crea debiti dell'impresa ma come strumento di studio, di monitoraggio dell'impresa che partecipano a quel lavoro e diventa uno strumento dissuasivo.

Quindi questo cig si sposa bene con la logica e la filosofia della BNI. E allora bisogna avere il coraggio e la forza, secondo me, di pensare a nuove innovazioni.

Questi due strumenti consentono di monitorare il lavoro, cioè tutte le imprese che partecipano al processo produttivo, e se la BNI fosse estesa come con-

retto all'INPS e all'INAIL consentirebbe di avere una serie di dati che possono determinare - se messi in rete - una notevole riduzione dei tempi di risposta del DURC, ma soprattutto dei tempi di lavorazione.

Stiamo parlando di un crollo potenzialmente fino al 50% del lavoro, quindi immaginiamo quanto risparmio. La BNI somiglia molto alla centrale rischi interbancari, con questa differenza: una banca che chiede un responso alla centrale - un sistema sicuramente più evoluto del nostro - ottiene la risposta dopo 5 minuti. Perché? Perché tutte le banche sono

costrette a segnalare una serie di circostanze che riguardano l'andamento delle imprese o dei soggetti che ricorrono al credito bancario. Quindi proviamo a fare un ulteriore sforzo con l'obiettivo di ridurre i tempi e di essere più efficaci e di realizzare anche nuove economie, guardando anche all'esterno perché non bisogna essere autoreferenziali.

Abbiamo fatto molto, cerchiamo ulteriori spinte per migliorare il nostro lavoro, trasmettere una nuova efficienza e dare un messaggio al sistema paese.

Grazie

Francesco Tieni:

Presidente della Cassa Edile di Verona

Buonasera a tutti.

Non voglio ripetere ciò che è stato già detto, ma permettetemi di fare un intervento legato ad una novità che noi tutti perseguiamo da qualche anno, il DURC, inizialmente astrusa ma che ha assunto col tempo una sua forma e una concretezza e che oggi, ve lo dico col cuore, è per me e per la Cassa Edile di Verona qualcosa di veramente innovativo.

Ho seguito questo percorso con grande entusiasmo perché abbiamo costruito qualcosa che era impensabile in quanto sappiamo bene quanto le beghe politiche avrebbero potuto portare fuori binario l'idea iniziale.

Invece, ci siamo preoccupati di creare qualcosa al servizio di tutti noi e delle imprese legalitarie.

Spero che questo DURC non venga modificato in modo da disattenderne lo spirito iniziale perché abbiamo finalmente qualcosa che ci salvaguarda: quindi teniamocelo ben stretto, al di là delle rettifiche che il direttore della nostra CNCE nazionale e il presidente hanno ampiamente illustrato, al di là di queste innovazioni che indubbiamente vanno apportate.

Lo dico con l'entusiasmo che ci ha guidato a Verona, insieme con la controparte sindacale con cui ci siamo trovati e continueremo a trovarci molto bene. Nella realtà locale è giusto dire che le cose vanno bene: a Verona due anni fa abbiamo iniziato un percorso con il Comune in via sperimentale, anticipando il DURC con una convenzione che ha permesso alle imprese di avere questo documento in forma ufficiosa ma consolidata nell'oggettività e nel rilascio, per cui siamo arrivati un mese fa a concretizzare il tutto con un convegno che ha avuto un grande successo nell'informazione agli enti pubblici, alle strutture pubbliche e anche ai privati. Il privato è stato parzialmente incamerato in questa nuova realtà anche se non è regolamentato nei termini giusti. E' sufficiente per il momento? Non credo.

Avremo modo di completare l'anello con il privato, perché è giusto che non ci siano delle disparità fra chi opera contemporaneamente sui due campi.

Vi ringrazio per l'attenzione e scusate se mi sono dilungato.

Salvatore Merella:

Presidente della Cassa Edile di Sassari

Credo che l'indice di gradimento del DURC lo debbano dare solo ed esclusivamente le imprese. Uno degli indici del gradimento sono i tesoriери, Torretta dell'Ance, gli altri delle tre organizzazioni sindacali che hanno visto come col DURC siano aumentati notevolmente gli introiti e gli incassi.

Personalmente non sono contento, perché sono il primo ad essere danneggiato: ho fatto questo mestiere per 40 anni, ho sempre pagato, c'era il DURC locale nel nord della Sardegna e riuscivo ad averlo in 3 giorni, perché ero il presidente. Ora, nonostante io sia ancora presidente, lo ricevo in 15 giorni. Questo comporta un incasso ritardato di 15 giorni, perché mi dicono "Se non c'è il DURC non ti pago."

Il 70% delle nostre imprese iscritte sono regolari. Ho avuto modo di parlare con loro e tutti si lamentano della lentezza del DURC, non c'è gradimento. Si dovrebbero trovare dei correttivi, provare almeno a depenalizzare i costruttori. Perché ai costruttori nel privato danno la validità a 30 giorni e a noi continuano a martellarci col primo, secondo e terzo certificato? Perché siamo penalizzati noi appaltatori pubblici? La maggior parte delle imprese associate e non, con la mia indagine personale, risultano insoddisfatte. Il congresso non può e non deve diventare un'autocelebrazione. Seconda osservazione. Dovete sapere che in Sardegna abbiamo la sfortuna di avere una Soa regionale: 6 mesi fa la commissione della Soa regionale ha bocciato l'iscrizione di un'impresa che aveva presentato un DURC irregolare.

Con questo DURC irregolare l'impresa ha fatto ricorso al Tar e ha vinto la causa, dicendo che finché l'irregolarità non era dimostrata, l'impresa non poteva essere considerata irregolare.

Quindi mi viene il dubbio che se qualcuno si alza e ricorre al Tar il DURC non valga niente. Un'ultima osservazione. In questi momenti di incontro abbiamo molto da imparare. Quello che mi dà fastidio sono le persone che stanno fuori a lamentarsi, senza farlo qui davanti a tutti, così si danno dei falsi segnali. Io vorrei anche che la prossima volta ci presentassero quel libretto verde dove c'era la compilazione dei bilanci di tutte le Casse Edili e da cui si imparava molto.

Così un presidente, confrontando il proprio bilancio con quello altrui, può rendersi conto se è nella media o meno.

Diego Ballarin:

Direttore del Fondo Prevedi



Buonasera a tutti e grazie a nome di tutta l'amministrazione del Fondo agli organizzatori di questa iniziativa per averci dato la possibilità di incontrarci.

Credo di essere un esecutore rigido delle regole che disciplinano il nostro Fondo pensione, poi, dopo aver ascoltato l'intervento di Aggujaro, mi sono ricreduto.

Ricorderete che, prima di assumere la direzione di Prevedi, quando il fondo aveva 2500 iscritti, in una delle prime occasioni dissi: "Il Fondo Prevedi è appena nato, ha come tutti i fondi negoziali una strada in salita da percorrere, ma rispetto a loro ha una marcia in più: le Casse Edili".

Devo dire che, a distanza di due anni, questa mia convinzione si è rafforzata. Abbiamo un settore di ampia potenzialità, come numero di iscritti alle Casse Edili, che ha trovato poca rappresentanza nel numero di iscritti al fondo pensione: si parla di 25.000 iscritti su un totale di 500.000 iscritti regolari alle Casse Edili.

Forse si tratta di un risultato non rappresentativo, ma io che ho vissuto l'iter di sviluppo di altri fondi pensione, posso dirvi che in due anni il raggiungimento di 25.000 iscritti è un obiettivo lusinghiero, ma dobbiamo continuare, altrimenti le lusinghe verranno rimpiazzate dalle delusioni. Sapete che la conseguenza della maturazione della crescita del fondo è non solo lo sviluppo delle adesioni ma anche la crescita e lo sviluppo di altri processi, come l'erogazione delle prestazioni e l'uscita dei lavoratori dal fondo pensione. E quindi anche le iniziative promozionali che non abbiamo abbandonato ma alleggerito, torneranno fra le priorità della nostra azione.

Questa pressione l'avevamo alleggerita per fare spazio al conseguimento di altri obiettivi che l'attuale fase di sviluppo del fondo ha reso necessari per l'utilità stessa dei nostri iscritti.

Sapete che abbiamo pubblicato ieri il bando per la selezione dei gestori finanziari: è dunque aperta ufficialmente la gara, con un patrimonio che raggiungerà nei prossimi mesi i 30 milioni di euro, che quindi esige una gestione profes-

sionale, capace di garantire agli iscritti un'integrazione della loro pensione pubblica, quella che viene erogata dagli enti obbligatori.

Per chi avrà la curiosità di dare un'occhiata ai materiali della gestione, questa verrà avviata - come tipicamente avviene per i fondi pensione nella prima fase - con una sola linea di investimento, strutturata però su più profili. Si è tentato di anticipare con l'obiettivo di minimizzare i costi e di rendere più efficienti le prestazioni ciò che è nel calderone della riforma sul Tfr, il decreto 252 del dicembre dello scorso anno, il quale come ben sapete prevede non solo tutta la questione del cosiddetto silenzio-assenso, ma anche obblighi di dotarsi di linee di investimento con particolari caratteristiche.

Noi abbiamo ritenuto di anticipare questa normativa ancora prima che vada in vigore e quindi la nostra unica linea di investimento contiene già in embrione quelle che saranno le future plurilinee del fondo pensione, fra cui anche una linea a rendimento garantito.

Quindi un passaggio rapido, fluido che si caratterizza con un'informativa a tutti gli interlocutori privilegiati del fondo, per cui anche le Casse Edili, ma principalmente ai nostri interlocutori finali, che sono gli iscritti. D'altra parte voi siete stati gli autori di una crescita nei processi che caratterizzano il fondo, conoscete il ruolo fondamentale che le Casse Edili hanno nell'ambito del processo di adesione e di contribuzione al fondo. Siete stati voi, Casse Edili, gli autori di uno sviluppo notevole, perché il 2004 è stato un anno di grande rodaggio e quindi di crescita, di invenzione di questi processi che insieme siamo andati a strutturare.

Il 2005, invece, è stato l'anno di massimo consolidamento e quindi si sono visti, anche in termini di efficienza e risultati, i progressi che tutti insieme abbiamo portato a casa, in

termini di rapidità delle registrazioni di questi dati e di efficienza delle contribuzioni che arrivano per il tramite della Cassa Edile dalle aziende e quant'altro.

Certo, c'è ancora della strada da fare insieme per migliorare questi processi.

Qualche volta mi avete conosciuto come un inflessibile esecutore del mandato che il consiglio di amministrazione mi ha affidato per far rispettare i tempi, gli accordi e le scadenze.

Ma ci tengo a ribadire, e spero che ci sia questa consapevolezza, che nessuno di noi è un accentratore quindi anch'io quando mi trovo a sollecitare o a richiamare non lo faccio mai con lo spirito del despota, ma con quello dell'intesa e della finalità che ci accomuna e continuerà ad accomunarci sempre, finché lavoreremo per il settore edile: l'interesse dell'iscritto al fondo pensione, perché alla fine quello è il nostro punto di riferimento in tutti i discorsi, in tutti i processi che andiamo a disegnare. E' anche il momento questo, visto che siamo in una fase decisiva di crescita e consolidamento del fondo, per riflettere sugli obiettivi che insieme abbiamo realizzato e per cercare di migliorarli.

Abbiamo citato prima, ad esempio, l'avviso da inviare alle aziende riguardante lo status di iscritto al fondo pensione di un lavoratore dipendente dell'azienda medesima.

Sappiamo che si tratta di un processo efficace nei risultati, che passa attraverso la Cassa Edile la quale non appena visualizza il lavoratore nella propria denuncia contributiva, comunica al Fondo Prevedi il codice fiscale del lavoratore e in cambio ottiene la segnalazione dello status o meno di iscritto al fondo pensione e rigira questa informazione all'azienda.

Sicuramente è un controllo efficace, perché nulla sfugge a questa maglia, ma è anche un controllo inefficiente sia nei confronti della

Cassa Edile costretta a lavorare a questa immensa mole di dati, sia nei confronti dell'azienda perché questa viene a conoscenza dei lavoratori iscritti al fondo solamente in un momento successivo all'invio della denuncia contributiva, a causa dei tecnicismi che stanno dietro a questo processo.

E allora l'obiettivo di prossima realizzazione sul quale stiamo lavorando da tempo con Mauro Miracapillo e con la CNCE è quello di consentire, nel momento stesso in cui l'azienda invia la denuncia attraverso il MUT, di sapere che il lavoratore è iscritto al fondo e di conoscere la data da cui è iscritto al fondo, quindi la data - senza margine di dubbio - da cui decorre l'obbligo contributivo.

Mi avete sensibilizzato anche su un altro aspetto: dal momento in cui il lavoratore esce dal fondo pensione, è opportuno che l'intero settore, quindi anche il nostro interlocutore Casse Edili, sia informato della cessazione di quest'obbligo contributivo.

Sarà possibile realizzare in tempo reale anche questo obiettivo.

Poi, alla ripresa del rapporto lavorativo, se il lavoratore ha chiesto la liquidazione, non dovrà riattivare l'obbligo contributivo ma le Casse Edili saranno parte di questo meccanismo conoscitivo.

Questo è un segnale di miglioramento, che forse può sembrare scontato per gli operatori. Un segnale che mi sembra importante per dare l'idea di cosa sta maturando nei rapporti fra il Fondo e la Commissione Nazionale, rapporti che, certamente, produrranno risultati significativi.

Faremo altri sforzi per rendere maggiormente chiari alcuni meccanismi riguardanti il recupero da parte delle Casse delle contribuzioni insolute, non versate o quant'altro.

Altri aspetti riguarderanno le misure promozionali che stiamo studiando, misure di carattere sociale, per un intervento che sensibilizzi i lavoratori sul fatto che c'è un problema a livello pensionistico universalmente riconosciuto su cui abbiamo il dovere di intervenire per portare ai lavoratori dei risultati previdenziali che consentano loro una vecchiaia serena.

Non voglio dilungarmi oltre. Concludo dando un cenno sui risultati del fondo pensione: stiamo partendo adesso con la gestione professionale delle risorse. Naturalmente, come sapete, non siamo stati con le mani in mano nei due anni che hanno preceduto l'avvio del processo di gestione finanziaria. Abbiamo portato a casa un risultato che, dal 1 gennaio 2004 ad oggi, è di un incremento del 13% di valore delle quote del fondo.

E badate che questo è stato fatto non solo grazie agli incentivi di natura fiscale e ai buoni rendimenti costruiti con la gestione prudentiale del matrimonio.

Oltre queste due componenti è presente lo sforzo dell'intera organizzazione di rendere questo strumento il più economico, il più vantaggioso, il più efficiente possibile per i nostri lavoratori e qui voi Casse Edili avete avuto un ruolo fondamentale, perché grazie a voi e grazie alle attività che state facendo per il fondo, questo fondo ha potuto mettere da parte delle risorse che sono andate significativamente a riconoscere dei grossi vantaggi in termini di rendimenti agli iscritti.

Come sapete, tutto l'avanzo delle quote versate dagli iscritti - e non a caso la quota di iscrizione è stata ridotta - è stato ridistribuito agli iscritti.

Concludo, ringraziandovi ancora una volta, e vi do appuntamento sul territorio per le iniziative che mi auguro saranno numerose.

2006
9 Giugno



Massimo Frontera:

Giornalista di edilizia e territorio del "Sole 24 Ore"



Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro organizzato dalle Casse Edili. Sostituisco la collega Valeria Uva che doveva essere qui in veste di moderatrice ma si è trovata all'ultimo momento impegnata su un altro fronte: sapete che questa mattina si è tenuta una riunione del Consiglio dei Ministri e c'è la possibilità che Di Pietro possa sospendere il Codice Appalti: una notizia che ha scompaginato i programmi e gli impegni della mia collega che indegnamente sostituisco, vista la sua estrema competenza nella materia che oggi sarà oggetto d'esame. Mi scuso quindi anticipatamente per la mia insufficiente dimestichezza su

materie che non mi trovano ben preparato.

Comunque ringrazio le Casse Edili per avermi dato l'opportunità di ottenere una rapida competenza durante questa mattinata e mi fa anche piacere che a questo tavolo siederà il sottosegretario del Governo che spero non si sottrarrà alle sollecitazioni che potranno esserci nel corso del dibattito.

Come ripeto conosco poco i temi che vengo a trattare, quindi la mia sarà solo una breve introduzione che proverà rompere il ghiaccio per interventi più costruttivi.

Voglio anticipare solo i due temi che saranno il filo conduttore della mattinata. Il primo prettamente statistico, in quanto verranno elencate cifre e dimensioni riguardanti il volume dei documenti di regolarità contributiva finora rilasciati dalle Casse Edili; verranno esaminati inoltre i numeri della Banca Dati Informatica, numeri che danno il quadro esatto delle imprese incappate in irregolarità contributive, circa il 10% del totale.

Una percentuale che nel corso della mattinata verrà analizzata dettagliatamente. Il secondo tema, vero e proprio cuore del convegno, verterà sul rapporto tra le imprese e i soggetti abilitati al rilascio del DURC (Casse Edili, INPS ed INAIL).

Come sapete il DURC è inserito in un meccanismo burocratico: come tutti i meccanismi burocratici è sempre migliorabile e credo che verranno

no proposte delle soluzioni per snellire e velocizzare il sistema di rilascio e per migliorare il dialogo tra le imprese richie-

denti e gli enti abilitati al rilascio.

Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti.

Pierandrea Aggujarox:

Presidente CNCE



Nel salutarvi all'inizio di questa seconda sessione del nostro Convegno, sento il desiderio di rinnovare il mio ringraziamento per la vostra ampia presenza, segno di forte coinvolgimento nell'attività delle Casse Edili e, consentitemi di pensarlo, anche di apprezzamento per l'azione della CNCE.

Un particolare benvenuto agli importanti rappresentanti di istituzioni e parti sociali, che saranno poi i principali attori della mattinata.

Sarò breve con questa introduzione, perché oggi il mio compito è soprattutto di cercare di offrire qualche spunto di riflessione a coloro che poi interverranno, ma anche a voi che siete in sala.

Dopo il travaglio da voi e da noi vissuto all'inizio dell'anno per i gravi problemi tecnici del sistema applicativo del DURC, sembra ormai che la procedura operativa proceda con una buona fluidità, anche se, ovviamente, non possiamo non pensare a inevitabili incidenti di percorso che dobbiamo superare con l'impegno di tutti.

Impegno che - è quasi superfluo osservarlo - è stato forte in termini informatici, organizzativi e costi connessi.

Questo impegno non potrà diminuire di intensità, anche perché se è vero che è terminata la fase sperimentale, tuttavia è tutto il sistema DURC a costituire una audace sperimentazione innovativa, che andrà soggetta a continui monitoraggi e verifiche, non solo sul piano operativo ma soprattutto per gli aspetti regolamentari.

Sappiamo tutti che come Casse e Cnce siamo solo chiamati ad attuare e non a normare; essendo strumenti fatti per l'applicazione di disposizioni legislative e contrattuali.

E peraltro non possiamo e non dobbiamo sottrarci all'esigenza, sulla base dell'esperienza sul campo, di sottolineare aspetti sui quali occorrono chiarimenti, approfondimenti, implementazioni.

Già ieri abbiamo osservato come il DURC investa una vasta gamma di temi e discipline - appalti di opere pubbliche, lavori privati ed urbanistica, lavoro

autonomo e così via - che rendono necessaria una costante attenzione delle parti sociali e delle istituzioni competenti.

È stato più volte sottolineato che il DURC è nato con il lodevole intento di far crescere la regolarità nel settore edile e di perseguire quindi gli obiettivi di una più trasparente concorrenza tra le imprese, di rendere più garantita la posizione dei lavoratori, di diffondere la cultura della legalità in termini di diritti e sicurezza nei cantieri.

Questo è avvenuto con l'impegno delle associazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'edilizia, impegno tanto più coraggioso quanto delicato e complesso (per esprimersi in modo eufemistico) è il settore delle costruzioni.

Ebbene, se si è partiti dall'esigenza di creare, anche con il DURC, un nuovo ordine da realizzare con la concordia di soggetti portatori di interessi talvolta discordanti - la famosa concordia discors dei nostri avi - ebbene, se questo è vero, se è vero che perseguiamo un orizzonte nuovo, allora ciò che si deve assolutamente evitare è che attraverso il DURC si crei un nuovo disordine.

Mi spiego meglio richiamando la vostra attenzione su alcuni punti che mi sembrano fondamentali.

Primo: le delibere fin qui approvate dal Comitato della bilateralità - nel quale come noto sono rappresentate tutte le associazioni più importanti delle costruzioni - sono l'espressione della convinzione comune della necessità di definire regole uguali per tutte le Casse.

Occorre in materia la massima vigilanza affinché queste regole siano rispettate da tutti.

Ma è necessario altresì un continuo impegno delle parti sociali per chiarire diversi problemi, richiamati nelle relazioni e nei dibattiti di ieri pomeriggio.

Non dobbiamo rischiare deviazioni, alibi e anche disorientamenti, conseguenti a mancanza di chiarezza sulle normative.

A proposito di rischi, ci viene sollecitata da più parti l'attenzione sul problema delle imprese che sono fuori dalle Casse Edili e che non sono soggette ad alcuna verifica tramite la Banca nazionale, che riguarda esclusivamente le imprese irregolari già iscritte alle Casse stesse.

Secondo: Ogni DURC emesso è la risultante di un procedimento unitario che coinvolge Inps, Inail e Casse Edili.

È chiaro anche che allo stato attuale ognuno degli enti accerta la regolarità dell'impresa secondo i propri criteri normativi, richiamati nella convenzione dell'aprile 2004.

Tuttavia su alcuni aspetti di fondo è necessario un indirizzo univoco, che non può essere chiesto al Comitato tecnico del DURC, la cui attività - sicuramente da apprezzare - è comunque soltanto quella ad esso demandata, e cioè di eseguire quanto stabilito nella ricordata Convenzione del 2004.

Ripetiamo quindi oggi ciò che abbiamo sottolineato ieri: è indispensabile un forte e credibile coordinamento centrale, capace di sovrintendere e stabilire criteri precisi e certi sull'attività degli Enti istituzionali e delle Casse e in grado di evitare iniziative improvvisate.

Terzo: Il pericolo maggiore di una spinta verso il disordine deriva dalla possibilità che emettano il DURC soggetti non riconducibili alla Convenzione del 2004, che pertanto non fanno parte del sistema unitario delle Casse Edili e di conseguenza non sono in grado di verificare la regolarità dell'impresa sul piano nazionale.

Ritengo di dover affermare con decisione che non possiamo accettare diverse e disinvolve

interpretazioni e che dobbiamo pervenire ad un chiarimento definitivo, nella linea auspicata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail, nella delibera recente che tutti conoscete.

Quarto ed ultimo punto: Con il decreto 276 del 2003 è stato dato alle Casse Edili l'altro della capacità di svolgere una funzione pubblica - l'emissione del DURC - pur essendo esse enti privati gestiti dalle parti sociali. Questa "laurea", che nasce dal riconoscimento di una valida e collaudata esperienza, determina l'estensione del ruolo delle Casse Edili e della loro presenza, soprattutto l'espansione nel lavoro privato, che, come noto, rappresenta circa l'80% del settore.

È una laurea che comporta un forte impegno, come più volte ho rilevato, e che tuttavia non deve farci soprassedere dalla ricerca di una sempre maggiore qualità dell'attività delle Casse Edili.

Ricordiamo sempre che l'affermazione delle Casse Edili, del loro ruolo, si è realizzata non in forza di norme di legge, bensì per la loro abilità a costituire sul territorio un soggetto in grado di attuare importanti normative contrattuali, realizzare benefici per i lavoratori, porre in essere importanti mutualizzazioni tra le imprese, contribuire alla trasparenza e regolarità del settore.

Come CNCE siamo quindi convinti che l'onere del DURC non deve farci trascurare l'obiettivo della qualità delle nostre gestioni, che devono mirare alla produttività della spesa e ad evitare spese improduttive, che sono oneri impropri per le imprese ed i lavoratori. Concludo passando alla presentazione dei partecipanti di stamane, i cui interventi saranno regolati dalla dott.ssa Valeria Uva, del Sole 24 ore.

Penso peraltro che sia utile che prima prenda la parola il dott. Fabio Bacchini dell'Istat, che segue l'attività delle Casse Edili.

La sua comunicazione potrà fornire a tutti noi utili riferimenti per valutare, direi su un piano più scientifico, le nostre impressioni, abbastanza generalizzate, sugli aspetti positivi del DURC in termini di iscrizione alle Casse Edili.

Riguardo ai nostri ospiti di stamane, siamo tutti molto lieti della partecipazione del Senatore Antonio Montagnino, neo Sottosegretario del Ministero del Lavoro.

Lo ringraziamo molto per aver dedicato una delle sue prime uscite pubbliche al nostro Convegno, anche a conferma dell'importanza che il DURC riveste nella lotta contro il lavoro irregolare e del ruolo che in materia spetta al Ministero.

Siamo molto grati per la loro presenza ai Presidenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza di Inail e Inps, Guerisoli e Lotito, i quali ci porteranno l'esperienza degli Istituti assieme ai quali stiamo gestendo il DURC.

Interverrà anche il Dott. Roberto De Lorenzis Segretario generale dell'Associazione nazionale consulenti del lavoro, con la quale, come lui stesso credo vi dirà, stiamo avviando un'importante collaborazione, essendo i consulenti compagni di viaggio nostri e delle imprese, e non solo nell'avventura del DURC.

Grazie infine agli esponenti delle parti sociali del nostro settore, i Segretari di Fillea e Filca Mauro Macchiesi e Pino Virgilio, il dott. Pagliuca dell'Ance ed il Segretario nazionale di CNA - costruzioni, Giuliano Sciarri.

Inutile ricordare che essi sono tra i principali autori e protagonisti del DURC.

Ho concluso e Vi ringrazio e cedo la parola al dott. Fabio Bacchini.

Fabio Bacchini:

ISTAT



Buongiorno a tutti. Il mio lavoro consiste nell'elencare numericamente i dati inerenti le costruzioni anche attraverso la collaborazione delle Casse Edili.

Ringrazio il Presidente, le parti sociali e le Casse Edili per l'invito.

Proverò a fornirvi alcuni dati numerici che forse saranno utili al dibattito.

Obiettivo dell'intervento è presentare i risultati della collaborazione già da alcuni anni attiva tra ISTAT e Casse Edili e approfondire sotto un duplice aspetto i dati fin qui raccolti: in che modo i dati raccolti dalle Casse Edili sono effettivamente rappresentativi dell'universo

edilizio e come rintracciare le prime evidenze inerenti all'applicazione del DURC e quindi verificare se il numero delle imprese e il numero degli occupati sia effettivamente aumentato.

Ricordo che la collaborazione tra ISTAT e Casse Edili è iniziata tre anni fa, una collaborazione regolata da un'apposita convenzione firmata dalla stessa ISTAT e dalle parti sociali.

Cosa troviamo nella parte numerica frutto di questa collaborazione?

Ogni mese trenta Casse Edili vengono “molestate” dall'ISTAT e ci forniscono dati sugli andamenti aggregati per tre variabili: il numero di imprese, di operai apprendisti e di ore lavorate.

Abbiamo quindi informazioni mensili su circa 50.000 imprese e 250.000 operai: si tratta di una mole informativa imponente.

Altro aspetto della collaborazione riguarda il beneficio delle imprese: ricevendo i dati dalle Casse Edili, non inviamo alcun modello alle imprese e queste ultime non hanno nessun onere statistico.

Dai dati ricevuti proviamo ad estrapolare un indicatore sulla produzione per capire cosa sta accadendo nel settore delle costruzioni. Quindi stimiamo una funzione di produzione in cui cerchiamo di mettere insieme informazioni provenienti dalle Casse Edili (la dinamica delle ore lavorate) con gli acquisti di materie prime (inteso come indicatore del fatturato nazionale).

La novità di quest'anno è che questo indice di produzione viene diffuso, attraverso comunicato stampa, ogni tre mesi (circa 80 giorni dopo il periodo di riferimento).

In pratica l'indicatore costituisce il riferimento per la stima degli investimenti in costruzione; un indice che successivamente viene inviato ad Eurostat come stima preliminare.

L'ultimo numero del comunicato stampa è del 24 marzo 2006 con informazioni inerenti al quarto trimestre 2005, mentre il 23 giugno si daranno i numeri sul primo trimestre.

Il grafico presente nel comunicato, basato su due retti indicatrici (ore lavorate - acquisto di materie prime) dimostra come il settore delle costruzioni sia in un periodo di crescita.

Una crescita omogenea nel periodo 2001/2002, leggermente sfasata in quello 2003/2004, dove gli acquisti di materie prime hanno subito un calo rispetto alle ore lavorate.

Il grafico è dato dalla sintesi di sei diversi indicatori: il fatturato nazionale deflazionato sulla carpenteria, i prodotti ceramici refrattari, le piastrelle, i mattoni e le tegole, il cemento, fabbricazione del calcestruzzo, costruzioni in metallo.

Il dato inerente al primo trimestre 2006 è positivo in tutti i settori.

Passiamo ora ai dati in dettaglio sulle Casse Edili: abbiamo aggregato numero di imprese, di operai e di ore lavorate delle trenta Casse Edili prese in esame.

Voglio sottolineare due aspetti: in primis la forte crescita nel 2003 e il rallentamento nel 2004.

In entrambi i casi c'è una coerenza tra il numero delle imprese e quello degli operai, mentre nel 2005 il numero delle imprese cresce rispetto al numero degli operai occupati. Contemporaneamente diminuisce il nume-

ro di operai di impresa e il numero di ore per operaio.

Quindi, ancora una volta, la diminuzione tocca sensibilmente il 2005.

Bisogna dire che questa tendenza non è omogenea a livello territoriale in ogni Cassa Edile.

Proviamo ora a confrontare i dati delle Casse Edili con i dati che provengono dall'ISTAT.

Questi dati riguardano il numero di imprese e di addetti del 2004, circa 563.000 imprese che secondo le fonti ISTAT crescono nel 2004 del 2,7%, una crescita iniziata nel 1999 che va confrontata con l'andamento dell'industria in senso stretto, infatti nello stesso periodo il numero delle imprese e degli occupati è diminuito rispettivamente del 5% e del - 3,1%.

La crescita del numero delle imprese e degli addetti non è concentrata nella classe dimensionale più bassa (1-9 addetti) ma nella fascia intermedia (dai 10 ai 250 addetti).

Questo segnale va letto sulla probabilità di sopravvivenza delle imprese nel periodo preso in esame (1999-2004): la probabilità di sopravvivenza del settore edilizio è ormai allineata a quella del settore manifatturiero, un settore che è cresciuto e che sta consolidandosi.

Altra considerazione: nel periodo di crescita sostenuta (dalla seconda metà del 2002 al terzo trimestre del 2003) c'è una crescita diffusa ovvero sia le grandi che le medie imprese registrano notevoli segnali positivi; mentre nel 2005, quando la crescita è meno appariscente, il settore delle grandi imprese sembra essere in difficoltà.

Passiamo al confronto tra gli occupati: c'è un'estrema coerenza nel periodo che va dal primo trimestre 2003 al secondo trimestre 2004, mentre nei primi due trimestri del

2005 troviamo una notevole differenza dovuta forse al discorso inerente la regolarizzazione degli immigrati, un discorso metabolizzato all'interno della forza lavoro solo all'inizio del 2005 quando sono state aggiornate le anagrafiche.

Il settore delle costruzioni si è rilevato essere il più influenzato da un simile atto amministrativo.

Due suggerimenti prima delle conclusioni. Vorrei ricordare come questo indice di produzione che noi realizziamo dimostri chiaramente il felice connubio tra ISTAT e Casse Edili.

I dati delle Casse Edili sono coerenti con le altre fonti analizzate e possiamo quindi essere sicuri della loro veridicità. Inoltre ci hanno fornito informazioni importanti sulle prime evidenze dell'applicazione del DURC come l'aumento delle imprese

(anche se di dimensione low profile).

In futuro potrebbe essere interessante ottenere i dati della produzione delle costruzioni divisi tra il settore edilizio e il genio civile, magari in tempi più brevi.

Ultimo punto: l'estensione della collaborazione tra ISTAT e Casse Edili.

Come quello che abbiamo ci sembra una sorta di "DURC statistico", cioè proviamo a produrre informazione senza aumentare il carico nei confronti delle imprese.

Secondo me questa attività deve essere intensificata anche nei confronti degli altri soggetti che chiedono dati al sistema delle imprese delle costruzioni.

Interessante sarebbe anche l'acquisizione di microdati che ci permetterebbero di leggere ancora meglio il profilo delle imprese che si stanno iscrivendo alle Casse Edili.

Vi ringrazio per l'attenzione.

INFORMAZIONE SULLE COSTRUZIONI: I RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE TRA PARTI SOCIALI, CASSE EDILI, CNCE ED ISTAT

Obiettivi dell'intervento

- Presentare i risultati della collaborazione
- Approfondire le caratteristiche dei dati raccolti (ore lavorate, n. imprese e n. operai e apprendisti)
- Sviluppi possibili

La collaborazione con le parti sociali, Casse edili e CNCE

- Fase sperimentale basata su collaborazione volontaria delle singole Casse edili
- Convenzione Istat - Parti sociali (maggio '03)
- Beneficio per le imprese: circa 9.000 imprese evitano di compilare mensilmente un questionario (nessuna indagine diretta come negli altri settori dell'industria e dei servizi)

Indice di produzione

- Utilizzo di dati provenienti dalle imprese relativi agli input del processo produttivo del settore delle costruzioni
- Stima di una funzione di produzione
- Combinazione della dinamica di ore lavorate, acquisti di materie prime e immobilizzazioni mediante i coefficienti stimati dalla funzione di produzione

Aggiornamenti mensili


- Casse edili: ore ordinarie lavorate nel mese da operai e apprendisti
 - 29 casse edili inviano a 45 giorni dal periodo di riferimento gli aggiornamenti sulle ore lavorate, sul numero di imprese e di operai/apprendisti
- Indagine mensile Istat sul fatturato e gli ordinativi: acquisti di materie prime
 - a 50 giorni dal periodo di riferimento sono disponibili gli indici del fatturato

Risultati ottenuti

- L'indice di produzione viene diffuso attraverso comunicato stampa ogni tre mesi a circa 80 giorni dal periodo di riferimento
- Invio ad Eurostat di una stima preliminare a 60 giorni
- Costituisce l'informazione pivot per il settore: investimenti, produzione

Il nuovo indice di produzione

Indice di produzione, ore e acquisti - Anno 2001 - 2005 var. tend.




I dati in dettaglio: totali

	n° imprese	n° operai	ore lavorate			
2002	45.539	233.115	29.945.840			
2003	49.988	254.307	31.884.134	9,8	9,1	6,5
2004	50.629	257.704	32.443.824	1,3	1,3	1,8
2005	52.785	261.192	32.285.684	4,3	1,4	-0,5

I dati in dettaglio: rapporti

	operai per impresa	ore per operaio
2002	5,10	128,9
2003	5,08	126,1
2004	5,06	126,4
2005	4,95	123,6

Confronti: ore lavorate Grandi imprese



I dati in dettaglio: forze lavoro

	occupati fl	occupati casse	ore casse			
2002	1.036	233	112,225			
2003	1.090	254	118,525	5,1	9,1	5,6
2004	1.106	258	121,475	1,5	1,3	2,5
2005	1.186	261	123,775	7,3	1,4	1,9

Prospettive della collaborazione

- Estensione analisi: disaggregazione tra edilizia e genio civile; maggiore tempestività, aumento Casse edili partecipanti
- Ritorno informazioni alle Casse: pubblicazione periodica in collaborazione con la Cnce
- Attività congiunta con la Cnce per la razionalizzazione dei diversi processi di acquisizione dati. Eventuali studi pilota a livello locale
- Eventuale utilizzo delle banche dati disponibili sui microdati nel rispetto della privacy.

Giuseppe Pagliuca:

Direttore rapporti sindacali ANCE



Buongiorno. Dirò solo poche parole sul DURC, argomento clou di queste due giornate congressuali, provando a fare il punto riguardo la situazione sperimentata in questi mesi.

L'ANCE ha creduto e crede moltissimo in questa certificazione, in questo documento unico.

Il DURC era già presente da molti anni per quanto riguardava gli appalti pubblici, ora la novità riguarda l'aver esteso questa certificazione anche ai lavori privati.

Malgrado le sofferenze iniziali possiamo dire che ora il DURC è entrato sufficientemente a regime, permettendo una proficua collaborazione con gli istituti previdenziali, INPS ed INAIL.

Vi ricordo che sul tema del DURC anche gli organi degli istituti assicuratori si sono intrattenuti.

Ad esempio una recente delibera del Consiglio di Vigilanza ha dato alcuni messaggi alle Casse Edili, individuando i paletti nell'ambito dei quali le Casse potessero muoversi, prendendo inoltre posizione sul tema della Banca Dati delle imprese irregolari, punto nodale senza il quale difficilmente il DURC potrebbe funzionare.

Vorrei fare un appello al Ministero del Lavoro: credo infatti che un ulteriore input debba arrivarci proprio dagli organi politici, per sgombrare ulteriormente il terreno dagli ultimi dettagli.

Solo così avremmo maggiormente delineato l'ambito operativo del DURC e lo renderemo uno strumento finalmente capace di contrastare il lavoro irregolare.

Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata.

Giuseppe Virgilio:

Segretario generale aggiunto Filca CISL



Penso sia giusto tornare in maniera forte sull'esperienza in cui ci siamo imbarcati, con la quale abbiamo tentato di affrontare il problema del lavoro nero, comunque bisognoso di altri interventi di natura politica, industriale ed economica. Il DURC non può essere la panacea di tutti i mali riguardanti l'evasione contributiva, ma senza dubbio possiamo ritenerlo l'unico valido tentativo che la categoria sta facendo insieme alle istituzioni, all'INPS e all'INAIL per affrontare un problema sentito sia dai lavoratori che dalle imprese. Le prime sofferenti di un problema di concorrenza sleale, poiché l'area dell'evasione e del lavoro nero è così ampia da mettere

in crisi qualsiasi vera capacità di un'impresa nell'affrontare il mercato con un atteggiamento vero sul piano dei costi e della qualità. I secondi toccati da concorrenza totalmente poggiata sui costi che colpisce i diritti dei lavoratori e della sicurezza stessa.

Abbiamo fatto una scommessa importante che ora stiamo finalmente gestendo e su cui dovremmo tornare sempre più, tentando di affinare e aggiustare la sua gestione.

In questi anni abbiamo compreso perché il lavoro nero è un problema che nel nostro Paese non viene seriamente affrontato.

I nostri tentativi di razionalizzare i processi economici all'interno del settore hanno dovuto affrontare una vera e propria corsa ad ostacoli, fronteggiando endemiche pigrizie istituzionali, incapacità delle stazioni appaltanti, l'atteggiamento di ordini professionali e di associazioni imprenditoriali che spesso non hanno appoggiato fino in fondo la nostra scelta.

Queste in sintesi le tappe della via crucis che abbiamo dovuto affrontare: subito dopo l'accordo del 2002, con cui creammo il DURC, stipulato con l'ANCE, le associazioni artigiane e le altre associazioni facenti parte del comitato di bilateralità, ci scontrammo con il Ministero, che emanò il decreto 210 che escludeva le Casse Edili e teneva conto solo degli istituti previdenziali;

Abbiamo dovuto affrontare il decreto legislativo 276 in cui non era prevista la sanzione del DURC irregolare riguardante la sospensione del titolo abilitativo, sanzione che abbiamo dovuto richiedere nel decreto legislativo correttivo 251.

Subito dopo abbiamo avuto il tentativo da parte di qualcuno di risolvere il tutto tramite l'autocertificazione, uno strumento che consente alle imprese di non avere successivi controlli dopo la sua firma.

Abbiamo affrontato il primo tentativo di omogeneizzare sul piano nazionale le regole per la certificazione della regolarità contributiva.

Abbiamo dovuto implementare una banca dati delle imprese irregolari come soluzione finale, forse non adeguata, rispetto al tentativo di mettere in rete tutte le informazioni in nostro possesso.

Con la circolare ministeriale di luglio abbiamo visto saltare il riferimento al cantiere, quando la nostra idea originaria prevedeva un DURC per ogni cantiere che avrebbe garantito una verifica più approfondita.

Inoltre ci siamo scontrati sulla durata del DURC da molti ritenuta pericolosa perché troppo lunga e, per finire, abbiamo dovuto fare i conti con i danni causati dal sistema informatico dell'INAIL e ci siamo trovati di fronte allo spinoso problema delle casse anomale.

Ora, insieme ai consulenti del lavoro, stiamo gestendo questa difficile partita.

Sappiamo che l'istituto del DURC si muove su un crinale pericoloso, ma sappiamo anche che se continueremo a nasconderci dietro le esigenze della legge, non affronteremo mai i problemi reali dei settori e della società.

Siamo in una fase gestionale dello stru-

mento, ma dobbiamo ricordarci che il DURC è uno strumento politico ed informativo di lotta al lavoro nero che occorre sostenere costantemente con attività di promozione, conoscenza, rapporto con le stazioni appaltanti.

Il DURC è una sorta di work in progress, un processo perfezionabile, ancora al suo inizio e non di certo alla sua conclusione.

Noi siamo un sistema che lentamente sta scoprendo l'efficacia della propria azione.

Un'azione che darà frutti concreti solo se ci leghiamo in una rete, esprimendo tutte le caratteristiche di un sistema.

Abbiamo bisogno di mettere in piedi un osservatorio, una banca dati, in quanto siamo un sistema che purtroppo lavora sui lavori pubblici e privati con gli occhi bendati non avendo una conoscenza forte di quanto viene speso ogni giorno in questo Paese. Infatti, nonostante le varie banche dati, non abbiamo un circuito che garantisca la capacità di individuare con certezza l'investimento produttivo e dove vada fatta la verifica. Dobbiamo monitorare costantemente l'investimento nel nostro settore.

Concludo parlando del Codice dei Contratti Pubblici: sapete che il governo è in procinto di decidere la sospensione dell'entrata del codice dei contratti per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo codice sono presenti tali e tante tutele che dovremmo riuscire a garantire fino in fondo che ogni soldo pubblico corrisponda alla certezza di vedere versati i contributi.

Nel Codice viene introdotto l'istituto dell'avvalimento o quello del capitolato.

Quest'ultimo dà la possibilità di creare le stazioni appaltanti per cui le norme che riguardano l'obbligatorietà dei versamenti rischiano di non essere più presenti.

Inoltre c'è la proposta di reintegrare la legge Salvi sostitutiva della congruità per la verifica delle offerte anomale.

Tutti noi dobbiamo sapere che stiamo facendo un esperimento importante a cui guardano molte altre categorie (il DURC è infatti esteso anche agli appalti di servizi e

forniture).

Il nostro processo deve essere un tentativo al di là del quale l'unica alternativa è tornare alle lamentele per l'assenza di controlli.

O riusciamo a portare fino in fondo questo processo o rischiamo di tornare indietro.

Grazie dell'attenzione.

Giuliano Sciarri:

Segretario generale CNA costruzioni



Buongiorno a tutti. Sono d'accordo con chi precedentemente ha confessato la sua preoccupazione circa l'avvio del DURC, una preoccupazione fondata in quanto è stato difficile mettere in moto un meccanismo oliato e funzionante sin dalle prime battute. Mi sembra che adesso ci siamo lasciati alle spalle queste preoccupazioni: il DURC è comunque partito e sta funzionando anche se ci sono ovviamente aspetti da chiarire ed aggiustare. Questo è uno strumento nei confronti del quale le parti sociali hanno riposto la loro fiducia e la sua innovazione ha riguardato il crescente impegno da parte delle stesse parti sociali ad estendere il DURC anche ai lavori privati.

Inoltre, la collaborazione tra Enti previdenziali e Casse Edili ha apportato nuova linfa dando sistematicità, su tutto il territorio nazionale, ad un attento controllo della regolarità.

C'è stato un impegno serio delle parti sociali che nasceva dall'Avviso Comune contro il lavoro sommerso del 2003 ma non solo, infatti l'impegno è continuato anche nella fase della progettazione.

Ci siamo confrontati cercando di fornire a questo strumento le gambe con le quali riuscire a camminare spediti. Da questo punto di vista le battaglie che abbiamo sostenuto avevano un unico scopo: quello di far funzionare al meglio il DURC.

Ora che la situazione è migliorata non dobbiamo però dimenticarci di continuare il confronto tra le parti costituenti il DURC facendoci aiutare in questo anche dal Ministero del Lavoro.

Mi limito a due considerazioni:

innanzitutto, devono esserci regole uguali e uniformi per tutti su tutto il territorio nazionale;

un discorso che dipende dalla formazione perché c'è ancora bisogno di proseguire quello che era stato fatto prima della partenza del DURC nell'attività formativa per tutti i soggetti interessati, comprese le stazioni appaltanti. Infatti, c'è ancora una diffusa ignoranza riguardo le modalità di approccio al

DURC sul territorio nazionale. C'è anche bisogno che i vari soggetti mantengano comportamenti uniformi e che vengano riconosciuti i vari contratti del settore.

Bisogna uniformare anche i comportamenti delle stazioni appaltanti che spesso avanzano richieste che vanno oltre la normativa.

Dobbiamo inoltre ragionare sulle caratteristiche della irregolarità: non deve più accadere che un'impresa finisca nella banca Dati delle imprese irregolari per un inadempimento di pochi Euro.

Da questo punto di vista la banca dati è essenziale che funzioni al meglio.

Passando alla collaborazione avuta con gli Enti previdenziali, che ha dato buoni frutti, dobbiamo tuttavia riscontrare che in una parte del territorio il sistema prevalente è basato sul sistema del silenzio-assenso, sistema in cui le risposte non arrivano in tempo utile.

Non possiamo basarci su tale sistema in quanto la regolarità deve essere sempre e comunque documentata. Questo stato di cose causa conseguenze negative anche per le imprese regolari.

Tutti noi vogliamo uno strumento che produca risultati e non burocrazia.

Mi sembra che ci sia una tendenza a considerare le imprese come soggetti potenzialmente orientati a delinquere. Ovviamente non è così, perché noi rappresentiamo imprese che nella stragrande maggioranza sono regolari.

Abbiamo lavorato con abnegazione affinché il DURC si affermasse anche perché la legalità è un'esigenza delle imprese non il contrario. Noi non possiamo di affrontare in questo Paese il problema della mancanza di legalità con documenti cartacei: i documenti servono solo se inseriti in un contesto in cui tutti svolgono diligentemente il loro compito.

La legalità è una condizione dello sviluppo e le imprese devono essere le prime a rivendicare la necessità di un apparato legale forte, capace di tutelarle dalla concorrenza sleale.

Sono d'accordo con Virgilio quando afferma che abbiamo ancora molta strada da fare rispetto all'Avviso Comune sul sommerso: il DURC è stato un'intuizione positiva, perseguita strenuamente dalle forze sociali, che sta cominciando a dare i suoi frutti; abbiamo però bisogno di procedere su altri terreni per quanto riguarda il contrasto del sommerso a cominciare dal progetto di legge per la regolamentazione dell'accesso al settore edilizio.

Sindacati e imprenditoria hanno altri terreni su cui misurarsi, cominciando dalle preoccupazioni inerenti le risorse per le opere pubbliche, per arrivare al codice degli appalti il cui eventuale rinvio potrebbe consentire al governo e alle parti sociali di migliorarlo, finalizzando tutta la procedura dei lavori pubblici alle esigenze di quella legalità che stiamo ricercando.

Grazie per l'attenzione.

Mauro Macchiesi:

Segretario Nazionale Fillea CGIL



Buongiorno a tutti.

Non voglio ricordare il percorso DURC, i suoi difficili passaggi, la sua navigazione pericolosa ed il fatto che solo oggi possiamo tirare le fila di un'esperienza importante nella lotta al lavoro nero. Il DURC è nato da un atto: l'Avviso Comune contro la lotta al sommerso.

In questo anno di navigazione complicata qualcosa ci è venuta a mancare.

L'Avviso Comune della lotta al sommerso era un atto di concertazione triangolare tra le organizzazioni sindacali, le associazioni imprenditoriali e il governo.

Ad eccezione della firma ufficiale dell'atto, il Ministero del Lavoro ha demandato tutto a funzionari molto grafomani che attraverso l'emaneazione di continue circolari non hanno di certo consentito la funzionalità e la tenuta di questo strumento.

Non so se il Governo Prodi riuscirà ad uscire vivo dalla grave crisi finanziaria in cui è caduto lo Stato, ma se questo dovesse avvenire e l'idea del cuneo previdenziale divenisse realtà, credo che il nostro settore dovrebbe farne parte, in quanto sarebbe inutile una riduzione del costo del lavoro generalizzato e non incentivato per quelle imprese che agiscono legalmente.

I prossimi obiettivi su cui dobbiamo lavorare per rendere questo strumento efficace riguardano la congruità, infatti fino a quando questo certificato consentirà la ristrutturazione degli edifici utilizzando un solo lavoratore il problema rimarrà grave.

Abbiamo visto i dati dell'ISTAT: mi sembra scontato l'aumento delle imprese e la diminuzione di addetti per imprese perché quando parliamo di settore privato ci riferiamo a un numero consistente di piccole imprese operanti nel settore.

Meno scontata e più preoccupante si rivela la diminuzione delle ore pro capite per lavoratore: un fenomeno che dimostra chiaramente l'intento di rifugiarsi in quella sfera lavorativa che noi denominiamo lavoro grigio.

Inoltre c'è un altro dato non menzionato dalla ricerca: l'aumento smisurato

dei rapporti di lavoro part-time.

L'altro obiettivo primario è quello di far interloquire le diverse banche dati, recuperando i ritardi pericolosamente accumulati.

Si è parlato anche delle casse edili anomale e credo che anche qui il problema riguardi le regole.

Abbiamo uno strumento nazionale come il DURC, formato dalle associazioni più rappresentative: ma abbiamo anche bisogno di qualcuno che vada a controllare la non proliferazione di una miriade di Casse Edili che agiscono al di fuori del sistema, altrimenti tutto lo sforzo di prevenzione e di costruzione per combattere il lavoro nero viene miseramente a crollare.

Avendo una stretta collaborazione tra Cassa Edile, INPS ed INAIL credo sia abbastanza semplice mettere in campo programmi di controllo mirati e funzionali.

E' chiaro che il DURC da solo non può risolvere tutti i problemi di un settore come quello edi-

lizio, ma può divenire uno strumento capace di operare una netta distinzione tra chi agisce in un sistema virtuoso e chi agisce nell'illegalità.

Abbiamo citato la vicenda inerente al codice degli appalti.

Come sindacato avevamo chiesto alla passata legislatura un'audizione poi non concessa.

Credo che l'idea prorogare l'entrata in vigore di questo codice sia utile solo se consenta di attuare notevoli modifiche al suo interno, infatti, oltre all'avvalimento, il codice presenta un altro grande problema strutturale: quello di avere affidato all'Autorità di Vigilanza Pubblica il controllo sui lavori pubblici e i servizi. Un mondo troppo vasto che non può essere monitorato da un'autorità spesso rilevata insufficiente e di parte.

I contenuti che non funzionano nel sistema Italia si possono modificare con il contributo di tutti e tutti possono contribuire alla lotta al lavoro nero e al sommerso.

Grazie e buona giornata.

Franco Lotito:

Presidente CIV, Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS



In premessa dichiaro subito il mio impegno ad essere breve.

Proverò a concentrare il mio intervento su tre punti fondamentali che ruotano intorno al ruolo dell'INPS e del CIV che rappresento.

Il primo punto riguarda il ruolo del CIV.

Il CIV dell'INPS si è occupato delle problematiche connesse all'adozione del DURC.

Lo ha fatto non nella forma di delibera di indirizzo propria dell'INAIL, ma in quella di un monitoraggio attento all'osservazione del fenomeno e della sua applicazione.

Gli elementi che mi sembra emergano da questo convegno fanno ritenere utile, se non necessaria,

una delibera di indirizzo anche da parte del CIV dell'INPS su questioni che affronterò nel terzo punto del mio intervento.

I poteri diretti dei CIV sono in effetti modesti, tuttavia dispongono di un elevato potenziale di dialogo sociale tramite il quale possono convogliare all'interno dell'Istituto le problematiche, gli spunti, le riflessioni, le proposte e quindi anche gli indirizzi utili per rendere efficaci le normative del quale l'Istituto stesso si occupa.

Secondo punto: il ruolo dell'Istituto come tale.

In termini generali, l'INPS si configura come un esecutore di norme e di leggi.

Il suo apporto al discorso normativo consiste essenzialmente nel determinare il massimo di efficacia ed il massimo di efficienza possibile nella gestione e nell'applicazione di norme e leggi.

Ma, quando consentito, il suo apporto può consistere anche in un altro compito: quello di segnalare al legislatore le criticità che si manifestano nell'applicazione e nella gestione delle leggi.

Faccio un esempio: nella vostra relazione introduttiva si evinceva un elemento di forte criticità riguardo uno dei punti della gestione applicativa del DURC, quello relativo all'utilizzazione dei lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti.

Rispetto a questo problema l'INPS, alla fine dello scorso anno, ha richiesto al Ministero del Lavoro una spiegazione sull'obbligo che può esserci o meno in capo ai lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti. Questa spiegazione non era meramente formale ma aveva un obiettivo: favorire una presa di coscienza intorno ad un grave problema che crea aree di grigiore nell'applicazione del DURC per le aziende appaltanti.

La risposta del Ministero è stata lapidaria: i lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti non hanno obbligo di DURC, devono solo dimostrare l'idoneità tecnico professionale. Ovviamente si è trattato di una risposta che ha totalmente disatteso le nostre sollecitazioni. Penso che su questo argomento occorrerà che l'Istituto torni alla carica, interpellando nuovamente la nuova compagine governativa, forse maggiormente capace di perseguire l'esigenza della lotta al sommerso, alla trasparenza e all'efficacia normativa.

Terzo punto: cosa può fare il CIV sfruttando gli elementi di dialogo con le altre parti sociali? Può emettere delibere di indirizzo, tanto più efficaci, quanto più precise sono nella loro definizione. Esistono quattro elementi su cui costruire una migliore efficacia del progresso legato al DURC:

1) La lotta all'evasione, al lavoro sommerso, ai comportamenti illegali si attua mettendo in campo una forte volontà politica, una forte sinergia tra la parti sociali che concorrono alla costruzione di un mercato trasparente. Ma occorrono mezzi e tecnologie capaci di supportare questa volontà politica.

Si è accennato alla necessità di dare vita ad una Banca Dati delle Imprese Regolari, un obiettivo che credo sia giusto perseguire. Prima veniva denunciata la sostanziale inca-

pacità delle Banche Dati di cui disponiamo a dialogare tra loro. E' una posizione veritiera. L'INPS dispone di una delle più potenti banche dati esistenti in questo Paese che, se entrasse in sinergia con quelle dell'ISTAT, dell'Agenzia delle Entrate, della SOGELI, potrebbe costituire il network più potente contro le forme di lavoro illegale.

Dobbiamo sconfiggere quel negativo atteggiamento culturale che fa gestire queste banche con la logica delle sagrestie informatiche presidiate da sacerdoti.

Ovviamente sto facendo autocritica in quanto anche l'INPS ha i suoi bravi sacerdoti dell'informatica incapaci nel dare libertà ai dati. Dobbiamo invece agire perché si ottenga un vero e proprio processo di democratizzazione informatica, utilizzando questo enorme potenziale in modo che diventi network di trasparenza e di responsabilità verso le aziende sane e regolari.

2) Il 15 aprile 2004 è stata sottoscritta la convenzione che regola i rapporti per quanto riguarda l'emissione del DURC tra INPS, INAIL e Casse Edili.

Per quanto ci riguarda noi confermiamo la validità di quella convenzione perché dà certezze di interlocuzione tra parti sociali definite e riconoscibili.

3) Procederemo quanto prima ad un programma di formazione e addestramento del personale dell'istituto finalizzato alla gestione ottimale del DURC sul territorio.

4) Opereremo direttamente sul territorio, luogo nel quale si deve fare opera di sinergia e di dialogo sociale, per un corretto monitoraggio del mercato ed un'attenta valutazione dell'andamento applicativo del DURC.

Questi i punti sui quali lavorare, nella convinzione che occorre agire per far sì che il mercato torni a poggiare su regole stabili.

Il mercato funziona bene solo se viaggia sotto l'egida della fiducia, una condizione che si realizza solo grazie alla certezza dei comportamenti, solo grazie ad un sistema di regole non invasivo ma che tuttavia sappia presidiare i margini del mercato, proteggendoli dalle aggressioni di chi ritiene che le regole vadano evase perché solo così si può ottene-

re maggiore profitto.

E' un atteggiamento che droga il mercato, esponendolo a crisi drammatiche.

Dobbiamo impegnarci per far sì che un'operazione come quella del DURC possa conDURCi verso una prospettiva virtuosa di espansione e crescita regolare del mercato.

Per quanto riguarda il CIV che io rappresento questo impegno ci sarà sempre e comunque.

Grazie per l'attenzione e buona giornata.

Giovanni Guerrisoli:

Presidente CIV, Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL



Buongiorno a tutti.

Considero significativo che la Commissione Nazionale Casse Edili che vede presenti sia i lavoratori che i rappresentanti delle imprese abbia colto questo momento per affrontare un tema delicato come quello della regolarità contributiva e del rispetto delle regole.

Tema delicato in un Paese che, secondo i dati INAIL, ha tre aziende su quattro irregolari e che si appresta a discutere il tema del cuneo fiscale contributivo della riduzione del costo del lavoro. Penso che l'INAIL sia un ente al quale va posta con attenzione sia la tematica del costo del lavoro sia quella inerente ad argomenti quali il dato della

verifica della condizione per le imprese ad essere incentivate con meccanismi di premialità al rispetto delle regole.

L'INAIL si appresta ad approvare l'annuale bilancio consuntivo con un avanzo amministrativo di 2 miliardi di euro, frutto dei contributi delle aziende. Si tratta di un risultato improprio perché l'INAIL non è una società per azioni, ma un ente di natura sociale che con la sua attività deve contribuire a migliorare la condizione delle imprese e dei lavoratori.

Oltre che improprio inaccettabile dal momento che gli avanzi di amministrazione dell'Istituto non vengono utilizzati per ridurre le tariffe pagate dalle imprese, per migliorare le prestazioni a vantaggio dei lavoratori infortunati o per rendere permanenti gli incentivi al sistema produttivo, ma destinati ad un fondo del Ministero dell'Economia a tasso zero che ha raggiunto la “modica” cifra di 7 miliardi di euro. Proprio per questo mi sono permesso di suggerire questo tema all'attenzione del governo nel momento in cui si aprirà il tavolo per la riduzione del costo del lavoro.

Poiché all'interno dell'istituto esistono meccanismi premiali solo attraverso il loro miglioramento si potrà migliorare la sensibilità del sistema produttivo a temi come il rilascio del DURC.

È necessario rimodulare e riposizionare il tema della premialità per renderlo più accattivante e incentivare il sistema delle imprese al rispetto delle regole,

avendo esse stesse un vantaggio di natura contributiva ed economica.

Inoltre l'INAIL ha messo in piedi un sistema che tenta di valorizzare il tema della responsabilità sociale, meccanismo finora adottato con l'autocertificazione. Su questo tema ritengo fondamentale il rapporto con i consulenti del lavoro che noi stiamo avviando perchè è il primo anello di un meccanismo di cultura rispetto alla regolarità.

Purtroppo, nel momento in cui le imprese chiedono che venga loro riconosciuta la riduzione di tariffe e dichiarano, attraverso l'autocertificazione, di rispettare i temi della responsabilità sociale, emerge un dato che statisticamente dovrebbe farci riflettere: il 90 % delle imprese che chiedono la riduzione sono imprese piccolissime, con non più di 4-5 dipendenti, mentre le imprese più grandi, che potrebbero avere benefici non indifferenti, non ne fanno richiesta.

Evidentemente qualche problema esiste ed è causato dalle non capacità delle rappresentanze sociali a verificare se quelle dichiarazioni corrispondono al vero.

Penso che il sistema pubblico e soprattutto l'INAIL, ricco di risorse impropriamente utilizzate per scopi opposti a quelli cui sono preposte, debba incentivare il rispetto alle regole.

Torno ora brevemente al problema del DURC. Proprio oggi ho ricevuto una lettera dalla Cassa Edile della Sardegna, dai toni vagamente minacciosi. La missiva, proclamando la propria regolarità, si lamentava di essere stata oggetto di una verifica da parte del Consiglio di Vigilanza che riscontrava al suo interno presunte attività irregolari.

Il CIV ha caldeggiato da sempre l'accesso all'albo nazionale delle imprese irregolari quale strumento di verifica rispetto alla regolarità delle imprese.

Noto un elemento contraddittorio da parte di

quelli stessi soggetti che volontariamente hanno aderito alla convenzione e quindi all'Avviso Comune.

Quindi ci troviamo davanti non solo a un problema di regole, ma di comportamento.

Il tema del vincolo associativo rispetto a questa tematica va affrontato sapendo che non possono essere gli organi di indirizzo degli Enti Previdenziali a sciogliere il nodo di concorrenza tra strutture associative, ma spetta al Ministero del Lavoro di far attuare il rispetto delle regole.

Come è possibile che in Italia si utilizzi il DURC che deve normare la regolarità contributiva come strumento di rafforzamento o di diminuzione della realtà associativa?

Qui si crea una concorrenza tra coloro che rilasciano il DURC.

Non è più in discussione se si rispettano le regole ma è in discussione chi rilascia il certificato.

Quindi bisogna costruire un sistema che, nel rispetto delle regole, si collochi all'interno di un perimetro gestito da chi ha competenza governativa e assicuri che in questo Paese chi rispetta le regole non sia penalizzato ma premiato da un punto di vista normativo ed economico, contributivo e legale. Altrimenti un meccanismo significativo di sinergia tra le parti sociali, così come è il DURC, capace di creare regole vantaggiose per tutti, sia imprese che lavoratori, rischia di trasformarsi in un meccanismo perverso dove i furbi prosperano e le regole mancano.

Il Governo, nel momento in cui sta affrontando lo spinoso problema del costo del lavoro e della lotta al lavoro sommerso, deve riuscire a cogliere l'opportunità che il DURC gli offre ed essere in grado di creare un sistema che la rafforzi e sia in grado di generalizzarla a tutto il Paese.

Grazie mille.

Roberto De Lorenzis:

Presidente Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro



Buongiorno a tutti. Proverò ad essere sintetico.

Porto il saluto dei Consulenti del Lavoro e vi ringrazio per essere stato invitato a questa interessante occasione di dibattito.

Vorrei fare alcune considerazioni sui Consulenti del Lavoro, non per fare pubblicità alla categoria, ma per spezzare qualche lancia in loro favore.

Ancora adesso mi capita di sentire la leggenda metropolitana secondo cui questa categoria aiuta le aziende ad evadere i contributi e a non rispettare le leggi: una sciocchezza colossale!

Non ho mai visto un professionista parcellare consulenze sul lavoro nero.

Il nostro ruolo consiste nell'aiutare le imprese a rispettare le leggi, gli accordi contrattuali, nella maniera più razionale ed economica possibile ma sempre e comunque nel rispetto delle regole.

Questo ci ha portato a sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'associazione delle Casse Edili volto a migliorare il rapporto e a rendere più efficiente l'operatività di questi Enti Bilaterali.

Nello stesso tempo abbiamo un protocollo d'intesa con la Cisl proprio a dimostrare l'attenzione che riserviamo a questi aspetti.

Voglio citare un altro protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero del Lavoro riguardante la responsabilità sociale delle imprese.

Il Ministero del Lavoro nella passata legislatura ha scelto questo strumento, indirizzandolo e focalizzandolo prevalentemente sulla piccola azienda che è la realtà maggiormente presente in Italia, ed ha evitato che vi fosse quello che è alla base del Sistema di Certificazione Internazionale, ovvero un ente certificatore terzo.

Secondo il Ministero ciò è avvenuto per impedire speculazioni commerciali da parte di questi organismi, ma resta il fatto che il sistema mostra delle falle in quanto l'autocertificazione è uno strumento che, almeno secondo i dati che qui sono stati esposti, si presta ad abusi nella quasi certezza di un non controllo dell'autocertificazione stessa.

Penso quindi che vada creato un meccanismo di verifica, perché l'intento è buono, la strada è quella giusta, il riscontro premiale nei confronti delle tariffe INAIL è interessante, ma un punto di verifica e di controllo è auspicabile.

Voglio fare alcune considerazioni sul sistema delle Casse Edili che è nato per dare continuità a certi istituti nei confronti di lavoratori il cui rapporto di lavoro era in passato, ma lo è anche oggi, caratterizzato da forte frammentarietà.

Il sistema delle Casse Edili è quindi il precursore di tutta l'organizzazione degli enti bilaterali che oggi si diffondono in tutti i contratti collettivi di lavoro.

Enti bilaterali fortemente voluti dalle parti sociali e dall'esecutivo, che stanno costruendo un sistema di welfare contrattuale parallelo a quello pubblico, dal premio di professionalità edile all'assistenza sanitaria integrativa, fino alla previdenza complementare. Tutto un sistema di origine contrattuale che si affianca a quello pubblico e del quale credo ci sia assoluto bisogno.

Credo che questo sistema meriterebbe un impegno da parte del governo su una questione spinosa: l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione e quindi dare efficacia erga omnes agli accordi che vengono sottoscritti dalle parti.

Continuiamo a percorrere strade laterali e vie alternative non sempre efficaci che offrono ampi spazi per eludere le regole. Io credo che una riforma costituzionale su questo punto potrebbe trovare l'accordo di tutte le forze politiche perché è un problema che si pone a chiunque gestisca il potere, a qualsiasi livello si trovi.

I dati hanno dimostrato quanto il DURC sia efficace anche se siamo solo agli inizi.

Noi dobbiamo far sì che si consolidi in universo di regole certe e che non venga percepito dalle aziende come un appesantimento burocratico.

Per far questo occorre un processo di snellimento e di miglioramento continuo delle procedure. Le imprese devono percepire il DURC come un sistema che si regge sulla giustizia, su regole certe, che non alterano il mercato ma ne garantiscono la corretta gestione. Chi ha la responsabilità di rilasciare il DURC deve avere ben presente che oggi un'azienda senza di esso non può lavorare: se questa è la giusta conseguenza per chi non rispetta le regole diventa una conseguenza profondamente ingiusta per chi le regole le rispetta.

Le aziende corrette non devono sentirsi penalizzate rispetto a quelle che aziende che operano nell'illegalità. Per questo occorre un sistema basato sulla premialità.

Per favorire la corretta applicazione delle norme forse contribuirà, se realizzata, la riduzione del costo del lavoro ma è anche vero che accanto al DURC non può venire meno la vigilanza.

Il lavoro nero e quello grigio alterano il mercato, facendo sentire profondamente ingiusto alle aziende corrette tutto il meccanismo.

Quindi dobbiamo riuscire, sia con metodi tradizionali, sia inventando nuove metodologie, a fare in modo che queste zone di grigio e di nero vengano cancellate.

Solo così il DURC potrà acquisire una vera efficacia.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Antonio Montagnino:

Sottosegretario al Ministero del Lavoro



Vi ringrazio per l'occasione che mi avete concesso: quella di ascoltare, dalla viva voce dei protagonisti di un segmento importante della nostra economia, quali sono i problemi ma anche le note positive di uno strumento come il DURC: strumento efficace che sarebbe un delitto smarrire nella lunga strada delle burocrazie, dei conflitti e delle distonie che ci possono essere tra le istituzioni.

Gli enti bilaterali confermano quanto il dialogo tra le istituzioni risulti fondamentale per trovare le soluzioni e individuare le strade più efficaci per fare in modo che questo Paese cresca, realizzi una forte coesione sociale ed economica, guardi al

futuro con sempre maggiore fiducia e non solo con qualche speranza.

L'Italia ha bisogno di investimenti pubblici e privati che garantiscano prospettiva di crescita.

Il settore edile è il termometro del grado di sviluppo del nostro Paese, indicando sia i periodi di crisi che quelli di sviluppo. L'intera economia viene trascinata se il settore edile si dimostra florido. Se questo non avviene il nostro Paese ristagna in una crescita pari allo zero.

Il Ministero del Lavoro è pronto al dialogo e si impegna a trovare i punti di consenso e ad appianare le divergenze. Le contrapposizioni e gli scontri dialettici forse possono appagare lo spirito critico di qualcuno, ma certamente non contribuiscono a costruire il futuro.

Sono convinto che questo Paese decresca senza regole.

Gli imprenditori trasgressivi che non rispettano le regole, facendo distorsione della concorrenza, amano lavorare in un mondo privo di qualsivoglia punto di riferimento legale.

Non capiscono che le regole sono il punto di riferimento in cui ciascuno trova la possibilità di poter svolgere liberamente la propria attività.

Voi, come Casse Edili, rispettate le regole e operate secondo un meccanismo che garantisce sia gli imprenditori che i lavoratori. E' chiaro che le regole non devono tradursi in un appesantimento burocratico, in un inutile orpello, in

una complicazione procedurale.

Infatti un iter legale pieno di ritardi non elimina i rischi di infiltrazioni pericolose negli appalti pubblici, ma le accentua. Abbiamo bisogno di regole semplici, efficaci e snelle in modo che ciascuno possa lavorare nel migliore dei modi.

Più che di premialità per chi rispetta e agisce nel rispetto delle regole, occorrerebbe un'attività preventiva che solleciti il loro rispetto e che facesse capire che conviene a tutti rispettarle.

Altro punto: non dobbiamo considerare la spesa per la sicurezza un costo ma un investimento. Noi costruiamo un mondo del lavoro migliore nel momento in cui ciascuno fa la propria parte in un regime di concordanza, determinando regole chiare che non trovino intoppi burocratici che non agevolano l'attività imprenditoriale.

Il DURC è il frutto del grande senso di responsabilità delle parti sociali.

Dobbiamo vedere cosa occorre per farlo funzionare meglio perché, nonostante le contrazioni negli appalti e negli investimenti, si è registrato comunque un tasso di regolarità maggiore rispetto al passato.

Finalmente è stata potenziata anche l'attività ispettiva: essa dovrà correggere le distorsioni e far capire che esiste un organo di vigilanza attento ed efficace.

Tra le proposte di questo convegno per migliorare la situazione credo che quella inerente alla cabina di regia sia la più efficace: i soggetti istituzionali devono discutere tra loro, seguendo una linea comune e devono discutere con le Casse Edili.

E' sbagliato che gli Enti, ciascuno per conto proprio, interpretino il loro ruolo in maniera differente rispetto a quello che avviene in un'altra istituzione.

Il Ministero del Lavoro dovrà coordinare i

vari segmenti istituzionali, rendendoli coesi, per evitare che ci sia una pluralità di voci inadatte a garantire la possibilità di attuare la normativa nella maniera più efficace possibile.

L'altro problema riguarda chi è abilitato a rilasciare la certificazione.

Io sono sempre stato contrario ai monopoli. Ma qui non ci troviamo al cospetto di un monopolio che elimina il pluralismo perché la qualità di chi certifica non è una variabile indipendente rispetto alla qualità della certificazione. Chi certifica deve avere i requisiti per certificare, mentre se non li ha non può rilasciare nessuna certificazione. Ognuno deve fare il suo dovere e agire con la massima chiarezza e il Ministero del Lavoro deve saper attuare una direttiva chiara che consenta di individuare con cognizione di causa chi può realmente certificare.

Prima che iniziassi il mio intervento, mi sono state chieste delucidazioni in merito ad un eventuale rinvio del Codice degli Appalti: purtroppo non sono in grado di esservi d'aiuto.

Oggi si riunirà il Consiglio dei Ministri, al termine del quale potremmo avere delle notizie più chiare sull'ipotesi di una sospensione della normativa, per consentire delle modifiche.

Comunque penso che una riflessione ed un eventuale rinvio del codice siano necessarie.

Passando alla questione sulle Banche Dati penso che oggi viviamo in un mondo in cui l'interconnessione e lo scambio di informazioni sia essenziale per poter andare avanti.

Questo argomento deve essere messo all'ordine del giorno per fare in modo che si possa avere accesso a dati incrociati. Riconosco che l'INPS abbia uno dei sistemi più avanzati nel mettere al servizio questi dati, soprattutto per la lotta al sommerso.

Nella tredicesima legislatura - con un gover-

no di Centro Sinistra - provammo a costruire degli organismi che purtroppo non risposero alle attese.

Gli unici risultati si sono avuti grazie al DURC e allora se vogliamo veramente combattere il sommerso dobbiamo cercare di eliminare tutte le difficoltà che possono incontrarsi, al fine di agevolare la possibilità di una sua maggiore efficacia.

Inoltre dobbiamo fare in modo che si possa attuare uno scambio di dati che, grazie all'attività ispettiva, consenta di realizzare un'efficace lotta al sommerso e alla concorrenza sleale.

Come ultimo argomento vorrei affrontare quello relativo ai lavoratori autonomi e alle

imprese senza dipendenti. L'aggiramento della normativa risulta essere un nodo centrale e poiché è possibile aggirarla credo che un ripensamento su ciò che essa prevede unito ad un'estensione degli obblighi del DURC sia auspicabile.

Concludo il mio intervento con una promessa : quella di dialogare con i protagonisti della nostra società e del nostro mondo economico, con chi costruisce il futuro del nostro Paese.

Il governo ha un dovere, da esercitare costantemente: quello di individuare la soluzione più efficace per permettere a queste persone di lavorare nel migliore dei mondi possibili.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Alessandro Niccoletti:

Presidente UNION SOA



Sono qui in rappresentanza delle SOA, quindi come utilizzatore della documentazione che attraverso il DURC perviene alle società di attestazione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività degli Enti pubblici.

Dalle relazioni ascoltate e dai documenti presentati dal Presidente e dal Direttore della CNCE, ho rilevato un interesse primario per le SOA, per questa cabina di regia, in quanto, allo stato attuale, rileviamo certificati assolutamente differenziati e di difficile distinzione soprattutto quando si tratta di DURC di carattere generale e non relativi agli stati di avanzamento e ai saldi. Il problema di un processo che vada seguito e controllato si pone

anche per le SOA affinché non si infiltrino, in questa fase di attestabilità, documenti non rispondenti alle aspettative.

Alcuni correttivi andrebbero apportati alla modulistica che avete in corso. Innanzitutto deve esserci una distinzione evidente tra DURC generale e DURC per stati di avanzamento, infatti i secondi rilevano la regolarità dell'impresa solo a livello territoriale e non nazionale. Inoltre, nell'ambito del modulo, si dovrebbe avere un campo per una maggiore esplicitazione del posizionamento dell'impresa nei confronti delle Casse Edili; la presenza di questa annotazione potrebbe aiutare la valutazione del documento stesso.

Il documento si limita ad ufficializzare la regolarità e l'irregolarità senza dirci nulla sulla eventuale cessazione dell'attività di un'impresa in una determinata area territoriale.

Questo fatto, unito al rilascio del certificato ai consorzi stabili, senza attività interna, rende complessa la nostra fase di attestabilità creando uno scollamento preoccupante.

Spero che l'affinamento di questi strumenti consenta anche al sistema delle SOA la possibilità di attestare solo imprese regolari.

Grazie e buona giornata.

Massimo Trinci:

Vicepresidente CNCE



Conclusioni

Nelle conclusioni dello scorso convegno mi augurai che ognuno tornasse a casa facendosi carico dei propri compiti e facesse in pieno il proprio dovere.

I 300.000 DURC emessi da quella data mi sembrano che siano l'esempio più lampante del dovere che tutti hanno fatto, nonostante i problemi che c'erano e che continuano ad esserci.

Il sistema è partito, diventando un fenomeno sociale.

Il DURC è diventato la normalità: oggi chi partecipa ad un appalto richiede il DURC.

Nessuno di voi, oggi, nei vostri interventi, ha criticato questo esperimento.

Ovviamente critiche sono state mosse alla pratica del silenzio-assenso e al non colloquio tra gli enti preposti al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ma gli elementi positivi sono stati preponderanti rispetto a quelli negativi.

Comunque, per onestà, voglio elencarvi i problemi che non sono stati ancora risolti dalla Commissione della Bilateralità.

In primis la mancata rispondenza tra le ore denunciate e le ore lavorate.

Non ci sono criteri omogenei in Italia e quindi vanno stabilite quante sono le ore

contrattuali e quante sono quelle detraibili. Devono esserci dei criteri massimi validi in tutto il territorio, altrimenti si assiste al triste fenomeno che attesta come in alcune Casse Edili siano diminuite le ore dichiarate.

Un altro elemento preoccupante riguarda il numero delle Casse che partecipano alla banca dati delle imprese irregolari.

Chi non consulta la Banca Dati non può emettere il DURC perché non è in grado di verificare su tutto il territorio nazionale se un'impresa è regolare o meno.

Penso che la nascita di nuove Casse non sorga quindi con finalità di solidarietà nei confronti della precarietà nel mondo edilizio ma solo per scopi meramente commerciali: attraverso un rilascio del DURC non rispondente a regole io acquisisco iscritti.

Questa è un aberrazione da condannare senza appello perché si tratta di una vera e propria degenerazione del sistema.

Oggi non esiste a livello europeo un sistema da imitare. Tutti hanno i loro problemi.

Noi abbiamo un sistema pragmatico, basato sul rapporto tra le parti che comunque ha retto.

Oggi il sindacato dell'edilizia italiana è il più grande d'Europa. Non era così due anni fa.

Questo vuole dire che siamo stati più forti, più bravi, rispetto ad altri sistemi.

Siamo arrivati a risultati importanti primo tra tutti quello di aver ridotto consistentemente la piaga del lavoro nero, mentre in Europa questa drammatica situazione è aumentata.

La direttiva Bolkestein poteva fare saltare il nostro sistema, importando lavoratori che applicavano regole e contratti sulla sicurezza del loro Paese d'origine.

Tutti ci siamo opposti a questa eventualità.

La modifica che abbiamo ottenuto è una vittoria che ci permette di andare avanti.

Questi erano i nostri obiettivi e l'aver vinto

questa battaglia ci consente di parlare di DURC e di come migliorare le sue regole. La commissione tecnica esiste ma va migliorata.

L'incontro Ministero e parti sociali chiarirà gli aspetti di chi è in grado di emettere il DURC. Quindi molti problemi sono stati risolti, ma ci troviamo davanti ad una serie di partite in cui i problemi devono essere ancora affrontati o sono in via di soluzione.

Dobbiamo avere un'unica cabina di regia, dobbiamo avere regole nazionali.

Siamo gli unici ad essere nati nel territorio rispetto ad altri settori che invece sono nati nel contratto nazionale e li dobbiamo continuare a rimanere.

Dovremmo essere bravi ad omogeneizzare una realtà frastagliata, derivante da 119 Casse Edili e quindi da 119 regole.

Il DURC è, è stato e sarà sempre uno strumento il cui obiettivo si basa sulla lotta al lavoro nero ed irregolare. Esistono molte forme di lavoro irregolare: il documento unico di regolarità contributiva è riuscito a fermare l'emersione ma, per come è ancora strutturato, non riesce a sconfiggere il lavoro grigio in cui c'è solo una parte di lavoro che viene retribuito in busta paga.

Dobbiamo quindi stabilire la congruità ovvero quanti lavoratori devono esistere per realizzare una certa tipologia di lavoro.

Concludo il mio intervento con l'auspicio che la Banca Dati delle Imprese Irregolari possa trasformarsi in una Banca Dati e basta!

Vi auguro di tornare a casa con la consapevolezza di lavorare sempre meglio, sapendo che una serie di problemi devono essere risolti e che il DURC deve trasformarsi in uno strumento sempre più efficace nella lotta al lavoro irregolare.

Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti.

2006

24 Novembre



Pierandrea Aggujaro:

Presidente CNCE



Relazione

Porgo il benvenuto a tutti voi che oggi siete venuti per partecipare a questa riunione che è stata organizzata dalla CNCE allo scopo, come sapete, di approfondire gli aspetti operativi relativi all'introduzione nel nostro settore della posta elettronica certificata, la cosiddetta PEC.

È un argomento che la Commissione ha portato avanti con la massima determinazione, nella convinzione che l'impiego della PEC vada a vantaggio non solo delle Casse Edili ma anche dell'intero settore, per gli effetti positivi che ne derivano sul piano dei costi e dell'accelerazione della procedura.

La giornata è quindi organizzata soprattutto per parlare di PEC, ma credo sia utile non perdere l'odierna occasione per qualche riflessione di ordine generale e sull'andamento del DURC.

Sappiamo bene quale rilevanza abbia il DURC, nelle intenzioni del legislatore e delle parti sociali, quale strumento per la lotta al lavoro irregolare e per l'obiettivo di una leale concorrenza tra le imprese con l'emarginazione delle imprese irregolari.

È a tutti noto che le grandi novità del DURC sono sostanzialmente due:

L'estensione ai lavori privati della certificazione di regolarità e la valutazione della regolarità delle imprese non più soltanto sul piano provinciale bensì sul piano nazionale, ad eccezione dei SAL e degli stati finali.

A parte ogni altra considerazione, questo significa non solo la crescita esponenziale del numero delle certificazioni, ma anche la necessità di creare nuovi strumenti per accertare le regolarità.

Per il primo aspetto vorrei citarvi un dato: con un trend di crescita progressiva il numero dei DURC è ormai di 100.000 al mese, di cui oltre i due terzi emessi dalle Casse Edili.

Si tratta di un numero estremamente rilevante che comporta un forte impegno delle sedi territoriali, anzitutto delle Casse Edili.

Dopo le iniziali, notevoli difficoltà incontrate specie sul piano dello strumento informatico per il rilascio del DURC, crediamo si possa ormai affermare di essere in presenza di un buon regime applicativo, che richiede però una costante attenzione della Commissione, per l'osservanza delle regole stabilite dalle parti sociali e per il superamento dei problemi tecnici e normativi che uno strumento nuovo non cessa di presentare.

Avendo presente la situazione dell'intero territorio nazionale, la Commissione al centro e le Casse in periferia, sono impegnate con gli altri Istituti coinvolti affinché il DURC - presentato anche come strumento di semplificazione - non si traduca in un ritardo amministrativo a danno delle imprese.

Sotto quest'ultimo profilo c'è ancora molto da fare, in quanto il numero di DURC emessi dopo la maturazione del

silenzio - assenso di Inail e Inps è ancora molto elevato.

Ci sono zone del territorio in cui si sono fatti notevoli progressi, ma è troppo ampia la presenza massiccia in molte zone di ricorso al silenzio assenso.

Sui problemi che il DURC presenta ancora "sotto vari aspetti" vi intratterrà dopo di me il Direttore Mauro Miracapillo.

Vorrei però ancora fare alcune considerazioni sull'argomento.

Nella cartella che vi è stata data è stato posto un fascicolo che contiene i primi risultati dell'indagine conoscitiva che la CNCE ha promosso presso tutte le Casse per valutare gli effetti del DURC sul piano del recupero del lavoro sommerso.

Crediamo che i dati più attendibili - le risposte sono per ora di 81 Casse - siano quelli che derivano dal confronto del primo semestre del 2006 con il primo semestre del 2005, essendo i dati del secondo semestre 2006 ancora provvisori. Sicuramente gli effetti del DURC si vedono sul piano quantitativo, nel senso che la massa salari delle 81 Casse Edili è cresciuta di oltre l'8%.

Per una valutazione qualitativa basta invece tener presente che il numero delle imprese è cresciuto del 10% mentre il numero dei lavoratori e delle ore dichiarate sono aumentati rispettivamente del 6% e del 5,7%.

La seconda considerazione connessa al DURC è che deve divenire sempre più forte in tutti noi la consapevolezza che le singole Casse non possono più operare in modo isolato, ma debbono sempre più far parte di un sistema che si muove sulla base di regole certe ed unitarie.

Come Commissione nazionale, consentitemi di affermarlo, ci siamo impegnati al

massimo per coordinare l'attività delle Casse su tutto il territorio nazionale (sono ben 119) per dare ogni possibile sostegno alle loro attività.

Quello della realizzazione di un sistema unitario ormai indispensabile anche verso l'esterno - imprese, lavoratori, stazioni appaltanti, amministrazioni pubbliche, consulenti e così via - è un processo iniziato ormai diversi anni fa. Ricordo l'approvazione del bilancio tipo e l'obbligo di provvedere alla revisione dei bilanci da parte di società qualificate.

Ricordo anche che alcuni anni fa è stata approvata dalle parti sociali nazionali, sulla base dello studio della CNCE, la modulistica unificata per la denuncia alle Casse Edili, superando una situazione di frammentazione nel territorio che creava non poche difficoltà alle imprese e ai loro consulenti.

Ebbene, il passo successivo, di cui voglio richiamare la grande importanza, è stata l'adozione del MUT - modulo unico di denuncia telematica - ormai diffuso in quasi tutto il territorio nazionale, anche perché l'obbligatorietà della denuncia telematica alle Casse Edili è stata giustamente sancita da un accordo nazionale e dalle delibere sul DURC assunte dal Comitato della bilateralità, nel quale, come sapete, sono rappresentate tutte le parti sociali, dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il valore aggiunto da parte della CNCE è costituito appunto da questo progetto di modulo unico telematico, che consente di avere uniformità su tutto il territorio nazionale e al contempo di soddisfare, con un apposito tracciato, le diverse esigenze manifestate dalle singole Casse con riguardo alle denunce delle imprese.

Sottolineo inoltre che con l'adozione del

MUT è possibile dare attuazione al progetto Prevedi volto a seguire l'operaio nel campo della previdenza complementare.

Come altre volte accennato, infatti, stiamo concordando con Prevedi di ottenere dal sistema MUT, attraverso cui ogni mese passano 62.000 imprese e oltre 300.000 lavoratori, un controllo automatico sull'eventuale iscrizione di ogni singolo operaio al Fondo e sulla presenza nella denuncia della relativa contribuzione.

In previsione di un forte crescita delle adesioni al Prevedi nel corso del 2007, è evidente come questa innovazione eviti anche il forte aggravio lavorativo che ricadrebbe sulle Casse Edili.

Ho osservato, all'inizio di questo intervento, che una delle novità fondamentali del DURC è la certificazione della regolarità dell'impresa avendo riguardo all'attività da essa svolta sull'intero territorio nazionale.

A questo fine è stata creata la Banca dati nazionale delle imprese irregolari, la cui organizzazione e gestione è stata affidata alla CNCE.

Come CNCE pensiamo di aver dato e di dare, con la gestione della Banca, un nostro valido contributo alla riduzione dei tempi di istruttoria di rilascio del DURC. Oggi la BNI è in grado di fornire alle Casse Edili una risposta sulla regolarità di un'impresa sull'intero territorio nazionale nel termine di poche decine di ore, ben prima del termine massimo originario di venti giorni previsto dalla regolamentazione nazionale.

È un risultato che non esito ad affermare molto positivo, considerando l'esiguità delle risorse impiegate e la rilevante quantità delle risposte alle richieste delle Casse, che sta per raggiungere il numero di 2.000

ogni giorno.

Dopo il MUT e la BNI, la terza innovazione - cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando è quella della PEC cui è dedicata l'odierna giornata.

Ma la strada verso un organico sistema nazionale di Casse Edili è ancora lunga e va perseguita in tutti gli aspetti gestionali e organizzativi dei nostri enti.

Emblematiche, a tale riguardo, sono le diversità delle procedure per il recupero dei crediti che le Casse vantano presso le imprese.

Ribadisco che è un'attività non discrezionale, che va considerata un compito indegno per gli amministratori.

Anche a seguito dell'indagine fatta, pensiamo come CNCE di dare tra non molto a tutte le Casse criteri orientativi su come ad avviso della CNCE è opportuno che sia organizzata e proceduralizzata l'attività di recupero dei crediti.

Prima di concludere questa introduzione, desidero anticiparvi che è intenzione della Commissione di organizzare nei primi mesi del prossimo anno una riunione nazionale dedicata sia all'approfondimento dell'esperienza fin qui fatta e dei problemi in atto sul tema DURC, sia alla valutazione delle innovazioni del quadro legislativo che potranno derivare dall'approvazione definitiva della legge finanziaria e dalle attuazioni che potranno essere demandate al Ministero del lavoro.

Come avrete potuto cogliere da questa relazione, via via più complessi sono i compiti di Casse Edili e CNCE.

Da questo deriva la necessità di un costante e sempre più stretto collegamento della Commissione con le parti sociali ed in particolare con il Comitato della bilateralità, dai quali contiamo di avere i

necessari indirizzi.

Terminata questa mia breve introduzione ai lavori, cederò la parola al Direttore Miracapillo che, oltre ad analizzare, come ho già accennato, alcune problematiche emerse in questi primi 11 mesi di avvio del DURC sia nella gestione dello Sportello unico che nell'utilizzo della BNI, vi sottoporrà uno scadenziario per le Casse Edili, relativo alla adozione del sistema di posta elettronica certificata.

Seguirà la relazione dell'Ing. Claudio Petrucci, che colgo l'occasione per ringraziare sentitamente per aver voluto garantire la sua autorevole presenza ai nostri lavori, in rappresentanza del CNIPA, il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione. L'ing. Petrucci è uno dei massimi esperti della PEC e ci fornirà un quadro complessivo della normativa in vigore, dei vantaggi per le aziende nell'utilizzo della PEC e delle garanzie di affidabilità.

Subito dopo, Giuseppe Aquilani ci relazionerà in merito a due importanti novità: la prima è relativa alle modifiche, poche ed essenziali, che verranno apportate sullo Sportello Unico al fine di poter spedire i DURC tramite posta elettronica certificata, la seconda riguarda invece il sistema di automazione nella gestione della PEC che, secondo le indicazioni fornite da CNCE, hanno realizzato le società Postecom e Infocamere, firmatarie della convenzione del 3 agosto scorso con la nostra Commissione.

Spetterà, infine, agli interventi dei rappresentanti di queste due società l'illustrazione degli adempimenti organizzativi necessari perché ogni Cassa Edile, scelto il proprio provider - PEC, si doti di questo importante strumento e, soprattutto, lo

faccio adottare dalle proprie imprese. Dopo lo spazio per il dibattito e le richieste di chiarimenti che, sono sicuro, non

mancheranno, il Vicepresidente Massimo Trinci svolgerà l'intervento conclusivo a nome della Commissione.

Mauro Miracapillo:

Direttore CNCE



“Stato attuazione DURC e implementazioni organizzative”

Cogliamo l'occasione di questa riunione, incentrata soprattutto sulle procedure organizzative per l'utilizzo della PEC da parte delle Casse Edili, per fare un primo bilancio della gestione del DURC ad undici mesi dalla sua attivazione su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un bilancio organizzativo e tecnico poiché quello di natura politico - sindacale sarà compiuto dalle parti sociali e, a tal fine, come preannunciato dal Presidente Aggujaro, la Commissione predisporrà un'apposita iniziativa nazionale per i primi mesi del prossimo anno in considerazione anche delle innovazioni legislative che a tale data saranno state definitivamente assunte.

Sono stati emessi circa 800.000 DURC di cui circa 500.000 dalle Casse Edili: il sistema applicativo che sorregge la gestione del DURC ha, in questi mesi, funzionato efficacemente, permettendo l'adempimento delle funzioni primarie per le quali è stato predisposto.

Ciò nonostante sappiamo tutti le difficoltà che quotidianamente caratterizzano in termini di precarietà l'intero sistema (anche in questi ultimi giorni ne abbiamo purtroppo avuto conferma): il monitoraggio da parte delle Casse Edili e il ruolo di pungolo svolto dalla CNCE hanno contribuito a far assu-

mere all'INAIL la decisione di rivisitare nel corso del 2007 l'intero sistema informatico dell'istituto al cui interno si trova come è noto anche il sistema applicativo per il DURC.

Nel merito dei DURC emessi dobbiamo innanzitutto rilevare che è ancora troppo rilevante il numero dei documenti emessi con il silenzio - assenso da parte degli istituti pubblici.

Per quanto riguarda i soli DURC emessi dalle Casse Edili per l'esecuzione di lavori pubblici ben il 15% registrano il silenzio - assenso da parte di INPS o INAIL; sottolineiamo che mentre tale percentuale diminuisce leggermente per i DURC "positivi", essa sale al 22% per quanto riguarda i DURC che certificano la irregolarità contributiva dell'impresa. Si tratta cioè di registrare non soltanto l'inaccettabile ritardo che questo comporta per l'elevato numero di DURC che siamo stati costretti ad emettere soltanto al trentesimo giorno, ma anche la pericolosità insita nel fatto che un quarto dei DURC "irregolari" sono tali soltanto perché la Cassa Edile ha provveduto ai necessari controlli mentre l'assenza di questi controlli, da parte degli istituti pubblici, nei trenta giorni successivi alla richiesta, avrebbe probabilmente fatto registrare una posizione di regolarità dell'impresa non corrispondente al vero.

Se poi scorriamo il dato nazionale sul territorio ci accorgiamo che vicino a situazioni di eccellenza come il Veneto e l'Emilia Romagna (con percentuali minime di utilizzo del silenzio - assenso) ci sono molte realtà del centro sud dove tale prassi è purtroppo molto diffusa fino ad arrivare a casi estremi, come la provincia di Latina, ma non è la sola, in cui in pratica non esiste un DURC emesso senza che almeno uno dei due istituti abbia evitato di pronunciarsi, anzi il numero delle

pratiche con silenzio - assenso supera quello totale dei DURC emessi (ciò vuol dire che su molti DURC non c'è pronunciamento né dell'INPS né dell'INAIL).

Non possiamo inoltre tacere che in questi mesi ci siano state segnalate dalle Casse Edili numerose "furbizie" nell'utilizzo di questa procedura: da una parte casi in cui si fa decorere il termine dei trenta giorni e si segnala la irregolarità solo successivamente, dall'altra casi in cui si apre l'istruttoria segnalando la irregolarità ma la stessa non viene valicata cioè l'istruttoria non viene chiusa e, quindi, trascorsi trenta giorni viene emesso un DURC che, proprio a causa del mancato pronunciamento dell'istituto, rischia di segnalare una fittizia posizione di regolarità dell'impresa.

Nel ricordare a noi stessi che lo strumento del silenzio - assenso è nato per tutelare i cittadini nei confronti dei ritardi organizzativi della nostra burocrazia, ci auguriamo che le Direzioni generali di INPS e INAIL intervengano perché il DURC possa essere occasione per fare controlli veri ed essere emesso ben prima dei fatidici trenta giorni.

Da parte nostra, anche come componenti del Comitato tecnico DURC in rappresentanza delle parti sociali del settore, assumiamo l'impegno di monitorare e segnalare, attraverso uno specifico dossier, i territori e le sedi locali degli istituti che si distinguono nella graduatoria dell'inefficienza.

Per concludere su questo argomento, ricordo soltanto a tutte le Casse Edili che la procedura informatica consente di "congelare" l'istruttoria del DURC al 28° giorno dalla richiesta, per permettere alla Cassa di predisporre quanto necessario per l'emissione pratica del documento, ma che il DURC va stampato e rilasciato con la data del 30° giorno, termine ultimo previsto dalla

Convenzione nazionale con INPS e INAIL. Segnalo, infatti, che abbiamo avuto un caso (per fortuna 1 su 800.000 DURC emessi) di contestazione del documento perché emesso prima della scadenza dei termini del silenzio - assenso creando, anche se in maniera sicuramente strumentale, da parte della stazione appaltante, delle difficoltà all'impresa interessata.

Consentitemi, inoltre di segnalare alcune forme di utilizzo arbitrario dei DURC che permettono l'aggiramento delle norme stabilite dalla legge e dalle circolari amministrative: ad esempio mentre in alcune zone si registra una bassa percentuale di DURC richiesti per l'esecuzione dei lavori edili privati (che testimonia una scarsa attenzione al DURC da parte degli enti locali presenti sul territorio), dall'altra si assiste al fenomeno opposto, cioè ad un'anomala crescita di tali DURC, perché spesso utilizzati in sostituzione di quelli relativi agli appalti pubblici.

A tal fine si sta introducendo una modifica sul documento unico di regolarità contributiva per far riportare sullo stesso l'esplicita causale della richiesta ma occorre comunque vigilare affinché anche le stazioni appaltanti svolgono il proprio ruolo e si assumano le loro responsabilità di verifica dei DURC ricevuti.

Altre forme di aggiramento delle norme sono rappresentate dalla possibilità di barrare la casella relativa all'identificazione dell'impresa come lavoratore autonomo o quella con cui l'impresa afferma di applicare un contratto di lavoro diverso da quello relativo al settore edile. Nel primo caso siamo ancora in attesa di una risposta da parte del Ministero del lavoro circa l'identificazione di tale figura di lavoratore autonomo o, in ogni caso, di impresa senza dipendenti: si deve essere in tale condizione solo al momento della richiesta del

DURC o si deve anche mantenerla per tutta la durata dei lavori da eseguire o, ancora, occorre verificare che tale situazione sia almeno presente negli ultimi mesi precedenti la richiesta del DURC?

Nell'altro caso, esaminato anche dal Comitato tecnico nazionale, rischiamo di subire come Casse Edili oltre il danno anche la beffa: rischiamo cioè di avere imprese irregolari con la Cassa Edile che, utilizzando tale stratagemma, si fanno rilasciare un DURC positivo da INPS e INAIL che, ovviamente, non sono tenute a fare ulteriori controlli.

Al fine di contrastare tale fenomeno si ritiene opportuno, come Comitato tecnico, che i DURC emessi per tutti i lavori edili pubblici e privati, qualora siano stati richiesti da imprese che non applichino il ccnl edili, debbano riportare una dichiarazione esplicita di responsabilità dell'impresa rispetto all'obbligo, passato e presente, dell'iscrizione e dei versamenti alle Casse Edili; pensiamo anche che sia doveroso fornire ad ogni Cassa Edile la possibilità di consultazione di tutte le pratiche DURC gestite da INPS e INAIL che riguardino lavori edili pubblici e privati al fine di poter effettuare i necessari controlli e le eventuali tempestive segnalazioni agli organi competenti.

Un ultimo aspetto va evidenziato (tralasciano il problema delle falsificazioni dei DURC poiché è una delle forti motivazioni che ci spingono ad adottare la posta elettronica certificata) ed è quello della iscrizione parziale alla Cassa cioè, ad esempio, delle imprese che si iscrivono o si regolarizzano denunciando uno solo dei propri dipendenti.

Molteplici potrebbero essere gli strumenti di cui le Casse Edili dovrebbero dotarsi per evitare evasioni come quelle sopra descritte: dotarsi di un proprio servizio ispettivo, ad esempio, oppure sistematizzare i rapporti e/o

le segnalazioni agli organi pubblici competenti o, infine, costruire un sistema di monitoraggio sul settore che permetta di conoscere la reale consistenza della attività produttiva dei soggetti imprenditoriali iscritti alla Cassa.

Su tale ultima ipotesi ci permettiamo di segnalare la positiva esperienza realizzata dalla Cassa Edile di Biella che, attraverso un accordo delle parti sociali con la Prefettura, le Asl e la Direzione provinciale del lavoro, ha costituito una Banca dati informatica per la gestione, in particolare, delle notifiche preliminari previste dalla legge 494.

Per quanto riguarda la gestione della BNI possiamo confermare che lo strumento informatico garantisce un elevato grado di efficienza poiché riesce a rispondere in poche ore alle circa duemila richieste che mediamente giungono ogni giorno alla Banca dati stessa.

Non è superfluo ricordare, in ogni caso, che la consultazione della BNI è obbligatoria per tutte le richieste di DURC tranne quelle relative a stati di avanzamento e liquidazioni finali nell'esecuzione dei lavori pubblici.

Ciò vuol dire che ogni documentazione giustificativa dell'istruttoria svolta dalla Cassa Edile deve contenere la risposta della BNI il cui esito, come è noto, è vincolante ai fini del rilascio del DURC.

In attesa di una nuova delibera del Comitato per la bilateralità, che ci auguriamo possa essere assunta al più presto, vogliamo chiarire ancora una volta il tema della competenza della Cassa Edile per il rilascio del DURC: così come previsto dal Comitato stesso essa coincide, tranne i casi di Sal e liquidazioni finali, con la Cassa Edile del territorio in cui ha sede legale l'impresa, indipendentemente dalla presenza in quello stesso territorio di cantieri e/o di dipendenti operai dell'impresa richiedente il documento.

Nel confermare, quindi, l'obbligatorietà per le Casse Edili del rilascio del DURC secondo tale principio, non possiamo tacere quanto segnalatoci da numerose Casse in merito ai casi di imprese che, ottenendo il DURC dalla Cassa Edile ove hanno la sede, non si iscrivono né in questa né nelle Casse Edili ove operano (vedi i casi registrati a Sassari, Roma, nelle Marche e in Toscana).

A nostro avviso questo fa ritornare di attualità (forse anche in termini di urgenza) la necessità di registrare sulla BNI tutte le imprese, regolari e irregolari, iscritte al sistema delle Casse Edili.

Questa modifica permetterebbe alla BNI, per ogni richiesta, di poter segnalare la presenza dell'impresa all'interno dell'elenco generale delle imprese attive iscritte almeno ad una delle 119 Casse Edili del sistema e poi di verificarne la regolarità contributiva.

È appena il caso di rilevare, infatti, che all'interno dello stesso DURC che mandiamo alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle stesse imprese, la Cassa Edile è tenuta a barrare, prima delle caselle "è in regola" e "non è in regola" con i contributi, anche quella che certifica se "è iscritta" o meno al sistema delle Casse Edili.

Una volta chiarito che la CNCE, cui il Comitato per la bilateralità ha demandato il compito di gestione della BNI, non deve, non può e non vuole intervenire o manipolare i dati presenti sul server nazionale, crediamo si possa finalmente procedere a tale innovazione senza dietrologie da parte di nessuno.

Venendo ora al tema centrale del nostro convegno, cioè la PEC, premettiamo innanzitutto che i due mesi di attesa rispetto ai tempi previsti al nostro ultimo convegno di giugno sono serviti a preparare due importanti novità: le modifiche relative allo Sportello unico del DURC (di cui avete documentazione in

cartella e che saranno oggetto di decisioni definitive del Comitato tecnico nella riunione del 4 dicembre p.v.) e la progettazione e realizzazione di un sistema automatizzato di utilizzo della PEC predisposto, secondo le indicazioni della CNCE, da Postecom e Infocamere.

Su entrambe queste modifiche verterà la relazione di Giuseppe Aquilani che le potrà dettagliatamente illustrare.

Per quanto mi riguarda voglio ricordare quali sono le scadenze che possiamo darci a questo proposito, cioè il programma di lavoro delle Casse Edili per la PEC.

1. Tutte le Casse Edili, ad oggi ne abbiamo avuta comunicazione soltanto da 61, sono tenute a scegliere il proprio provider PEC tra le società Postecom e Infocamere, firmatarie della convenzione con la CNCE del 3 agosto scorso.

Diciamo tutte le Casse perché riteniamo che anche quelle realtà che hanno assunto una posizione attendista, cioè non ritengono l'utilizzo della PEC una priorità per le loro imprese, debbano comunque garantire l'invio del DURC tramite posta elettronica certificata a chi lo richieda anche se a richiederlo sia una stazione appaltante o un'impresa di fuori provincia.

2. Anche per quanto richiamato al punto precedente, è quindi indispensabile che tutte le Casse Edili oltre alla scelta del provider PEC si dotino da subito almeno della propria casella PEC e del proprio kit di firma digitale.

Ogni Cassa, acquistati questi due servizi, dovrà installarli e provvedere ai necessari test per garantirsi la piena operatività degli strumenti.

3. Il passo successivo sarà quello della defini-

zione delle procedure organizzative interne alla Cassa per il rilascio dei DURC tramite PEC: definire chi "impacchetterà" i DURC da firmare, quali dovranno essere le procedure, i tempi e le modalità dell'apposizione della firma digitale sui DURC tramite smart-card e, infine, come e chi provvederà al rilascio degli stessi con invio attraverso la PEC.

4. La quarta incombenza organizzativa, sicuramente la più impegnativa per le Casse, riguarda l'informazione da fornire alle imprese in merito alla PEC e soprattutto l'illustrazione dei vantaggi che essa può fornire alle stesse imprese in relazione alla diminuzione dei tempi di ricezione dei DURC, alla sicurezza relativa all'integrità del documento ricevuto e alla facilità e rapidità di trasmissione del DURC alle pubbliche amministrazioni per lo sblocco dei successivi provvedimenti (aggiudicazioni, pagamento dei Sal, inizio lavori privati, ecc.).

5. Contemporaneamente all'attività informativa va portata avanti quella della raccolta delle "Dichiarazioni per l'utilizzo della casella PEC" da far sottoscrivere ai responsabili di ogni singola impresa. La casella PEC, infatti, deve essere intestata direttamente al rappresentante legale dell'impresa anche se poi la sua gestione (ricezione della posta e inoltre documenti ad altri soggetti), può essere delegata dall'impresa ad un intermediario (consulente, associazione, ecc.) di propria fiducia.

Queste dichiarazioni, di cui invieremo un fac simile nei prossimi giorni, non sarà necessario trasmetterle alle società di gestione della PEC ma andranno conservate unicamente presso la Cassa Edile.

Si consiglia di individuare un primo nucleo di imprese più “vicine” alla Cassa Edile che possano collaborare con la stessa per la prima fase di avvio del nuovo strumento.

6. Si tratta, inoltre, conseguentemente alla raccolta delle citate “Dichiarazioni”, di effettuare l’ordinativo di un primo pacchetto di caselle PEC con le modalità che verranno successivamente illustrare dagli interventi dei rappresentanti di Unioncamere e Postecom: ricordiamo soltanto che le Convenzioni prevedono che il “possesso” delle caselle PEC rimanga alla Cassa Edile che ha la facoltà di attribuzione (e di revoca della stessa) alle imprese iscritte a proprio insindacabile giudizio.

7. I criteri per l’attribuzione delle caselle PEC, in considerazione del fatto che i domini registrati presso il CNIPA sono postepcc.cassaedile.it per Postecom e infopec.cassaedile.it per Infocamere, sono i seguenti:

- a) le caselle PEC per le Casse Edili “industriali”, seguendo per omogeneità quanto già fatto per le caselle e-mail fornite da CNCE, conterranno l’indicazione della provincia di competenza (es.: la Cassa Edile di Roma avrà roma@postepcc.cassaedile.it, la Cassa Edile di Milano avrà milano@infopec.cassaedile.it);
- b) le caselle PEC per le Casse Edili artigiane, cooperative e Edilcasse conterranno invece la sigla della Cassa stessa (es.: la CEAV sarà ceav@postepcc.cassaedile.it);
- c) le caselle PEC per le imprese conterranno il nome dell’impresa stessa e, per evitare duplicazioni, anche la sigla automobilistica della provincia di riferimento, così, ad esempio, due imprese Rossi

con sede a Firenze e a Palermo saranno una rossi.fi@infopec.cassaedile.it e l’altra rossi.pa@postepcc.cassaedile.it.

8. Tutto quanto previsto ai punti precedenti dovrà consentire, compatibilmente con le modifiche da realizzare sullo Sportello Unico, di rilasciare i DURC attraverso la PEC fin dai primi giorni del prossimo anno.

Per concludere vorrei fare soltanto due considerazioni.

La prima è che sul tema dell’adozione della posta elettronica certificata il sistema delle Casse Edili ha compiuto una coraggiosa scelta che lo pone in una posizione esemplare (un caso di eccellenza, di buona pratica da portare ad esempio) rispetto a tutta la Pubblica Amministrazione, come credo purtroppo ci confermerà l’intervento dell’Ing. Petrucci del CNIPA.

Lo testimonia, tra l’altro, il fatto che gli stessi INPS e INAIL, ai quali abbiamo anticipato da molto tempo i nostri progetti, abbiano dovuto convenire con noi, in sede di Comitato tecnico, sulla soluzione, certamente provvisoria, di consentire la richiesta di ricevere il DURC tramite PEC soltanto quanto il documento venga emesso dalla Cassa Edile.

La seconda considerazione riguarda, però, l’altro lato della medaglia: non possiamo nasconderci che essere i primi significherà anche scontrarci con i ritardi delle Amministrazioni che dovranno ricevere i DURC richiesti dalle imprese e che non si saranno ancora dotate della casella PEC.

Siamo consapevoli che per tale oggettiva situazione l’utilizzo della PEC sarà, ancora per diversi mesi, affiancato a quello della posta tradizionale e che sarà magari necessario trasmettere, oltre al DURC tramite PEC,

anche il pro-memoria (senza valore legale) che si otterrà con la stampa del documento in formato PDF.

Siamo però altrettanto consapevoli che l'alternativa a questo lavoro delle Casse Edili, sicuramente impegnativo e faticoso nei primi tempi, potrebbe essere solo l'accettazione di

una logica di innovazione non legata alle esigenze dell'utenza dei cittadini (nel nostro caso delle imprese) ma ai tempi unilateralmente decisi da chi tali servizi innovativi dovrebbe fornirli.

Non ci resta che augurarci che il 2007 premi la nostra scelta.

Claudio Petrucci:

CNIPA

PEC: nuovo servizio per le aziende

Buon giorno a tutti.

Il mio intervento riguarderà il tema della posta elettronica certificata da un punto di vista istituzionale, quindi suoi aspetti normativi, tecnici e funzionali.

Partecipo con grande piacere a questo evento e mi sento di confermare completamente l'intervento del direttore Miracapillo quando ha affermato che ci troviamo davanti ad un caso, per alcuni versi, eccezionale: infatti la CNCE ha manifestato intelligenza e sensibilità sulle possibilità disponibili della tecnologia ed ha colto pienamente l'efficienza e il risparmio che da essa possiamo trarre.

Il mio intervento sia articolerà seguendo questi punti: innanzitutto alcuni cenni “storici” per capire come e perché nasce la posta elettronica certificata; la descrizione del quadro normativo di riferimento; le caratteristiche funzionali del servizio, i suoi aspetti tecnici; il suo “stato dell'arte”.

Primo punto: l'evento iniziatore del servizio di posta elettronica certificata non ha origine di tipo imprenditoriale ma nasce dal DPR 445 del 2000, cioè il testo unico sulla documentazione amministrativa. Il testo tratta il tema da tutti i punti di vista, vertendo anche sul documento informatico e, nello specifico, del suo trasferimento.

Nel dicembre del 2000 il legislatore, in uno dei tre commi dell'articolo 14 del DPR, ha introdotto una disposizione fortemente innovativa, dichiarando: *“il documento informatico inviato in modalità telematica si intende consegnato nel momento in cui è stato inviato”*.

Come CNIPA ci siamo subito resi conto che per rispettare i contenuti della norma, non avevamo alcun tipo di servizio che potesse essere conforme a quanto previsto dal legislatore.

Quindi, dal marzo del 2001, abbiamo dato il via ad attività di studio volte a concepire un nuovo servizio sotto ogni punto di vista: grazie ad una prima fase tecnica, abbiamo visto se quanto immaginato si poteva effettivamente rea-

lizzare e abbiamo messo a punto sistemi che dovevano essere in grado di erogare il servizio previsto dalla norma. Successivamente abbiamo formato un gruppo di lavoro comprendente alcuni soggetti di mercato (tra i quali Infocamera e Postecom).

Superata la fase di ideazione si è passati ad una fase di sperimentazione, per verificare la bontà delle idee adottate (conclusa a novembre del 2004). Nel 2005 abbiamo definito il quadro normativo di riferimento composto da tre norme: un decreto del Presidente della Repubblica; una circolare dell'ex Ministro Stanca e una circolare CNIPA (a breve ne seguirà un'altra).

Finalmente, nel gennaio 2006, è partita la fase di qualificazione dei primi gestori di posta elettronica certificata e quindi la disponibilità a tutti gli effetti del servizio.

Tornando al quadro normativo di riferimento, possiamo dire che il DPR è un regolamento recante le disposizioni per l'utilizzo della PEC, il decreto Ministeriale approfondisce quanto introdotto dal DPR, proponendo le regole tecniche per la sua formazione, trasmissione e validazione, anche temporale, mentre la circolare CNIPA descrive quali sono le modalità per diventare gestore di posta elettronica certificata.

Quali sono i contenuti più significativi di queste norme?

Il DPR introduce con l'articolo 2 i soggetti tipici del servizio: il mittente, il destinatario e il gestore di posta elettronica certificata e modifica l'articolo del testo unico per renderlo più aderente alla realtà. Questo il comma: *“il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”*.

Come vediamo sono presenti i tre soggetti tipici del servizio e sono definite le relazioni funzionali e temporali fra i soggetti stessi. Inoltre era necessario che i servizi resi disponibili da tali soggetti all'utenza avessero garanzia di interoperabilità e tale punto è stato normato dall'articolo 5 del DPR.

Una precisazione: il servizio di posta elettronica certificata è un servizio di trasporto: esso prende un “qualche cosa” e lo trasferisce con certezza dal mittente al destinatario. Ho usato volutamente il termine “qualche cosa” perché, essendo un servizio di trasporto, prescinde da ciò che è l'oggetto del trasporto stesso.

Siamo coscienti delle difficoltà che possono sorgere nel trasferimento di documenti informatici e mi riferisco al grave problema dei virus. Si è sentita quindi la necessità, all'interno della norma, di dare delle indicazioni specifiche, definendo dei livelli minimi che devono essere rispettati dal servizio e da chi rende disponibile il servizio all'utenza. Vengono definiti i requisiti per diventare gestore e viene assegnata al CNIPA la funzione di vigilanza e controllo sull'attività dei gestori stessi. Questi gli elementi più significativi del DPR. Passiamo al decreto ministeriale, una norma che va a specificare i punti del DPR.

In esso si parla di indice dei gestori, struttura di riferimento per la operatività del servizio, avente tutte le caratteristiche di sicurezza necessarie, normata dall'articolo 7 e 18.

Si parla di criteri di conservazione del log dei messaggi.

Con l'articolo 12 si qualifica il livello di servizio richiesto ai gestori che devono essere in grado di garantire una disponibilità del servizio pari al 99,8% riferita ad un intervallo temporale pari ad un quadrimestre. Sappiamo bene che si deve sempre tenere in considerazione un margine residuo di incertezza circa la consegna e l'articolo 13 è finalizzato a dare

indicazioni per gestire correttamente anche il caso della mancata consegna.

L'articolo 18 introduce l'elenco pubblico dei gestori, sempre più articolato e consultabile presso il nostro sito, mentre l'articolo 20 impone la certificazione di conformità alle norme ISO 9001/2000 per i gestori e definisce quali sono i requisiti organizzati.

Come potete vedere, diventare gestore di PEC non è così semplice: ci sono una serie di elementi imprescindibili che debbono essere onorati da chi si propone allo svolgimento di tale ruolo.

Conclude il tutto un allegato che definisce dettagliatamente le caratteristiche dei sistemi che devono essere utilizzati per erogare il servizio. Per quanto riguarda la nostra circolare possiamo dire che essa presenta le indicazioni su come presentare le domande per diventare gestore: c'è da notare che i documenti richiesti sono molti e possono essere societari, economico - patrimoniali, tecnico - organizzativi e di sicurezza.

A fronte della richiesta da parte di un soggetto per diventare gestore il CNIPA entro 90 giorni esprime un parere, positivo o meno.

Quali sono gli elementi salienti del servizio? Ha valore legale per quanto riguarda il trasferimento di documenti; da delle certezze al mittente per quanto attiene l'avvenuta consegna, da certezza circa i contenuti oggetto della spedizione, da certezza circa i livelli di servizio che ogni utente si deve aspettare e qualifica i gestori.

Proviamo a fare un confronto tra la PEC e la posta elettronica convenzionale, il fax, la raccomandata con avviso di ricezione e la consegna *brevi manu*.

Nel primo caso la PEC da certezza circa l'avvenuta consegna e per quanto riguarda il punto di partenza dell'invio, cioè la casella mittente, eliminando il grave problema del cosiddetto *spam*.

Rispetto al fax abbiamo maggiore velocità: con un semplice click mandiamo un messaggio a n soggetti distinti, mentre il fax comporta molteplici spedizioni.

La PEC può essere utilizzata ovunque: i suoi requisiti sono un pc ed un collegamento alla rete.

Per quanto riguarda il paragone PEC - raccomandata, la prima ci da certezza circa il contenuto inviata, è semplice e veloce, da la tracciabilità del mittente, possiamo usarla ovunque e i costi sono enormemente minori. Stesso discorso vale rispetto alla consegna *brevi manu*.

La PEC quindi è in grado di garantire una serie considerevole di funzionalità che costituiscono dei significativi vantaggi rispetto ai servizi tradizionali.

Cosa succede quanto utilizziamo la PEC?

Dal nostro pc componiamo il messaggio, ci colleghiamo al nostro gestore di PEC il quale ci deve identificare secondo le modalità previste dal gestore. A fronte dell'invio, il primo evento significativo per il mittente è la certificazione che l'invio è stato effettuato. Poi il gestore provvede a "mettere in sicurezza" l'oggetto della spedizione e lo cede al gestore destinatario che effettua tutta una serie di controlli, volti a verificare che la consegna sia rispondente a quello che si deve aspettare da un gestore di posta elettronica certificata. Infine non rimane che rendere disponibile nella casella di posta del destinatario il documento oggetto dell'invio e rendere noto al mittente che la spedizione è effettivamente nelle "mani" del destinatario.

Le caratteristiche tecniche del servizio fanno riferimento alla certezza che il colloquio dal mittente al destinatario sia un colloquio sicuro. Nel caso i documenti inviati non fossero più nelle disponibilità del mittente esiste un ulteriore elemento di garanzia riguardante il log

(la registrazione) che i gestori sono tenuti a mantenere per tre anni.

Quale è lo stato dell'arte del servizio ad oggi? 15 sono i soggetti che abbiamo ritenuto idonei ad erogare il servizio.

Ad oggi possiamo dire che ci sono circa 1600 indirizzi di PEC che fanno riferimento alla Pubblica Amministrazione e i gestori gestiscono circa 1000 domini di posta elettronica certificata.

La distribuzione copre tutti i settori di mercato, quindi il fenomeno della PEC si sta espandendo, anche se con penetrazione differenziata, su tutti i settori. Con l'aumentare dei gestori e con il diffondersi del servizio sarà sempre più facile utilizzarlo e quindi sostituire l'invio di documenti cartacei con quello di documenti informatici.

Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata.



PEC

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

UN NUOVO SERVIZIO PER LE AZIENDE

ing. Claudio Petrucci

Sommario

- Un po' di storia
- Le norme di riferimento
- Le caratteristiche
- Le regole tecniche
- Lo stato dell'arte

Un pò di storia

- DPR 445, art. 14 [12/2000]
- Avvio delle attività di studio [03/2001]
- Prima versione delle regole tecniche [12/2001]
- Avvio del gruppo di lavoro sulla PEC [04/2002]
- Avvio della fase di sperimentazione [08/2002]
- Inserimento dei primi gestori nell'IGPEC della fase di sperimentazione [04/2003]
- Fine della fase di sperimentazione [11/2004]
- Disponibilità delle norme di riferimento [2005]
- Iscrizione dei primi gestori nell'elenco pubblico [2006]

Le norme di riferimento

Il quadro normativo relativo alla Posta Elettronica Certificata è costituito da:

- Decreto del Presidente della Repubblica
- Decreto Ministeriale
- Circolare CNIPA
- DPR 11 febbraio 2005, n. 68, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3." (G.U. 28 aprile 2005, n. 97)
- Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" (G.U. del 14 novembre 2005, n. 265)
- Circolare CNIPA CR/49 24 novembre 2005, "Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata" (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283)

Contenuti del DPR:

- soggetti del servizio [art. 2]
- modifica del comma 1 dell'art. 14 del DPR 445 del 2000 [art. 3]
 - 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
- garanzia per l'interoperabilità tra gestori [art. 5]
- sicurezza della trasmissione [art. 11]
- gestione dei virus [art. 12]
- livelli minimi di servizio [art. 13]
- requisiti relativi ai gestori [art. 14]
- assegnazione al CNIPA delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività dei gestori [art. 14]
- disposizioni per le pubbliche amministrazioni [art. 16]

Contenuti del DM:

- certificati di firma e di accesso all'indice dei gestori rilasciati dal CNIPA [art. 7/18]
- criteri per la conservazione dei log dei messaggi [art. 10]
- livelli di servizio: disponibilità del 99,8% riferita ad un quadrimestre [art. 12]
- modalità di gestione dell'avviso di mancata consegna [art. 13]
- elenco pubblico dei gestori [art. 18]
- certificazione ISO 9001:2000 [art. 20]
- definizione dei requisiti organizzativi dei gestori [art. 21/22/23]
- Allegato recante "Regole tecniche"

Contenuti della circolare CNIPA:

- modalità di presentazione delle domande di iscrizione
- documentazione richiesta relativa ai seguenti ambiti:
 - societario
 - economico-patrimoniale
 - organizzativo
 - tecnico-operativo/sicurezza

➔ **istruttoria CNIPA (max 90 gg.)**

Le caratteristiche

• Principali vantaggi della PEC


- Valore legale
- Certezza dell'avvenuta consegna
- Riduzione costi
- Certezza dei contenuti
- Livelli di servizio definiti dalle norme
- Qualificazione dei gestori

PEC	Valore aggiunto della PEC	Servizi tradizionali
PEC	<ul style="list-style-type: none"> ✓ certezza consegna ✓ valore legale ✓ certezza casella mittente 	<i>E-mail</i>
PEC	<ul style="list-style-type: none"> ✓ velocità e semplicità ✓ ubiquità 	<i>Fax</i>
PEC	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">✓ certezza del contenuto <li style="width: 50%;">✓ ubiquità <li style="width: 50%;">✓ velocità e semplicità <li style="width: 50%;">✓ costi <li style="width: 50%;">✓ tracciabilità mittente 	<i>Raccomandata A/R</i>
PEC	<ul style="list-style-type: none"> ✓ velocità e semplicità ✓ costi ✓ ubiquità 	<i>Consegna brevi manu</i>

La PEC è in grado di garantire una serie considerevole di funzionalità che costituiscono dei significativi vantaggi rispetto ai servizi tradizionali oggi utilizzati

Le regole tecniche

Schema Funzionale



Caratteristiche tecniche del servizio


- colloquio sicuro utente-gestore e gestore-gestore
- definizione delle caratteristiche dei certificati di firma delle ricevute e degli avvisi
- definizione dei criteri di gestione dei log
- riferimento temporale, ambiti di applicazione e precisione
- IGPEC
 - accesso tramite autenticazione
 - contenuto firmato
 - un file LDIF per ogni Gestore
 - elenco dei domini gestiti da un Gestore, hash del certificato per la verifica della firma delle buste
- ricevuta di avvenuta consegna: completa, breve e sintetica
- utilizzo di un dispositivo hw dedicato per la gestione dei certificati di firma (HSM)
- modalità di gestione di messaggi contenenti "virus"
 - avviso di non accettazione
 - quarantena dei messaggi infetti
 - avviso al mittente circa la mancata consegna
 - avviso di mancata consegna per superamento dei tempi massimi previsti

Lo stato dell'arte

Ad oggi risultano accreditati i seguenti Gestori:

- Actalis S.p.A.
- Cedacri S.p.A.
- EDS Italia S.p.A.
- I.NET S.p.A.
- IN.TE.S.A. S.p.A.
- IT Telecom S.r.l.
- Postecom S.p.A.
- Sogei (Società Generale d'Informatica S.p.A.)
- ARUBA PEC S.p.A.
- Consiglio Nazionale del Notariato
- EDS Pubblica Amministrazione S.p.A.
- InfoCamere S.c.p.a.
- ITnet S.r.l.
- Numera Sistemi e Informatica S.p.A.
- Poste Italiane S.p.A.

- circa 1.600 indirizzi PEC delle PA pubblicati su "indicePA.gov.it"
- oltre 1.000 domini PEC registrati
- la distribuzione dei domini ha toccato quasi tutti i settori di mercato



Giuseppe Aquilani:

Responsabile servizi IT CNCE

Procedure operative per l'utilizzo della PEC

Buongiorno a tutti.

La mia presentazione forse non risponderà esaurientemente a tutte le vostre domande, ma spero riuscirà ad aiutarvi nell'attivazione delle caselle di posta elettronica e di test nei servizi.

Ci sono due modi di utilizzo del sistema informatico: la prima è la PEC, la posta elettronica certificata che, come accennato dall'Ing. Petrucci garantisce al destinatario la non manomissione della comunicazione e la certezza di provenienza del mittente; garantisce e certifica al mittente l'avvenuta consegna nell'apposita casella PEC del destinatario. La seconda modalità in questione che deve necessariamente essere inserita nel sistema del DURC è la firma digitale, detta “sottoscrizione digitale”, in quanto noi stiamo sottoscrivendo un documento.

Essa identifica il soggetto che ha prodotto un determinato documento e garantisce l'integrità del documento stesso.

Per quanto riguarda il DURC sottoscritto digitalmente in abbinamento all'invio dello stesso tramite PEC, possiamo dire che, come risultato, otteniamo una protezione e un invio del DURC con valore legale a tutti gli effetti. Per quanto riguarda l'invio tramite PEC sono indispensabili due tipologie di modifiche: la prima concerne lo sportello unico per quanto riguarda la modulistica che deve essere adeguata, per cui vanno inserite alcune diversificazioni nei quadri A, B e C; la seconda riguarda l'applicativo e in particolare la sezione dati del committente, quella dell'impresa, della SOA, del Quadro B, lista del DURC da emettere e DURC stesso.

Nei tre quadri (A,B e C) le modifiche sono state minime e hanno riguardato l'inserimento di una casella da barrare nel campo riguardante l'e-mail in cui il committente, l'invio ed il recapito della corrispondenza siano espressamente di tipo PEC.

Per quanto riguarda l'applicativo dello sportello è stata inserita una casella vicino alla sezione committente ed appaltante. Stessa situazione riguarda i

dati dell'impresa con l'aggiunta del recapito della corrispondenza e quelli della SOA: bar-rata la casella, automaticamente viene predefinita la condizione di invio tramite posta elettronica certificata.

Terminato l'inserimento dei dati per la richiesta di DURC ci troviamo davanti ad una schermata ricapitolativa: come prevede la normativa riconfermiamo a chi ha fatto richiesta che l'invio del DURC sarà inviato a quel determinato indirizzo PEC e informiamo il richiedente che, qualora l'indirizzo PEC risulti errato, si dovrà rinviare lo stesso tramite il servizio di posta tradizionale.

Una modifica più corposa ha riguardato i DURC da emettere in quanto, come prevede la normativa, un DURC inviato ad un soggetto contiene l'indirizzo del soggetto stesso. Questo comporta che il documento sia unico e non più composto da molteplici pagine. Discorso a parte riguarda il documento richiesto dalle stazioni appaltanti dove è tassativamente prevista una copia anche per quanto riguarda l'impresa.

Il DURC inoltre presenterà l'indirizzo di posta elettronica al quale dovrà essere inviato: condizione senza la quale non potremmo impostare l'intero procedimento per l'invio tramite PEC.

Le fasi operative per l'invio del DURC non sono cambiate: abbiamo una visualizzazione video del DURC, una stampa che in seguito diventerà virtuale, una sottoscrizione digitale del DURC e l'invio del documento sottoscritto attraverso la PEC.

Per raggiungere questo obiettivo la CNCE ha firmato una convenzione con Postecom e Infocamere.

Gli oggetti della convenzione riguardano le caselle di posta elettronica certificata, il kit di firma digitale e il software applicativo che ci consentirà di innestare una procedura di invio

completamente automatica.

Il kit di firma digitale è composto da una smart card contenente il certificato digitale, da un lettore, dotato di porta USB, per la smart card stessa e dal driver standard per l'installazione del lettore.

Passando al software possiamo affermare che il suo obiettivo riguarda automatizzare le fasi di produzione di invio del DURC, diminuendo gli eventuali errori.

I requisiti dell'applicativo comportano l'avere Windows XP o 2000, un client di posta elettronica (Thunderbird o Outlook Express), Internet Explorer, ed un server per la condivisione dei documenti.

Il sistema applicativo contempla due modalità operative: la PEC veloce e la PEC differita.

La prima comporta un solo utente che stampa, firma e invia, tramite PEC, il DURC.

La seconda contempla un utente che stampa, un altro che firma e un altro ancora che lo invia. Quindi il flusso che andiamo ad ipotizzare comprende lo sportello unico, un server all'interno della Cassa Edile dotato di condivisione dei file, tre differenti utenti che provvedono rispettivamente alla stampa, alla firma e all'invio del documento.

Dobbiamo tenere conto che esistono delle cartelle condivise tra coppie di utenti: quindi l'utente che stampa il DURC lo salva all'interno di una cartella "pdf"; tale cartella è condivisa con l'utente firmatario che, sottoscritto il documento, lo salva all'interno di una cartella "firmati" la quale a sua volta è condivisa con l'utente che si occupa dell'invio che, prelevato il documento sottoscritto lo invia e successivamente lo archivia all'interno della cartella "inviati".

La cartella "tmp" deve invece essere definita a livello locale in quanto, non essendo condivisa, ha bisogno di una maggiore stringatezza temporale.

Quali sono le installazioni che dobbiamo

operare per avere una piena funzionalità della modalità differita? I tre soggetti devono tutti avere il software applicativo automatico. La postazione di stampa deve avere un accesso allo sportello unico per le funzionalità di stampa; quella di firma deve possedere un kit di firma digitale; quella di invio un client di posta elettronico e di casella PEC già configurato e funzionante.

Prima di terminare il mio intervento vi ricordo che la presentazione per installare il sistema applicativo sarà disponibile sul nostro sito in cui saranno configurate, passo dopo passo, schermata dopo schermata, tutte le informazioni fin qui fornite e rimango a disposizione per eventuali dubbi e richieste di chiarimento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata.

PRESENTAZIONE DELL'APPLICATIVO PER L'AUTOMAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE E DELL'INVIO TRAMITE PEC

Introduzione all'invio digitale del DURC

Tecnologie protagoniste

- **PEC - Posta Elettronica Certificata**

- **Garantisce** al **destinatario** la non manomissione della comunicazione e la certezza del mittente
- **Garantisce** e certifica al **mittente** l'avvenuta consegna alla casella di posta PEC del destinatario

- **Firma digitale – sottoscrizione digitale**

- **Identifica** il **soggetto** che ha prodotto un documento
- **Garantisce** l'integrità del **documento**

DURC sottoscritto digitalmente	+
Invio del DURC tramite PEC	=

Produzione ed invio del DURC con valore legale

Applicazione nell'ambito DURC

Modifiche sportello unico

- **Modifica modulistica**

- Quadri A - B - C

- **Modifica dell'applicativo**

- Dati committente
- Dati impresa
- Dati SOA
- Quadro B
- Lista Durc da emettere
- Durc

Dati SOA

Numero: []
 Autorizzazioni: []
 Denominazione: **STRETTA S.P.A.**
 E-mail: **13103700192** PEC
 Codice Fiscale: []
 Codice Istat: **03015148 - Lombardia MILANO Milano**
 Cap: **20123 "N" piazzale marino il Cap e premere Selezione**
 Indirizzo: **VIA**
FRANCESCO PETRARCA []
 Modifica Indietro Inizio

Applicazione nell'ambito DURC

Modifica Applicativo

Quadro B

Quadro B - Anagrafici del sistema informativo Unificato
 Codice fiscale (1): **13103700192** Dettaglio
 Denominazione/Ragione sociale (2): **AUGA, SE SOGGIERSI MAJSTO**
 E-mail (3): **13103700192** PEC
 Ragione commerciale (4): sede legale sede operativa via PEC
 Tipo struttura (5): Impresa Laboratorio autonomo
 Lavori (6): segue da eseguire
 C.C.A.L. applicata (7): **Sede Industriale**
 Dimensione aziendale (8): **oltre 100**
 Data inizio lavori (9): [] [] [] [] [] []
 Data fine lavori (10): Presente Effettiva (Formale DD/MM/AAAA)
 Data fine lavori (11): Presente Effettiva
 Accensione lavori: [] [] [] [] [] []
 Importo in attività: **0,0000** euro (Separatore decimale: ",")
 Importo per contratto di manomissione (1): []
 Quota per contratto di manomissione (1): []
 Importo per contratto di manomissione (1): []
 *Campi obbligatori
 (1) Campi obbligatori per richieste relative a: "Tipici contratti", "Spazio commerciale", "Riscatto concessioni", "Riscatto su dati di anagrafici e "Lavorazione base"
 Indietro Conferma/Inizio

Modifiche Sportello Unico DURC

Modifica Applicativo

Conferma indirizzo PEC

Si conferma che il DURC richiesto verrà inviato tramite PEC al seguente indirizzo:
 email Impresa: **indirizzo@emailpec.it**
 Si rileva che, in caso di indirizzo PEC errato, il DURC sarà trasmesso per via postale
 [continua] [indietro]

Conferma indirizzo postale

Si conferma che il DURC richiesto verrà inviato al seguente indirizzo:
 indirizzo Impresa: **via Garibaldi, 34 - Roma**
 Si ricorda che, per usufruire dei vantaggi della trasmissione tramite PEC, occorre indicare l'indirizzo PEC nei dati anagrafici. Per tale servizio le imprese si possono rivolgere alle Casse Edili.
 [continua] [indietro]

Lista DURC da emettere

20060006653496	Protocollo 103125	del	23/01/2006
Tipo documento: Richiesta di regolarità contributiva per lavori privati in edilizia			
Richiedente: DI GIORGI E LEBU COSTRUZIONI SNC			
Impresa esecutrice: DI GIORGI E LEBU COSTRUZIONI SNC		Istruttoria	Validazione
		Inail Inps CE	Inail Inps CE
Stato documento: Richiesta valida			
Operatore PRSLCU9914195590			
Certificato di Regolarità per Azienda			
Certificato di Regolarità per SA/SDA			
20060007017384	Protocollo 106797	del	24/01/2006
Tipo documento: Richiesta di regolarità contributiva per lavori privati in edilizia			
Richiedente: BARRI ROMANO			
Impresa esecutrice: BARRI ROMANO		Istruttoria	Validazione
		Inail Inps CE	Inail Inps CE
Stato documento: Richiesta valida			
Operatore SCCFHC2R03D612V			
Certificato di Regolarità per Azienda			
CIP	20060007005629	Protocollo 114749	del 25/01/2006

20060006653496	Protocollo 103125	del	23/01/2006
Tipo documento: Richiesta di regolarità contributiva per lavori privati in edilizia			
Richiedente: DI GIORGI E LEBU COSTRUZIONI SNC			
Impresa esecutrice: DI GIORGI E LEBU COSTRUZIONI SNC		Istruttoria	Validazione
		Inail Inps CE	Inail Inps CE
Stato documento: Richiesta valida			
Operatore PRSLCU9914195590			
Certificato di Regolarità per Azienda			
Certificato di Regolarità per SA/SDA			
CIP	20060007017384	Protocollo 106797	del 24/01/2006
Tipo documento: Richiesta di regolarità contributiva per lavori privati in edilizia			
Richiedente: BARRI ROMANO			
Impresa esecutrice: BARRI ROMANO		Istruttoria	Validazione
		Inail Inps CE	Inail Inps CE
Stato documento: Richiesta valida			
Operatore SCCFHC2R03D612V			
Certificato di Regolarità per Azienda			
CIP	20060007005629	Protocollo 114749	del 25/01/2006

Lista DURC da emettere

20060006653496	Protocollo 103125	del	23/01/2006
Tipo documento: Richiesta di regolarità contributiva per lavori privati in edilizia			
Richiedente: DI GIORGI E LEBU COSTRUZIONI SNC			
Impresa esecutrice: DI GIORGI E LEBU COSTRUZIONI SNC		Istruttoria	Validazione
		Inail Inps CE	Inail Inps CE
Stato documento: Richiesta valida			
Operatore PRSLCU9914195590			
Certificato di Regolarità per Azienda			
Certificato di Regolarità per SA/SDA			
CIP	20060007017384	Protocollo 106797	del 24/01/2006
Tipo documento: Richiesta di regolarità contributiva per lavori privati in edilizia			
Richiedente: BARRI ROMANO			
Impresa esecutrice: BARRI ROMANO		Istruttoria	Validazione
		Inail Inps CE	Inail Inps CE
Stato documento: Richiesta valida			
Operatore SCCFHC2R03D612V			
Certificato di Regolarità per Azienda			
CIP	20060007005629	Protocollo 114749	del 25/01/2006

Stampa DURC

Applicazione nell'ambito DURC

Fasi operative

- Visualizzazione del DURC
- Stampa (virtuale) del DURC
- Firma (sottoscrizione) digitale del DURC
- Invio del DURC sottoscritto tramite PEC



Convenzione CNCE 3 Agosto 2006



Soggetti della convenzione:

- *  [\(http://www.postecom.it/\)](http://www.postecom.it/)
- *  [\(http://www.infocamere.it/\)](http://www.infocamere.it/)

Oggetto della convenzione:

- Caselle di Posta Elettronica Certificata
- Kit di firma digitale
- Software applicativo automatico

Soggetti della convenzione:

- *  *dominio* @postepec.cassaedile.it
- *  *dominio* @infopec.cassaedile.it

Kit di firma digitale

- Smart card con il certificato digitale¹
- Il lettore per smart card²
- Driver standard per l'installazione del lettore

Software applicativo automatico PEC


Obiettivo del software

- Automatizzare le fasi di produzione ed invio del DURC.
- Diminuire gli errori nell'invio del DURC
- Dato un documento a video all'interno di un'applicazione Windows, dotata di funzionalità di stampa, contenente UN INDIRIZZO di posta elettronica PEC, attivare il processo automatico per:
 - ➔ La **creazione** del documento
 - ➔ La **firma** del documento
 - ➔ **Invio** del documento firmato all'indirizzo di posta elettronica PEC contenuto all'interno del documento stesso

Requisiti


- Sistema operativo Windows xp/2000.
- Client di posta elettronica:
 - ThunderBird
 - Outlook Express
- Applicazione dotata di funzionalità di stampa
 - Browser utilizzato per l'accesso allo sportello unico
- Server per la condivisione dei documenti *

Schema di funzionamento (1)




Schema di funzionamento (2)

Modalità PEC differita - Flusso



Schema di funzionamento (3)

Modalità PEC differita - Cartelle condivise




Installazioni della modalità PEC differita


- Installazione postazioni di stampa virtuale
 - Accesso allo sportello unico per le funzionalità di stampa
 - Software applicativo automatico
- Installazione postazione di firma
 - Kit di firma digitale installato
 - Software applicativo automatico
- Installazione postazioni di invio
 - Client di posta elettronica e casella PEC configurati
 - Software applicativo automatico

Installazione pratica modalità PEC differita


(1)




(2)




(3)




(4)




(5)




(6)




(7)




(8)




(9)




(10)





(11)




(12)




Configurazione delle cartelle



Verifica installazione applicativo




Verifica presenza delle stampanti virtuali




Utilizzo pratico modalità PEC differita

Stampa(1)




Stampa(2)




Stampa(3)




Firma(1)




Firma(2)



Firma(3)




Firma(4)




Firma(5)




Invio(1)




Invio(2)




Invio(3)




Invio(4)




Invio(5)




Invio(6)



Invio(6_1)



Invio(7)



Anna Isidori:

Infocamere

Presentazioni sistema PEC

Buongiorno a tutti.

Sono Anna Isidori di Infocamere, lavoro nell'area Servizi Professionali, e in queste ultime settimane ho seguito, unitamente allo staff tecnico di Cassa nazionale, la realizzazione del programma automatico che oggi vi è stato presentato e che a breve termine sperimenterete.

La slide che vedete alle mie spalle ha come titolo: "L'innovazione che avanza". In questi termini abbiamo vissuto all'interno di Infocamere questo processo di dematerializzazione di un documento.

Aprò una breve parentesi per spiegarvi chi è e di cosa si occupa Infocamere: è la società di informatica delle Camere di commercio e per conto di esse gestisce le attività più importanti e fondamentali.

Si trova a Padova e gestisce il registro e le informazioni relative alla nascita, alla gestione ed alla eventuale cancellazione delle imprese, in maniera completamente informatico.

Siamo degli ottimi fornitori per quanto riguarda la firma digitale e la posta certificata: 2.500.000 di certificati distribuiti e circa 80.000 caselle di posta rappresentano sicuramente un buon bagaglio di partenza.

Siamo stati coinvolti in questo processo innovativo dalla CNCE che ha voluto riunire un provider di servizi certificati, Infocamere e Postecom, le Casse Edili presenti nel territorio e per una sempre più capillare distribuzione di tali servizi anche Computer Var.

Vogliamo proporre la digitalizzazione, la dematerializzazione dell'annoso ed ormai vetusto processo cartaceo.

Da oggi cominceremo a parlare di modelli dichiarativi non più fisici e rappresentati da più fogli di carta contenenti informazioni e sottoscritti, ma di file visibili solo attraverso un computer e una connessione Internet.

Il salto qualitativamente più importante riguarderà la sottoscrizione, la firma digitale.

L'uso di una smart card consentirà che il mio documento firmato a penna sia

esattamente identico, come possibilità di valenza legale, ad un file corredato da informazioni che lo rendono più ricco e opponibile a terzi.

In parole povere il documento ha valore legale in quanto c'è un computer che mi permette di verificarlo e di trasmetterlo attraverso la posta certificata. La spedizione e la ricezione del DURC avvengono in maniera telematica con assolute garanzie riguardo l'integrità del documento e la certezza del mittente.

Questi file, validi oggi, dovranno essere consultabili, con la stessa validità legale, anche in un futuro e in questo caso c'è un sistema che consente di archivarli, conservandoli in maniera ugualmente legale e a norma.

Passiamo alla semplicità di utilizzo. La casella di PEC funziona esattamente come una normale casella di posta.

Potete accedervi da Internet, dal vostro client di posta comunemente utilizzato.

E' sufficiente impostare i paragrafi e l'invio e la ricezione del messaggio non subisce alcuna variazione.

Dietro ci sono norme, regole tecniche, società che lavorano per garantire la sicurezza e la legalità.

Per la procedura operativa dovrete solo firmare un modulo di richiesta cartaceo per l'attivazione del servizio, il modello A, che sottoscritto con i dati sia della Cassa Edile che del legale rappresentante della Cassa stessa consentirà la richiesta della casella di posta per la Cassa.

Il modello B servirà per la richiesta di servizi accessori come la notifica, via sms, della presenza di messaggi nella vostra casella certificata ovvero un archivio in cui salvare on line tutti i messaggi e le ricevute presenti.

A questo punto il grosso dell'attività della Cassa Edile provinciale è esaurito: questi

modelli vanno precompilati informaticamente e spediti ad una casella di posta del nostro partner commerciale.

In questo momento la cassa edile provinciale non solo si è accreditata ma ha la possibilità di richiedere un semplice elenco delle denominazioni di tutte le aziende che volessero dotarsi localmente di una casella di posta.

Praticamente la Cassa Edile provinciale si fa garante della richiesta delle sue aziende nei confronti del certificatore e per avvalorare questa richiesta chiederà al titolare della casella dell'azienda una fotocopia del proprio documento che poi trasmetterà mensilmente al nostro distributore.

La Cassa Edile eventualmente può mettere a disposizione delle aziende che faranno richiesta di una casella di posta certificata sia l'informativa sulla privacy sia le condizioni generali di contratto.

Un altro processo riguarda la richiesta di registrazione e certificazione ovvero al modulo per richiedere un certificato di sottoscrizione digitale. I nostri incaricati alla registrazione avranno il compito di identificare con certezza i richiedenti le smart card per procedere alla loro distribuzione e successivamente all'invio presso la sede della Cassa Edile della smart card contenente i certificati.

Solo un aneddoto prima dei saluti: quando in azienda si ventilò l'ipotesi di rendere virtuale il DURC furono in molti a manifestare un certo scetticismo in quanto ritenevano il settore edile quanto di più "materiale" fosse presente nel panorama produttivo. Partire dall'edilizia venne ritenuto azzardato. La quasi totalità di questi scettici ora si è ricreduta. Anche perché l'importante non è da dove partire, ma dove si vuole arrivare.

Restando a disposizione di altre chiarificazioni, vi saluto e vi auguro buon proseguimento.

Marilli Rupi:

Postecom

Presentazioni sistema PEC

Buon giorno a tutti.

Cercherò di essere chiara e soprattutto concisa.

Postecom è la società del gruppo Poste Italiane, nata nel 1999 con due obiettivi principali: quello di gestire il sito internet di Poste Italiane e di rappresentare la società che gestisce i servizi di certificazione del gruppo, per il gruppo e verso il mercato esterno. Insomma, Postecom è la società che gestisce la miriade di servizi del gruppo.

La missione principale, quindi, è quella di fornire le professionalità necessarie per la gestione di progetti complessi per lo sviluppo di applicazioni innovative, potendo contare su una infrastruttura hardware e software all'avanguardia.

Possiamo utilizzare un data center di oltre 1500 mq di spazio con oltre 500 server. Inoltre quali gestori di Poste Italiane, gestiamo oltre un milione e mezzo di caselle di posta elettronica che vengono gratuitamente fornite a ciascun titolare, cittadino o impresa, che voglia usufruire dei servizi Internet del gruppo.

Naturalmente i nostri servizi sono rivolti, oltre che verso il gruppo, anche verso le imprese e il cittadino.

Nella slide alle mie spalle potete vedere l'elenco dei servizi, compresi quelli stipulati grazie all'accordo con CNCE, come la firma digitale, le carte multiservizio, la marcatura temporale, il digital post market, i certificati web server e quelli comprendenti i servizi di messaggistica evoluta.

Nel 2000 abbiamo conseguito l'accreditamento quale Certification Authority presso il CNIPA; inoltre nell'ambito della normativa prevista per i certificatori e per i gestori abbiamo ottenuto la certificazione ISO9001 del 2000.

Inoltre, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, Postecom ha deciso di conseguire la certificazione di sicurezza. Nel Dicembre del 2005 siamo stati inseriti nel primo elenco pubblico del CNIPA quale gestore accreditato.

Quali sono le modalità operative necessarie per l'ottenimento dei servizi di certi-

ficazione, ovvero la PEC e la firma digitale? Una volta sottoscritto l'accordo con la CNCE per aderire a tale convenzione ciascuna Cassa Edile dovrà sottoscrivere una serie di documentazioni, come il modulo d'ordine per acquistare il servizio e la contrattualistica specifica della PEC, ovvero le condizioni generali del servizio stesso. Tali condizioni prevedono alcuni allegati come il documento di identità del firmatario, ossia il legale rappresentante della Cassa Edile, un atto ufficiale comprovante il ruolo di Presidente e l'elenco delle user name da abilitare nello stesso dominio. Come già accennato, ci sarà un unico dominio e in esso potranno essere abilitate più caselle richieste nel numero ordinato da ciascuna Cassa Edile.

Quando una Cassa Edile richiede un certo numero di caselle di PEC che graviteranno tutte nell'ambito del dominio di PEC avanzata, questo elenco di user name potranno essere attribuite dalla Cassa Edile a tutti i soggetti con i quali la Cassa Edile avrà necessità di scambiare le comunicazioni di PEC.

Tutto ciò fermo restando che il dominio è quello specificato alla Cassa Edile. Ciò significa che quando una Cassa Edile richiede un numero di casella di PEC dovrà sottoscrivere uno specifico accordo consistente nelle condizioni generali del nostro servizio. Inoltre, per doverose pratiche interne di attribuzione delle caselle, abbiamo la necessità che il soggetto titolare della casella sia preventivamente registrato effettuando la “registrazione business”, completamente gratuita, disponibile on line oppure, nel caso della Cassa Edile, potete sottoscrivere la contrattualistica che noi forniamo al nostro back office. Questo provvederà ad inserire i vostri dati e ci consentirà di poter emettere in base ad essi le caselle richieste. Si tratta di un iter di procedura interna necessario per il conseguimento e l'attivazione delle PEC.

I passi da seguire per l'ottenimento delle caselle di PEC sono innanzitutto la sottoscrizione e il completamento del modulo d'ordine, dove troverete i dati di fatturazione e quelli relativi al soggetto di riferimento. Poi si dovrà sottoscrivere il contratto di registrazione business e le condizioni generali del servizio e fornire l'elenco delle user name che saranno abilitate. L'originale di tutta questa documentazione verrà inviata a Postecom che farà una verifica dei dati di congruità e, in caso positivo, attiverà le caselle, notificando al soggetto di riferimento, specificato nel modulo d'ordine e nel contratto, l'elenco delle credenziali segrete.

Il soggetto di riferimento della Cassa Edile dovrà comunicare tale password ai titolari, i quali dovranno provvedere, la prima volta che accedono alla propria casella, al cambiamento della password per ovvie problematiche legate alla sicurezza e alla privacy.

Andiamo ora a considerare il rilascio della firma digitale.

A seguito della sottoscrizione di un accordo quadro fatto con CNCE, ciascuna Cassa Edile potrà aderire ad esso, sottoscrivendo una documentazione progettuale comprendente: il modulo d'ordine e la scheda di registrazione. Quest'ultima, deve essere fornita sia in formato cartaceo che elettronico. La versione cartacea deve essere sottoscritta dal titolare della Cassa Edile e dal suo Presidente, il quale specificherà sia l'appartenenza alla Cassa che la sua carica effettiva. Queste due figure sono tenute ad informarci qualora uno dei requisiti presenti nella contrattualistica muti nel tempo, chiedendoci la revoca del certificato ed una nuova emissione. Inoltre devono essere allegati la fotocopia del documento d'identità sia del titolare che del Presidente, la fotocopia del codice fiscale del solo titolare e il patto interno comprovante il ruolo quale legale rappre-

sentante della Cassa Edile. Elementi burocratici, ma necessari in quanto richiesti espressamente dalla normativa.

Ora andiamo ad affrontare il tema riguardante la raccolta dei dati.

Il titolare e il Presidente devono firmare la scheda di raccolta dati, il modulo dell'ordine con il numero di kit richiesto, e allegare le fotocopie previste dalla documentazione. Si dovrà inviare a Postecom la documentazione cartacea via fax e la scheda di registrazione in via elettronica al sito registrazione@postecom.it.

Postecom verifica questi dati e in caso positi-

vo emette la carta, la busta cieca e invia il kit. In particolare la carta viene inviata ad un incaricato Postecom che provvederà alla identificazione certa del titolare e alla consegna della carta; la busta cieca e il kit verranno inviati agli indirizzi indicati dallo stesso titolare nella scheda di registrazione.

Concludo citandovi i riferimenti specifici per avere il supporto procedurale nella stesura e nel completamento dei documenti: per quanto riguarda la firma digitale l'indirizzo e-mail è registrazione@postecom.it; per la PEC msgmanager@postecom.it.

Vi ringrazio e vi auguro buona giornata.

Paolo Buzzetti:

Presidente ANCE

Intervento

Buongiorno a tutti.

Sarò breve e cercherò di non tediarvi troppo.

A partire dalla mia nomina abbiamo deciso, come ANCE, di porre il cantiere al centro della nostra attenzione.

La nostra voglia è quella di partire dai problemi concreti per arrivare a risolvere, modernizzare e mantenere alto il regime di un motore fondamentale come quello dell'edilizia.

Questo è uno di quei momenti in cui si dice che il Paese si deve modernizzare attraverso grandi riforme.

Sono da sempre abituato alla concertazione: incontrarsi, confrontarsi, a volte scontrarsi ma poi trovare le soluzioni.

La partita con il nuovo Governo mi sembra sia iniziata nel migliore dei modi: il Ministro Damiano ha capito che noi siamo non solo la più importante tra le categorie industriali ma anche i più organizzati, insieme alle categorie sindacali, sul piano della previdenza e della sicurezza. Ovviamente vogliamo fare di più in tema di infortunistica e lo stiamo facendo unitamente al sindacato, all'agenzia della sicurezza che abbiamo costituito, alle iniziative che porteremo avanti come il Mese della sicurezza in tutta Italia presso ogni nostra associazione.

Il problema della sicurezza è strettamente legato a quello del lavoro nero.

Le statistiche ci dicono che molto è stato fatto: nel 2002 siamo scesi al di sotto degli altri settori industriali come incidenza del sommerso nelle nostre attività. Un'inversione di tendenza rispetto al passato per merito delle nostre Casse Edili, del DURC, dell'Avviso Comune. Anche sul piano della formazione delle maestranze edili e su quello della lotta al lavoro nero abbiamo raggiunto ottimi risultati. Inoltre mi fa piacere aver convinto, negli incontri bilaterali, il ministro a non far scomparire la norma della premialità dell'11,50% alle imprese regolari. Una norma che hanno tentato di far decadere: abbiamo segnalato questa grave eventua-

lità e ora il Governo si sta impegnando a ripristinarla e a trovare la copertura finanziaria necessaria per tenerla in vita. Inoltre stiamo duramente combattendo la norma della finanziaria che prevede di premiare le imprese irregolari: chi ha operai irregolari paga una certa somma, dopo essersi auto-denunciato e gode incredibilmente di una franchigia annua senza alcun controllo ispettivo. Una norma inaccettabile, parago-

nabile a quella dei condoni, che continueremo a combattere strenuamente.

Sono convinto che questo sia un buon momento per cercare di migliorare la situazione.

Ho fiducia nel rapporto imprenditori - sindacati e vedrete che nei prossimi mesi faremo proposte e suggerimenti per continuare a far sì che le Casse Edili siano la nostra forza.

Vi saluto e vi ringrazio e per l'attenzione.

Massimo Trinci:

Vicepresidente CNCE



Conclusioni

Voglio ringraziare tutti i partecipanti, Presidenti, Vicepresidenti, responsabili e non dell'informatica, per la partecipazione a questo convegno che, come ogni volta, affronta specifiche tematiche, presentando bilanci quasi sempre positivi e si conclude proponendo programmi per il futuro. Vorrei soffermarmi su alcuni risultati ottenuti che si colgono solo parzialmente nelle relazioni di oggi.

Dai dati statistici pubblicati recentemente, riguardanti lo spazio temporale che va dal giugno 2005 al giugno 2006, si evince che gli addetti del settore sono passati da 1.946.000 ad 1.898.000: questo significa che, per la prima volta, il settore ha subito una flessione, con una diminuzione di circa 48.000 addetti e quindi del 2,5%.

Gli iscritti alle 81 casse monitorate invece sono passati da 494.608 a 523.915; un aumento di 29.307 unità, pari al 5,8 %.

Ricapitolando si è avuta una diminuzione degli addetti ed un aumento degli iscritti alle Casse.

Questo mi sembra il risultato maggiormente positivo dovuto all'efficacia del DURC.

Il gap dovuto al fenomeno dell'emersione e del lavoro irregolare quindi è

stato, in parte, colmato.

Se paragoniamo gli anni più bui dell'irregolarità del settore e il 2006 abbiamo una diminuzione del lavoro irregolare pari a 5 punti percentuali, dal 16% al 11%.

Posso dire quindi che lo sforzo economico - organizzativo in persone, efficienza ed efficacia è stato enorme.

Il DURC, i convegni fatti, l'introduzione del MUT (che ormai coinvolge quasi tutte le Casse e attraverso il quale riusciamo e riusciremo a fare sistema anche con gli enti bilaterali - ad esempio la collaborazione con Prevedi sul controllo degli iscritti), sono le frecce più importanti che hanno centrato il bersaglio.

Esistono però dei limiti. Se continuiamo a leggere i dati vediamo che le imprese sono salite del 10%, i lavoratori del 6%, le ore dichiarate del 5,7%: i conti non tornano. C'è stata un'emersione dal nero ma dal nero non siamo passati al bianco, semmai al grigio. Il monte ore dichiarate per addetto non può definirsi corretto.

Questo dipende dalla massiccia presenza (530.000) di imprese attive individuali.

Il gioco di illusionismo è molto semplice: un'impresa irregolare che ha espulso i propri lavoratori, si trasforma in impresa individuale, ottiene comunque il DURC e, una volta riassunti i dipendenti, utilizza questa massa lavoro per l'evasione contributiva.

Se confrontiamo i dati dell'Italia e quelli dell'Europa vediamo che il rapporto fatturato - addetti è simile solo per le microimprese mentre i dati cominciano ad essere sfalsati nel momento in cui il numero dei dipendenti aumenta.

Mi sembra innegabile che si debbano trovare delle soluzioni: in primis creare un banca dati totale delle imprese, in modo da poter controllare le imprese iscritte in tutta Italia, evi-

tando in questo modo che imprese regolari abbiano cantieri in una parte del territorio, questa volta irregolari, e di non avere il controllo incrociato dei dati.

La seconda proposta riguarda la congruità, che deve essere stabilita tra tutte le parti sociali, per ridurre l'uso improprio di lavoratori autonomi. Dobbiamo definire una volta per tutte quale è il rapporto per i tipi di lavoro fra manodopera teorica e realmente utilizzata. Solo attraverso la congruità potremo stabilire se un'impresa è veramente regolare oppure pratica una evasione grigia.

La terza proposta consiste nel far transitare tutte le imprese senza dipendenti attraverso il sistema Casse in modo da poterle controllare. Altre considerazioni: in Italia dovrebbe esserci una normativa in grado di definire cosa significa essere imprenditore edile. Secondo punto mi sembra illogico che il silenzio - assenso da parte di un ente (Inps o Inail) abbia una percentuale sui lavori che poi vengono dichiarati regolari solo perché noi provvediamo ad un'analisi seria, rivelandosi percentualmente meno rilevabile per lavori regolari: una frode che viene fatta passare attraverso tale pratica in quanto le imprese irregolari si regolarizzano soltanto non rispondendo.

Come CNCE abbiamo avanzato una serie di richieste sia alle parti sociali che al Comitato di bilateralità in quanto abbiamo verificato, in questi dieci mesi di applicazione del DURC, alcuni limiti applicativi.

Ora si tratta di verificare la volontà di procedere verso una lotta al lavoro sommerso per far sì che un'impresa di qualità, all'interno di questo settore, sia la regola e non l'eccezione. Avere un'impresa di qualità significa avere anche lavoro di qualità e una seria lotta all'infortunistica.

Il DURC si è rilevato un'operazione innovati-

va sotto moltissimi aspetti.

Grazie ad esso, all'impegno delle 119 Casse e di coloro che ci lavorano i risultati contro il lavoro nero sono stati in controtendenza rispetto all'Europa: l'Italia è l'unico Paese che ha visto diminuire il lavoro nero e il nostro settore, tra tutti i settori industriali, è stato quello che ha dato e ricevuto i maggiori benefici.

Si è trattato di un lavoro svolto in maniera ottimale e, se limiti ci sono stati, sono da imputare alle norme che ci siamo dati e molte volte a fattori esterni.

Una volta entrato in vigore il DURC ha prodotto risultati più che positivi.

La sua storia parte dai convegni inerenti il MUT, parte dallo sforzo fatto in Italia per promuoverlo alle singole Casse, parte con lo sviluppo della banca dati delle imprese irregolari. Durante questo periodo abbiamo fatto moltissimo anche se spesso alcune nostre iniziative non hanno avuto l'attenzione che avrebbero meritato: penso alla Sanicard, all'ufficio per la consulenza legale, alla serie di materiali prodotti sul tema del recupero crediti. Quindi dovremmo propagandare maggiormente i servizi che abbiamo e che stiamo fornendo.

Ora dobbiamo stabilire le regole da attuare per avere comportamenti omogenei in Italia.

Dovremmo riuscire, attraverso la commissione nazionale, a trasformarci sempre più in un sistema nazionale delle Casse e contemporaneamente, attraverso il rapporto con gli altri Enti, in un sistema di tutta la bilateralità del settore.

Un settore che tutti ammirano, che ha fornito le soluzioni per diminuire i problemi che stanno affliggendo il Paese e che dobbiamo sempre più valorizzare.

Inoltre oggi abbiamo dato il benvenuto alla PEC che ci permetterà sempre più di rendere efficace il sistema, attraverso procedure che, oltre a farci risparmiare denaro, produrranno pratiche di alta precisione, senza il rischio di falsificazioni.

Come sempre chiudo un convegno - ma la parola più appropriata forse è appuntamento - in cui siamo abituati a fare il punto del lavoro svolto finora e di quello che ci attende in futuro.

Sono certo che gli obiettivi perseguiti produrranno risultati sempre più soddisfacenti, sulla scia dei successi passati.

Grazie per l'attenzione e buona giornata.

2006

8-9 Giugno/24 Novembre 2006

ALLEGATI





INDICE ALLEGATI

- **Dati Statistici**

- DURC emessi dalle Casse Edili al 15 maggio 2006

- Richieste/Esiti della consultazione della BNI al 29 maggio 2006

pag. 137

- **PEC (posta elettronica certificata)**

- CNIPA: quesit più frequenti sulla PEC

- DPR 11 febbraio 2005 n. 68

pag. 147

- **Edilcard 2006**

- Comunicazione CNCE n. 293 del 09/05/2006

- Comunicazione CNCE n. 296 del 30/05/2006

- Contratto CNCE - Unipol (estratto)

pag. 165

- Analisi comparata bilanci 42 Casse Edili

pag. 181

- Protocollo di intesa CNCE

pag. 187

2006
8-9 Giugno

DATI STATISTICI

- Durc emessi dalle Casse Edili al 15 maggio 2006
- Richieste/Esiti della consultazione della BNI al 29 maggio 2006



1. Riepilogo Regionale

Durc emessi dalle Casse Edili

data ultimo aggiornamento

15/05/2006

Cod	Regione	Appalti pubblici edili	Lavori privati edili	Iscrizione Albo Fornitori	Attestazione SOA	Agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni	Totale
001	Piemonte	5.495	7.988	6	243	5	13.737
002	Valle D'Aosta	824	798	10	36	3	1.671
003	Lombardia	5.441	13.857	14	456	5	19.773
004	Trentino-Alto-Adige	2.313	2.305	2	88	1	4.709
005	Veneto	6.134	10.689	29	265	2	17.119
006	Friuli-Venezia-Giulia	2.028	2.138	4	58	5	4.233
007	Liguria	2.037	3.843	3	65	-	5.948
008	Emilia Romagna	5.295	10.708	13	189	13	16.218
009	Toscana	4.185	14.953	10	219	6	19.373
010	Umbria	224	427	-	27	-	678
011	Marche	2.445	4.380	2	103	4	6.934
012	Lazio	3.522	6.593	21	312	6	10.454
013	Abruzzo	1.826	3.343	2	96	2	5.269
014	Molise	1.427	1.013	-	57	-	2.497
015	Campania	5.193	7.576	15	459	5	13.248
016	Puglia	1.588	5.688	14	220	3	7.513
017	Basilicata	932	1.198	7	86	13	2.236
018	Calabria	1.849	1.852	21	178	4	3.904
019	Sicilia	5.108	4.894	434	546	43	11.025
020	Sardegna	4.332	3.812	13	243	8	8.408
	Totale	62.198	108.055	620	3.946	128	174.947

2. Riepilogo per Cassa Edile

Durc emessi dalle Casse Edili

 data ultimo aggiornamento
 15/05/2006

Regione	Cassa Edile	Codice	Appalti pubblici edili	Lavori privati edili	Iscrizione Albo Fornitori	Attestazioni SOA	Agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni	Totale
VALLE D'AOSTA	Aosta	A000	824	798	10	36	3	1.671
	TOTALE REGIONALE		824	798	10	36	3	1.671
PIEMONTE	Alessandria	AL00	538	951	-	27	-	1.516
	Asti	AT00	241	720	-	10	-	971
	Biella	BI00	358	502	-	9	-	869
	Cuneo	CN00	877	1.317	1	24	-	2.219
	Novara	NO00	458	883	-	13	-	1.354
	Torino	TO00	2.513	2.910	3	137	5	5.568
	Verbano	VB00	245	353	-	6	-	604
	Vercelli	VC00	265	352	2	17	-	636
TOTALE REGIONALE		-	5.495	7.988	6	243	5	13.737
LIGURIA	Genova	GE00	913	1.665	2	32	-	2.612
	Imperia	IM00	498	669	-	18	-	1.185
	La Spezia	SP00	277	512	-	6	-	795
	Savona	SV00	349	997	1	9	-	1.356
	TOTALE REGIONALE		-	2.037	3.843	3	65	-
LOMBARDIA	Bergamo	BG00	558	1.024	1	44	1	1.628
	Edilcassa Bergamo	BG01	199	1.477	1	35	2	1.714
	Brescia	BS00	960	1.922	2	93	1	2.978
	Como e Lecco	CO00	800	1.565	-	60	1	2.426
	Cremona	CR00	162	444	3	14	-	623
	Milano	MI00	997	3.317	1	106	-	4.421
	Mantova	MN00	498	965	2	22	-	1.487
	Pavia	PV00	346	1.134	-	25	-	1.505
	Sondrio	SO00	457	434	1	25	-	917
	Varese	VA00	464	1.575	3	32	-	2.074
TOTALE REGIONALE		5.441	13.857	14	456	5	19.273	
TRENTO ALTO ADIGE	Bolzano	BZ00	998	856	2	24	1	1.881
	Trento	TN00	1.315	1.449	-	64	-	2.828
TOTALE REGIONALE		2.313	2.305	2	88	1	4.709	
FRIULI VENEZIA GIULIA	Gorizia	GO00	147	217	-	6	-	370
	Pordenone	PN00	544	657	-	15	1	1.217
	Trieste	TS00	368	229	3	12	-	612
	Udine	UD00	969	1.035	1	25	4	2.034
TOTALE REGIONALE		2.028	2.138	4	58	5	4.233	
VENETO	Belluno	BL00	344	521	-	13	-	878
	Padova	PD00	951	869	15	40	2	1.877
	Rovigo	RO00	529	570	-	19	-	1.118
	Treviso	TV00	994	855	-	43	-	1.892
	Venezia	VE00	958	1.357	6	37	-	2.358
	C.E.A.V.	VE11	606	3.122	4	22	-	3.754
	C.E.V.A.	VE21	195	648	-	8	-	851
	Verona	VI00	738	756	-	29	-	1.523
	Vicenza	VR00	819	1.991	4	54	-	2.868
TOTALE REGIONALE		6.134	10.689	29	265	2	17.119	
EMILIA ROMAGNA	Bologna	BO00	946	1.221	2	23	-	2.192
	C.E.D.A.	BO01	869	2.834	-	10	1	3.714
	C.A.L.E.C.	BO03	329	148	-	5	1	483
	C.E.D.A. I.I.E.R.	BO11	268	1.034	2	9	5	1.318
	Ferrara	FE00	188	284	-	4	1	477
	C.E.D.A.F.	FE01	106	410	-	3	1	520
	C.E.L.C.O.F.	FE03	19	26	-	1	-	46
	Forlì	FO00	248	298	-	9	-	555
	Cassa Edile coop. Forlì	FO03	68	42	-	4	-	114
	Modena	MO00	58	60	-	2	-	120
	Cassa Edile ed affini di Modena	MO03	31	109	-	5	-	145
	Piacenza	PC00	269	619	-	21	1	910
	Parma	PR00	657	1.057	6	30	1	1.751
	Ravenna	RA00	472	697	2	11	-	1.182
	Reggio Emilia	RE00	210	724	-	8	1	943
	CEMA	RE03	315	667	-	23	1	1.006
Rimini	RN00	242	478	1	21	-	742	
TOTALE REGIONALE		5.295	10.708	13	189	13	16.218	

TOSCANA	Arezzo	AR00	271	629	2	12	-	914
	F.A.L.E.A.	AR01	135	1.080	-	3	-	1.218
	Firenze	FI00	1.191	5.005	5	75	-	6.276
	C.E.R.T.	FI02	332	1.689	-	32	1	2.054
	Grosseto	GR00	205	730	-	7	-	942
	Livorno	LI00	251	1.029	-	11	1	1.292
	Lucca	LU00	616	1.256	-	24	-	1.896
	Massa Carrara	MS00	170	254	-	7	4	435
	Pisa	PI00	409	937	1	14	-	1.361
	Prato	PO00	126	730	-	9	-	865
	Pistoia	PT00	211	606	-	7	-	824
Siena	SI00	268	1.008	2	18	-	1.296	
TOTALE REGIONALE			4.185	14.953	10	219	6	19.373
MARCHE	Ancona	AN00	548	756	-	18	1	1.323
	C.ED.A.M.	AN02	372	1.387	-	19	3	1.781
	Ascoli Piceno	AP00	483	883	2	34	-	1.402
	Macerata	MC00	635	809	-	20	-	1.464
	Pesaro	PS00	407	545	-	12	-	964
TOTALE REGIONALE			2.445	4.380	2	103	4	6.934
UMBRIA	Perugia	PG00	3	3	-	-	-	6
	Terni	TR00	221	424	-	27	-	672
TOTALE REGIONALE			224	427	-	27	-	678
LAZIO	Frosinone	FR00	394	408	1	39	-	842
	Latina	LT00	261	715	3	22	-	1.001
	Rieti	RI00	142	218	-	14	-	374
	Roma	RM00	1.810	3.785	15	194	6	5.810
	Edilcassa Lazio	RM02	285	509	-	22	-	816
	Viterbo	VT00	630	958	2	21	-	1.611
TOTALE REGIONALE			3.522	6.993	21	312	6	10.454
ABRUZZO	L'Aquila	AQ00	402	578	-	38	1	1.019
	Edilcassa Abruzzo	AQ02	383	735	-	16	-	1.134
	Chieti	CH00	328	674	-	16	1	1.019
	Pescara	PE00	324	620	-	12	-	956
	Teramo	TE00	389	736	2	14	-	1.141
TOTALE REGIONALE			1.826	3.343	2	96	2	5.269
MOLISE	Campobasso	CB00	1.123	800	-	44	-	1.967
	Edilcassa Molise	CB02	304	213	-	13	-	530
TOTALE REGIONALE			1.427	1.013	-	57	-	2.497
CAMPANIA	Avellino	AV00	548	739	2	47	-	1.336
	Benevento	BN00	450	296	-	43	-	789
	Caserta	CE00	875	1.217	8	114	2	2.216
	Napoli	NA00	1.517	2.955	3	188	-	4.663
	Salerno	SA00	1.803	2.369	2	67	3	4.244
TOTALE REGIONALE			5.193	7.876	15	459	5	13.248
PUGLIA	Bari	BA00	457	2.613	5	85	1	3.161
	Edilcassa Puglia	BA02	166	283	1	12	-	462
	Brindisi	BR00	150	342	1	13	-	506
	Foggia	FG00	294	899	2	52	2	1.249
	Lecce	LE00	242	904	2	25	-	1.173
	Taranto	TA00	279	647	3	33	-	962
TOTALE REGIONALE			1.588	5.688	14	220	3	7.513
BASILICATA	Matera	MT00	141	185	-	9	1	336
	Potenza	PZ00	515	754	5	62	11	1.347
	Edilcassa Basilicata	PZ02	276	259	2	15	1	553
TOTALE REGIONALE			932	1.198	7	86	13	2.236
CALABRIA	Catanzaro	CZ00	397	460	3	36	-	898
	Cosenza	CS00	898	927	3	78	-	1.906
	Reggio Calabria	RC00	406	246	15	53	2	722
	Edilcassa Calabria	RC02	148	219	-	11	-	378
TOTALE REGIONALE			1.849	1.852	21	178	4	3.904
SICILIA	Agrigento	AG00	612	643	8	54	-	1.317
	Callanissetta	CL00	312	466	5	30	11	824
	Catania	CT00	718	552	66	176	20	1.532
	Enna	EN00	150	406	10	23	1	590
	Messina	ME00	723	472	228	39	3	1.465
	Palermo	PA00	1.398	757	36	67	5	2.263
	Ragusa	RG00	453	581	3	24	3	1.064
	Siracusa	SR00	280	366	63	36	-	745
	Trapani	TP00	462	651	15	97	-	1.225
TOTALE REGIONALE			5.108	4.894	434	546	43	11.025
SARDEGNA	Caolieri	CA00	539	289	1	46	-	875
	E.R.S.	CA02	1.231	1.214	10	89	4	2.548
	Nuoro	NU00	314	102	-	23	1	440
	Oristano	OR00	164	51	-	7	-	222
	Sassari	SS00	2.084	2.156	2	78	3	4.323
TOTALE REGIONALE			4.332	3.812	13	243	8	8.408
TOTALE			62.198	108.055	620	3.946	128	174.947

TOTALE CASSE: 119

Andamento giornaliero (valori assoluti)

Richieste consultazione BNI

29/05/2006

MESE	GIORNO		RICHIESTE GIORNALIERE	RICHIESTE SETTIMANALI	RICHIESTE MENSILI
GENNAIO 2006	lunedì	02-01-06	50		
	martedì	03-01-06	105		
	mercoledì	04-01-06	257		
	giovedì	05-01-06	227		
	venerdì	06-01-06	-		
	sabato	07-01-06	23		
	domenica	08-01-06	-	662	
	lunedì	09-01-06	213		
	martedì	10-01-06	215		
	mercoledì	11-01-06	237		
	giovedì	12-01-06	210		
	venerdì	13-01-06	391		
	sabato	14-01-06	146		
	domenica	15-01-06	41	1.453	
	lunedì	16-01-06	724		
	martedì	17-01-06	505		
	mercoledì	18-01-06	670		
	giovedì	19-01-06	828		
	venerdì	20-01-06	753		
	sabato	21-01-06	180		
	domenica	22-01-06	23	3.683	
	lunedì	23-01-06	1.569		
	martedì	24-01-06	1.505		
	mercoledì	25-01-06	1.712		
	giovedì	26-01-06	1.339		
	venerdì	27-01-06	1.286		
	sabato	28-01-06	223		
	domenica	29-01-06	6	7.640	
	lunedì	30-01-06	1.488		
	martedì	31-01-06	1.294		16.220

FEBBRAIO 2006	mercoledì	01-02-06	1.515		
	giovedì	02-02-06	1.268		
	venerdì	03-02-06	1.387		
	sabato	04-02-06	64		
	domenica	05-02-06	-	7.016	
	lunedì	06-02-06	1.575		
	martedì	07-02-06	1.445		
	mercoledì	08-02-06	1.253		
	giovedì	09-02-06	1.388		
	venerdì	10-02-06	1.365		
	sabato	11-02-06	175		
	domenica	12-02-06	-	7.201	
	lunedì	13-02-06	1.869		
	martedì	14-02-06	1.455		
	mercoledì	15-02-06	1.418		
	giovedì	16-02-06	1.757		
	venerdì	17-02-06	1.301		
	sabato	18-02-06	164		
	domenica	19-02-06	-	7.964	
	lunedì	20-02-06	1.916		
	martedì	21-02-06	1.681		
	mercoledì	22-02-06	1.325		
	giovedì	23-02-06	1.241		
	venerdì	24-02-06	1.784		
	sabato	25-02-06	170		
	domenica	26-02-06	10	8.127	
	lunedì	27-02-06	1.639		
	martedì	28-02-06	1.563		30.728

MARZO 2006	mercoledì	01-03-06	1.933		
	giovedì	02-03-06	1.572		
	venerdì	03-03-06	1.910		
	sabato	04-03-06	264		
	domenica	05-03-06	39	8.920	
	lunedì	06-03-06	1.667		
	martedì	07-03-06	1.712		
	mercoledì	08-03-06	1.370		
	giovedì	09-03-06	1.336		
	venerdì	10-03-06	1.231		
	sabato	11-03-06	132		
	domenica	12-03-06	42	7.490	
	lunedì	13-03-06	1.962		
	martedì	14-03-06	1.651		
	mercoledì	15-03-06	1.673		
	giovedì	16-03-06	1.890		
	venerdì	17-03-06	1.521		
	sabato	18-03-06	369		
	domenica	19-03-06	-	9.066	
	lunedì	20-03-06	1.548		
	martedì	21-03-06	1.399		
	mercoledì	22-03-06	1.683		
	giovedì	23-03-06	1.434		
	venerdì	24-03-06	1.446		
	sabato	25-03-06	100		
	domenica	26-03-06	45	7.655	
	lunedì	27-03-06	1.739		
	martedì	28-03-06	1.784		
mercoledì	29-03-06	1.476			
giovedì	30-03-06	1.689			
venerdì	31-03-06	1.824		38.441	


APRILE 2006	sabato	01-04-06	133		
	domenica	02-04-06	48	8.693	
	lunedì	03-04-06	1.452		
	martedì	04-04-06	1.846		
	mercoledì	05-04-06	1.549		
	giovedì	06-04-06	1.871		
	venerdì	07-04-06	1.908		
	sabato	08-04-06	192		
	domenica	09-04-06	77	8.895	
	lunedì	10-04-06	1.436		
	martedì	11-04-06	1.479		
	mercoledì	12-04-06	1.680		
	giovedì	13-04-06	1.835		
	venerdì	14-04-06	980		
	sabato	15-04-06	17		
	domenica	16-04-06	-	7.427	
	lunedì	17-04-06	-		
	martedì	18-04-06	1.859		
	mercoledì	19-04-06	1.515		
	giovedì	20-04-06	1.739		
	venerdì	21-04-06	1.463		
	sabato	22-04-06	143		
	domenica	23-04-06	-	6.719	
	lunedì	24-04-06	576		
	martedì	25-04-06	27		
	mercoledì	26-04-06	1.324		
	giovedì	27-04-06	1.534		
	venerdì	28-04-06	1.615		
	sabato	29-04-06	208		
	domenica	30-04-06	13	5.297	28.519

MAGGIO 2006	lunedì	01-05-06	86		
	martedì	02-05-06	1.467		
	mercoledì	03-05-06	1.722		
	giovedì	04-05-06	2.068		
	venerdì	05-05-06	1.318		
	sabato	06-05-06	181		
	domenica	07-05-06	24	6.866	
	lunedì	08-05-06	1.570		
	martedì	09-05-06	1.622		
	mercoledì	10-05-06	1.559		
	giovedì	11-05-06	1.922		
	venerdì	12-05-06	1.154		
	sabato	13-05-06	183		
	domenica	14-05-06	15	8.025	
	lunedì	15-05-06	1.578		
	martedì	16-05-06	2.056		
	mercoledì	17-05-06	1.709		
	giovedì	18-05-06	1.575		
	venerdì	19-05-06	1.250		
	sabato	20-05-06	128		
	domenica	21-05-06	46	8.342	
	lunedì	22-05-06	1.842		
	martedì	23-05-06	2.132		
	mercoledì	24-05-06	1.713		
	giovedì	25-05-06	1.683		
	venerdì	26-05-06	1.623		
	sabato	27-05-06	193		
	domenica	28-05-06	-	9.186	
	lunedì	29-05-06			
	martedì	30-05-06			
mercoledì	31-05-06			32.419	
TOTALE				146.327	

Distribuzione delle richieste per mese

Richieste consultazione BNI


29/05/2006



Andamento giornaliero (grafico)

Richieste consultazione BNI


29/05/2006



Esito delle richieste dal 1 gennaio al 28 maggio 2006

Esiti consultazione BNI

29/05/2006



■	NON IRREGOLARI
■	IRREGOLARI

Non irregolari:	130.622
Irregolari:	15.705
Totale:	146.327

2006
8-9 Giugno

PEC

(posta elettronica certificata)

Documentazione:

- CNIPA: quesiti più frequenti sulla PEC
- DPR 11 febbraio 2005 n.68





QUESITI PIU' FREQUENTI SULLA PEC

Domande e Risposte

- Introduzione
- Funzionamento del servizio di PEC
- Attivazione del servizio di PEC
- I Gestori di PEC
- L'Indice PA

1. INTRODUZIONE

Che cos'è?

PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata. E' un sistema di “trasporto” di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica “tradizionale”, cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell'invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.

A che cosa serve la PEC?

La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico; consente di certificare l'invio, l'integrità e l'avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il Gestore di PEC del mittente e quello del destinatario; ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento (garantendo, quindi, l'opponibilità a terzi dell'avvenuta consegna).

Che differenza c'è tra la raccomandata con ricevuta di ritorno ed il servizio di PEC?

(dal punto di vista legale, economico, di tempo e praticità di servizio)

Il servizio PEC consente di effettuare l'invio di documenti informatici avendo la garanzia di “certificazione” dell'invio e dell'avvenuta (o mancata) consegna. Il servizio ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi.

In particolare nella PEC si riscontra:

- semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione;
- semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca;
- facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali;

- velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del destinatario per completare le consegna;
- possibilità di consultazione ed uso da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet e un normale browser web), ed in qualunque momento grazie alla persistenza del messaggio nella casella di posta elettronica;
- che, diversamente dalla raccomandata, nella ricevuta di avvenuta consegna sono presenti anche i contenuti del messaggio originale.

Dove è possibile trovare la normativa di riferimento della PEC?

La normativa è interamente presente e scaricabile dall'apposita sezione del sito del Cnipa.

2. FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PEC

Le modalità di utilizzo della PEC sono diverse da quelle di una normale posta elettronica?

Le modalità di accesso sono sostanzialmente le stesse. Si può accedere alla propria casella di PEC, infatti, sia attraverso un client di posta elettronica che attraverso un browser Internet. Nel primo caso, prima di poter utilizzare la propria casella sarà necessario configurare il proprio client con i parametri forniti dal Gestore di PEC scelto.

Quali caratteristiche ha in più la PEC rispetto all'e-mail tradizionale?

La PEC, per quanto in apparenza simile al servizio di posta elettronica “tradizionale”, offre un servizio più completo e sicuro prevedendo:

1. livelli minimi di qualità del servizio e di sicurezza stabiliti dalla legge;
2. certificazione dell'invio e della consegna del messaggio;
3. l'opponibilità a terzi rispetto alle operazioni di invio e ricezione di un messaggio.

Quando è preferibile inviare messaggi di PEC?

La casella di PEC è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni “ufficiali” per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell'invio e della consegna del messaggio. Ciò non toglie che, volendo, la casella possa essere utilizzata per qualsiasi comunicazione anche nel caso in cui non sia indispensabile la certificazione dell'invio e della consegna.

In che modo si ha la certezza della consegna di un messaggio di PEC?

Nel momento in cui l'utente invia il messaggio, riceve, da parte del proprio gestore di PEC, una ricevuta di attestazione con relativa attestazione temporale. Tale ricevuta costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata consegna), con l'indicazione di data e orario, a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.

La PEC certifica la lettura del messaggio da parte del destinatario?

No, la certificazione è relativa ai soli eventi di invio del messaggio e di consegna dello stesso nella casella di PEC del destinatario.

La PEC è in grado di garantire l'identità della casella del mittente?

Sì, in quanto è assicurata l'inalterabilità dell'indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l'invio del messaggio.

La PEC è in grado di garantire l'associazione fra il titolare del servizio e la relativa casella di posta elettronica certificata?

Sì, in quanto il soggetto che intende richiedere un servizio di PEC deve presentare al Gestore, oltre alla richiesta di attivazione del servizio, anche un documento che attesti la sua identità diventando quindi titolare del servizio.

La PEC consente di individuare in modo certo la provenienza del messaggio?

Sì, dal momento che è garantita l'inalterabilità dell'indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l'invio del messaggio; inoltre proprio questa particolarità del servizio PEC, risulta essere un valido deterrente contro il fenomeno dello SPAM.

Da una casella di PEC è possibile inviare un messaggio certificato a chiunque abbia una casella di posta elettronica?

Sì, ma l'invio e la ricezione di un messaggio di PEC hanno valore legale solo nel caso in cui il destinatario sia dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata.

E' possibile inviare messaggi di Posta Elettronica Certificata tra utenti che utilizzano Gestori di PEC differenti?

Sì, la normativa impone ai differenti gestori di PEC di garantire la piena interoperabilità dei servizi offerti.

Il destinatario di un messaggio di Posta Elettronica Certificata può negare di averlo ricevuto?

Nel caso in cui il messaggio sia stato effettivamente consegnato, il destinatario non può negare l'avvenuta ricezione, dal momento che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, firmata ed inviata al mittente di Gestore di PEC scelto dal destinatario, riporta la data e l'ora in cui il messaggio è stato consegnato nella casella di PEC del destinatario, certificandone l'avvenuta consegna.

Se si smarrisce una ricevuta a chi ci si deve rivolgere per ottenerne una copia valida a fini legali?

In tal caso occorre rivolgersi al proprio Gestore di PEC il quale, per legge, è obbligato a “registrare” e archiviare (vedi “Che cos'è il log file?”) tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate per trenta mesi.

Per quanto tempo presso il server del gestore rimane traccia di tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate?

La Norma impone ai Gestori di PEC di tenere traccia di tutte le trasmissioni effettuate per un periodo di trenta mesi, in un apposito archivio informatico (Vedi “Che cosa è il log file?”).

Che cosa è il Log File?

Il Log File è un registro informatico all'interno del quale vengono memorizzate tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate (invio, ricezione, ecc.) utile per la ricostruzione delle ricevute, nel caso di eventuale smarrimento delle stesse.

Quali sono gli aspetti concernenti la sicurezza e la privacy dei dati personali dei titolari di caselle PEC?

La Norma impone ai Gestori di PEC di applicare tutte le procedure atte a garantire la sicurezza e la privacy dei dati personali. Analogo livello di sicurezza è garantito anche per le informazioni archiviate nel Log delle trasmissioni.

Quali sono i livelli di sicurezza garantiti per il servizio?

La normativa di riferimento fissa i livelli minimi di sicurezza che devono essere garantiti dal Gestore ai proprio utenti.

In particolare, il Gestore è tenuto ad informare il mittente, bloccandone la trasmissione, della eventuale presenza di virus nelle e-mail inviate/ricevute.

3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PEC

Come si richiede il servizio di PEC?

Ci si deve rivolgere ad uno dei Gestori iscritti nell'indice tenuto dal CNIPA.

Da chi è offerto il servizio di PEC?

Possono offrire il servizio di Posta Elettronica Certificata solamente le aziende e le Pubbliche Amministrazioni che, presentata la domanda di accreditamento al CNIPA, superino l'istruttoria dimostrando di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento. Tali soggetti, divenuti Gestori di PEC, vengono iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA.

Come si può attivare la casella di PEC?

Per prima cosa è necessario che l'utente scelga (in funzione delle proprie esigenze/preferenze) il Gestore di PEC con cui vuole attivare la propria casella. Per attivare la casella di Posta Elettronica Certificata è necessario seguire le istruzioni contenute nel sito o nel manuale operativo del Gestore scelto.

Quali servizi possono essere richiesti ai Gestori di PEC?

Domini in PEC, singole caselle, servizi ulteriori non regolamentati.

Cosa si ottiene dopo aver sottoscritto un contratto con un Gestore di PEC?

Servizi di gestione di caselle di posta, ricevute opponibili, accesso a log in caso di smarrimento di una ricevuta o contestazioni, livelli minimi di servizio garantiti dalla norma.

Come dichiarano le imprese la volontà di utilizzare la PEC?

Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di Posta Elettronica Certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese.

4. I GESTORI DI PEC**Come si diventa Gestori di PEC?**

Presentando domanda di iscrizione nell'apposito elenco pubblico al CNIPA.

Quali sono i requisiti richiesti per operare come Gestore di PEC?

Società con capitale almeno di 1 milione di euro, ovvero Pubbliche Amministrazioni (con alcune limitazioni).

Inoltre, il candidato Gestore viene valutato dal CNIPA rispetto a: requisiti di onorabilità, adeguatezza del personale, processi di sicurezza, esperienza nell'erogazione di servizi analoghi, ridondanza e servizi di emergenza.

Quali obblighi assumono i Gestori di PEC?

Rispettare i requisiti, le prescrizioni tecniche e i livelli di servizio minimi. Inoltre, devono dotarsi della certificazione ISO per il processo PEC, di una polizza assicurativa e inoltre devono consentire l'attività di vigilanza da parte di incaricati del CNIPA.

Cosa fa il CNIPA prima di accettare una domanda di iscrizione all'elenco dei Gestori di PEC?

Effettua la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi, sulla base di quanto richiesto dalla norma; in caso positivo il nuovo Gestore viene iscritto nell'elenco pubblico e messo in condizione di erogare il servizio.

Chi sono i Gestori di PEC e come sapere chi sono?

L'elenco pubblico dei Gestori di Posta Elettronica Certificata riporta la lista esaustiva dei gestori abilitati ad offrire il servizio.

Come si può valutare l'offerta dei diversi Gestori?

Posto che il servizio offerto dai gestori deve rispettare numerosi requisiti di base che sono sta-

biliti dalla normativa e controllati dal CNIPA all'atto dell'iscrizione nell'elenco pubblico dei Gestori, ciascun operatore abilitato può personalizzare e valorizzare la propria offerta ed è libero di fissare le proprie strategie commerciali e di prezzo.

Attraverso Internet è possibile visitare i siti dei diversi Gestori di PEC e confrontare le caratteristiche del servizio e dei prezzi, scegliendo poi in funzione delle proprie esigenze. Tutti i Gestori di PEC sono tenuti a pubblicare sui loro siti il manuale operativo del servizio che descrive tutte le principali caratteristiche tecniche del servizio offerto.

Chi effettua la vigilanza a regime?

Il CNIPA con controlli periodici - su segnalazione - attraverso l'emissione di delibere e atti di indirizzo, con incontri periodici e attraverso l'acquisizione di informazioni.

Quali sono i livelli minimi di qualità del servizio garantiti dai Gestori del servizio di PEC?

La normativa di riferimento impone ai gestori il rispetto dei requisiti minimi di qualità e continuità del servizio.

5. L'INDICE PA

Esistono registri o elenchi pubblicamente consultabili delle caselle di PEC?

Per le PA esiste un servizio denominato “Indice delle Pubbliche Amministrazioni” (IPA) consultabile on line all'indirizzo <http://www.indicepa.gov.it/>, mentre per i privati la pubblicazione è possibile solo in caso di consenso esplicito.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

11 febbraio 2005, n.68

**Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata,
a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.3.
(G.U. 28 marzo 2005, n.97)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto l'articolo 27, commi 8, lettera e), e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di documentazione amministrativa;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
- Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
- Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 maggio 2004;
- Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale è stato richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;
- Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1 - Oggetti e definizioni

Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. BUSTA DI TRASPORTO, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata;
 - b. CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, di seguito denominato: <<CNIPA>>, l'organismo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - c. DATI DI CERTIFICAZIONE, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;
 - d. DOMINIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;
 - e. LOG DEI MESSAGGI, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;
 - f. MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
 - g. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
 - h. POSTA ELETTRONICA, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici;
 - i. RIFERIMENTO TEMPORALE, l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata;
 - l. UTENTE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonché eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata;
 - m. VIRUS INFORMATICO, un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Articolo 2 - Soggetti del servizio di posta elettronica certificata

1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
 - a. Il mittente, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
 - b. Il destinatario, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
 - c. Il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.

Articolo 3 - Trasmissione del documento informatico

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
<<1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.>>

Articolo 4 - Utilizzo della posta elettronica certificata

1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.
2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.
3. La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.
4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.
5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tec-

niche di cui all'articolo 17.

6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.
7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e a15.

Articolo 5 - Modalità della trasmissione e interoperabilità

1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano l'interoperabilità dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Articolo 6 - Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nel quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario del gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 7 - Ricevuta di presa in carico

1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta presa in carica del messaggio.

Articolo 8 - Avviso di mancata consegna

1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Articolo 9 - Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto

1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Articolo 10 - Riferimento temporale

1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.

Articolo 11 - Sicurezza della trasmissione

1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.
2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori man-

tengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi.

3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscono la riservatezza, la sicurezza, l'integrità e l'inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute.
4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l'esistenza dei servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.

Articolo 12 - Virus informatici

1. Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il mittente dell'impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tal caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non inoltrarli al destinatario, informando tempestivamente il gestore del mittente, affinché comunichi al mittente medesimo l'impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Articolo 13 - Livelli minimi di servizio

1. I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Articolo 14 - Elenco dei gestori di posta elettronica certificata

1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.
2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l'attività di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPA domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata.
3. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.
4. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità richiesti

ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

5. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di componenti del consiglio di amministrazione, di componente del collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto all'amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.
6. Il richiedente deve inoltre:
 - a. dimostrare l'affidabilità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;
 - b. impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate;
 - c. rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 17;
 - d. applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;
 - e. utilizzare per la firma elettronica, di cui all'articolo 9, dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite in conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale;
 - f. adottare adeguate misure per garantire l'integrità e la sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;
 - g. prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della trasmissione;
 - h. fornire, entro dodici mesi successivi all'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata, dichiarazione di conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000, successive evoluzioni o norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di posta elettronica certificata;
 - i. fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.
7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si considera accolta qualora il CNIPA non abbia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.
8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

9. Il procedimento di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata di cui al presente articolo può essere sospeso nei confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
10. I soggetti di cui alla comma 1 forniscono i dati, previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 17, necessari per l'iscrizione nell'elenco dei gestori.
11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore ed il servizio di posta elettronica certificata è comunicata al CNIPA entro il quindicesimo giorno.
12. Il venire meno di uno o più requisiti tra quelli indicati al presente articolo è causa di cancellazione dell'elenco.
13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività esercitata dagli iscritti all'elenco di cui al comma 1.

Articolo 15 - Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea

1. Può esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore del servizio stabilito in altri Stati membri dell'Unione europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento, formalità e requisiti equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 17. E' fatta salva in particolare, da possibilità di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea che rivestono una forma giuridica equipollente a quella prevista dall'articolo 14, comma 3.
2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea il CNIPA verifica l'equivalenza ai requisiti ed alle formalità di cui al presente decreto e alle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Articolo 16 - Disposizioni per le pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.
2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.
3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libertà scelta del gestore di posta elettronica certificata.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.

Articolo 17 - regole tecniche

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il Ministro per la funzione pubblica, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione anche temporale, della posta elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino la certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni.

Articolo 18 - Disposizioni finali

1. Le modifiche di cui all'articolo 3 apportate all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Baccini, *Ministro per la funzione pubblica*

Stanca, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

Siniscalco, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Registro n. 4, Ministeri istituzionali, foglio n. 332

2006
8-9 Giugno

EDILCARD 2006

- Comunicazione CNCE n. 293 del 09/05/2006
- Comunicazione CNCE n. 296 del 30/05/2006
- Contratto CNCE - Unipol (estratto)



Prot. n° 2235/p/sf

Roma, 9 maggio 2006
A tutte le Casse Edili
e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 293

Oggetto: Nuova prestazione Edilcard 2006

Si comunica che, su mandato del Consiglio di Amministrazione, la Presidenza della CNCE il giorno 4 maggio u.s. ha stipulato un accordo con la società Unipol assicurazioni per l'istituzione, all'interno delle prestazioni fornite da Edilcard, di un "Fondo nazionale rimborso spese sanitarie da infortunio".

Il Fondo, garantirà, attraverso la società assicuratrice, il rimborso delle spese sanitarie sostenute dal lavoratore in conseguenza di infortunio professionale o extraprofessionale ed elencate nella tabella allegata alla presente.

Il massimale assicurato è di € 600,00 con una franchigia di € 30,00.

Il Fondo corrisponderà, inoltre, un'indennità forfetaria di € 1.500,00 o 3.000,00 nei casi di ricovero da infortunio professionale superiore, rispettivamente, a 15 e 30 giorni. Tali somme saranno elevate a € 3.000,00 e 6.000,00 nel caso in cui il lavoratore sia iscritto a Fondo Prevedi.

Nei casi, infine, di invalidità permanente, a seguito di infortunio professionale, superiore al 50%, il Fondo eleverà la citata indennità forfetaria da corrispondere al lavoratore a € 5.000,00 o 10.000,00, sempre in relazione all'iscrizione dello stesso Fondo di previdenza complementare della categoria.

Com'è facilmente intuibile, quindi, il ritardo nella comunicazione delle prestazioni Edilcard per l'anno 2006 è stato ben speso per garantire, in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, un notevole miglioramento dei benefici a favore dei lavoratori iscritti alle Casse Edili.

Tali benefici potranno essere ulteriormente incrementati in sede di verifica annuale tra la CNCE e la Compagnia in merito al rapporto tra premio corrisposto e prestazioni effettivamente erogate nell'anno precedente.

L'accordo prevede che la citata assicurazione abbia anche validità pregressa dal 1° gennaio 2006 per i lavoratori di tutte le Casse Edili che hanno già inviato gli elenchi nominativi o che lo facciano entro il prossimo 5 giugno; dopo tale data la validità sarà del giorno successivo all'adesione della Cassa.

Si invitano pertanto le Casse Edili che non lo avessero ancora fatto, ad adempiere a quanto richiesto dalla CNCE con la comunicazione n. 283 del 20 dicembre u.s. entro la citata scadenza del 5 giugno 2006 al fine di garantire a tutti i lavoratori una prestazione obbligatoria stabilita dagli accordi nazionali tra ANCE, Associazioni Artigiane, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL.

A tale scopo si ricorda che il contributo, nella misura di euro 2,40 per iscritto a settembre 2005, andrà versato sul c/c n. 010000000539 del Credem, intestato alla CNCE (ABI 03032, CAB 03201, CIN Z) e che l'elenco dei lavoratori iscritti andrà inviato a info@edilcard.it; secondo l'allegato tracciato record.

Nell'informare le Casse Edili che la CNCE provvederà all'invio al domicilio di ciascun lavoratore della tessera Edilcard e del primo numero di Cassedilnews, si fa riserva di comunicare entro pochi giorni le modalità operative per la gestione dei rapporti con l'Assicurazione e la relativa modulistica.

Il Vicepresidente
Massimo Trinci



Il Presidente
Pierandrea Aggujaro



Allegati

1. Tabella elenco spese sanitarie riconosciute
2. Tracciato record per trasmissione elenco iscritti.

Prot. n° 2254/p/sf Roma,

30 maggio 2006
A tutte le Casse Edili
e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 296


Oggetto: indicazioni operative Edilcard 2006

In riferimento a quanto preannunciato con la comunicazione CNCE n. 293 del 9 maggio u.s., si trasmettono alle Casse Edili le indicazioni operative per la gestione dei sinistri previsti dal “Fondo nazionale rimborso spese sanitarie da infortunio”.

1. Per le richieste di rimborso delle spese sanitarie da infortunio la Cassa Edile potrà contattare SERTEL, la società di servizi dell'Unipol, attraverso il numero verde 800117973 fornendo alla società le informazioni contenute nell'allegato modulo 1)
Si rileva che la comunicazione telefonica potrebbe anche richiedere, soprattutto in alcune fasce orarie, tempi di attesa non sempre brevi.
Per questo Unipol provvederà a istituire nelle prossime settimane un servizio alternativo di denuncia via posta elettronica.
2. SERTEL, raccolta la denuncia, comunicherà telefonicamente alla Cassa Edile il numero di sinistro aperto ed il codice CLG (ispettorato sinistri) che tratterà il sinistro stesso.
3. La Cassa Edile, aperto il sinistro, trasmetterà la documentazione da allegare alla richiesta di presentazione (certificato medico, fatture, etc.) all'ispettorato sinistri indicato da SERTEL.
4. Per le richieste di indennità a seguito di infortunio professionale con ricovero ospedaliero, la Cassa Edile invierà via e-mail il modulo 2) allegato alla presente direttamente a info@edilcard.it e gli uffici della Commissione provvederanno a trasmetterlo alla compagnia assicurativa.
5. Per ogni necessità di informazioni relative alla gestione della polizza Edilcard, la Cassa Edile potrà inviare una e-mail a info@aldobruniassicurazioni.it o contattare telefonicamente il referente Unipol al n. 0656309726 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dei giorni lavorativi.

Nel ricordare alle Casse Edili che non lo avessero ancora fatto, di trasmettere tempestivamente l'elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione in oggetto, si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Massimo Trinci



Il Presidente
Pierandrea Aggujaro



All: Moduli denuncia sinistro

- 1: Modulo per rimborso spese sanitarie
- 2: Modulo per indennità da ricovero ospedaliero

FONDO NAZIONALE RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO

1) Modulo per la denuncia sinistro per rimborso spese sanitarie

Numero di polizza 774/77/46159892

Dati Cassa Edile denunciante

- Cassa Edile di Codice CNCE.....
- Cognome operatore referente
- Indirizzo e-mail operatore referente
- Recapito telefonico

Dati anagrafici della persona infortunata

- nome
- cognome
- Indirizzo
- Recapito telefonico
- C. Fisc

Data, ora e luogo di accadimento del sinistro (città e indirizzo)

.....
.....

Descrizione dell'evento

.....
.....
.....
.....

Descrizione sommaria delle lesioni subite

.....
.....
.....

Luogo dell'eventuale ricovero

.....
.....

Comunicazione dell'eventuale gesso o altro mezzo di contenzione

.....
.....

N.B. Sertel darà indicazioni sull'indirizzo, postale o e-mail, al quale trasmettere la documentazione da allegare alla richiesta.

FONDO NAZIONALE RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO**2) Modulo per la denuncia sinistro per indennità da ricovero ospedaliero**

Numero di polizza 774/77/46159892

Dati Cassa Edile denunciante

- Cassa Edile di Codice CNCE.....
- Cognome operatore referente
- Indirizzo e-mail operatore referente
- Recapito telefonico

Dati anagrafici della persona infortunata

- nome
- cognome
- Indirizzo
- Recapito telefonico
- C. Fisc

Data, ora e luogo di accadimento del sinistro (città e indirizzo)

.....

Descrizione dell'evento

.....

Data inizio e fine del ricovero ospedaliero

.....

Luogo dell'eventuale ricovero

.....

Struttura sanitaria del ricovero (indirizzo, reparto, ecc.)

.....

N.B. Allegare, se disponibile, cartella clinica.

UNIPOL ASSICURAZIONI

Allegato a polizza n° 774/77/46159892 Cod. Fiscale: 97103000580

Contraente: **CNCE - Commissione Nazionale Casse Edili**

Fondo Nazionale Rimborso Spese Sanitarie da Infortunio

1. Il **Fondo** è operante nei confronti degli operai iscritti presso Casse Edili che, attraverso la **CNCE**, abbiano aderito in formula cumulativa alla presente polizza, per il caso di “**Rimborso Spese Sanitarie**”, di cui al successivo punto 2) e per il caso di **Indennità forfetaria a seguito di infortunio professionale**, di cui al successivo punto 3).

2. Fondo Nazionale Rimborso Spese Sanitarie:

Se in conseguenza di **infortunio professionale od extraprofessionale**, l'assicurato fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto nel successivo punto 4) inizialmente convenuto in € 600,00 le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici;
- accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al punto 2.15 (controversie) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- visite mediche specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- trasporto dell'assicurato in ambulanza dall'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa;
- cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di apparecchi protesici di qualsiasi tipo (escluse protesi dentarie);

Il Fondo, tramite la Compagnia, rimborsa inoltre, sino al 20% (eventualmente rivedibile di anno in anno) della somma assicurata, le spese sostenute, in conseguenza di infortunio, per protesi dentarie.

3. Indennità forfetaria a seguito di infortunio professionale con ricovero minimo di 15 gg. e invalidità permanente maggiore di 50%

- a) qualora l'assicurato, a seguito d'infortunio professionale, fosse ricoverato presso un Istituto di Cura per un periodo pari ad almeno 15 giorni, la Compagnia provvederà ad indennizzarlo con una somma di € 1.500,00. Qualora l'Assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico “Prevedi” tale indennità viene elevata a € 3.000,00.
- b) qualora l'assicurato, a seguito di infortunio professionale, fosse ricoverato presso un Istituto di Cura per un periodo pari ad almeno 30 giorni, l'indennizzo di cui al punto a) viene elevato alla somma di € 2.000,00. Qualora l'assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico “Prevedi” tale indennità viene elevata ad € 4.000,00.

Le indennità di cui al punto b) escludono quelle previste al punto a).

- c) qualora all'assicurato, a seguito d'infortunio professionale, fosse riscontrata una Invalidità permanente superiore al 50% la Compagnia liquiderà una somma di € 5.000,00 (€ 3.500,00 se l'assicurato ha già beneficiato di quanto previsto nel paragrafo a) precedente). Qualora l'assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico “Prevedi” tale indennità viene elevata a € 10.000,00 (€ 7.000,00 se l'assicurato ha già beneficiato di quanto previsto nel paragrafo precedente).
- d) Qualora all'assicurato, a seguito d'infortunio professionale, fosse riscontrata una Invalidità Permanente superiore al 50% la Compagnia liquiderà una somma di € 5.000,00 (€ 3.500,00 se l'assicurato ha già beneficiato di quanto previsto nel paragrafo b) precedente). Qualora l'assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico “Prevedi” tale indennità viene elevata ad € 10.000,00 (€ 7.000,00 se l'assicurato ha già beneficiato di quanto previsto nel paragrafo precedente).

Le indennità di cui al punto d) escludono quelle previste al punto c).

4. Massimale prestazioni sanitarie (previste al punto 2)

Ciascun iscritto si intende assicurato per **€ 6.000,00** (euro seicento/00) previa applicazione di una franchigia fissa e assoluta pari ad **€ 30,00**.

Sia la franchigia che la somma assicurata saranno rivedibili di anno in anno a seguito di quanto previsto al successivo punto n.12 - andamento della gestione.

5. Sinistri

Il fondo, tramite la Compagnia, effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte ricevute e fatture debitamente quietanzate di chi ha ricevuto il pagamento.

A richiesta dell'assicurato, la Compagnia restituisce i predetti originali previa apposizione della data di liquidazione dell'indennizzo e dell'importo liquidato.

Il pagamento viene effettuato a semplice dichiarazione di fine infortunio emessa a cura ultimata dal medico di famiglia, e comunque non oltre 360 giorni dalla data del sinistro.

Le spese sostenute all'estero nei paesi aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro.

Le spese sostenute all'estero nei paesi non aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'assicurato, rilevato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.30 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che il termine utile ivi previsto per la denuncia dei sinistri viene elevata da tre a **trecentosessanta** giorni.

Ai fini della liquidazione del rimborso, l'assicurato dovrà dimostrare l'avvenuto sinistro, attraverso la descrizione circostanziata dell'accadimento, corredata di un semplice certificato medico.

L'Iscritto deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici eventualmente disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Modalità denuncia sinistri

La denuncia dei sinistri dovrà essere effettuata dalla Cassa Edile aderente, al Call Center Unipol Sertel, al numero telefonico **800993388**

Sertel provvederà alla rubricazione del sinistro, comunicando alla Cassa Edile il numero di sinistro ed indicando la sede del CLG (Centro Liquidazione Gruppo Unipol) presso il quale inviare la documentazione (certificato medico, fatture, notule, ecc.) inerente il sinistro.

La Cassa Edile aderente si obbliga a comunicare alla CNCE l'avvenuta denuncia.

La società s'impegna ed obbliga a fornire alla CNCE, ad ogni scadenza annuale del contratto:

- l'elencazione dei sinistri denunciati nell'anno assicurativo;
- il dettaglio dei sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- i sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato;
- i sinistri annullati e senza seguito, con precisazione delle motivazioni di reiezione.

6. Nuove adesioni al fondo

E' data facoltà alla CNCE di inserire nuove Casse Edili, oltre quelle che, annualmente, formalizzeranno l'adesione alla stessa CNCE.

Per ogni richiesta di adesione successiva, la Società emetterà appendice di inclusione ed incasso rata, nella quale saranno indicati per ogni Cassa Edile i seguenti dati:

- data di effetto (valida come data di decorrenza dell'assicurazione), la copertura avrà origine dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello della valuta del bonifico effettuato dalla CNCE alla Società, come indicato al successivo punto 8) Premio/pagamento del premio, e terminerà alla scadenza annuale del contratto, attualmente al 31 dicembre 2006.
- numero di iscritti;
- premio totale annuo lordo presunto dovuto alla CNCE;
- importo provvisorio pagato, calcolato in ragione di un $\frac{1}{360}$ del premio totale annuo lordo, moltiplicato per i giorni di garanzia prestito.

7. Persone assicurate

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate.

Per l'identificazione delle medesime generalità, e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze del tabulato degli Iscritti di ogni Cassa Edile aderente all'accordo nazionale tramite la CNCE, tabulato che la CNCE si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli presso la CNCE o presso la singola Cassa aderente al predetto accordo bancario.

11. Durata del contratto

Il presente contratto ha effetto dalle ore 0.00 del 01 gennaio 2006 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2006.

E' data, comunque, facoltà alla ditta contraente CNCE di disdire, a proprio insindacabile giudizio e senza motivazioni, ad ogni scadenza annuale, il presente contratto.

L'eventuale disdetta dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prima dei novanta giorni precedenti le ore 24.00 del 31 dicembre di ogni anno.

12. Andamento della gestione - Bonus / Malus

Si conviene che al 30/11 di ogni anno, sarà predisposto dalla Società un bilancio dell'andamento economico del Fondo, secondo le seguenti modalità:

entrate:

se il numero delle teste assicurate sarà stato pari od inferiore a 250.000 il 70% dell'ammontare del premio imponibile, ottenuto detraendo le imposte al premio lordo, relativo al periodo considerato

uscite:

l'ammontare dei sinistri pagati al 30/10 del periodo considerato; l'ammontare della riserva per i sinistri in sospeso al 30/10 del periodo considerato.

Qualora il numero delle teste assicurate sarà stato superiore a 250.000 ma pari od inferiore a 325.000

entrate:

il 72,5% dell'ammontare del premio imponibile relativo al periodo considerato

uscite:

l'ammontare dei sinistri pagati al 30/10 del periodo considerato;
l'ammontare della riserva per i sinistri in sospeso al 30/10 del periodo considerato.

Qualora il numero delle teste assicurate sarà stato superiore a 325.000

entrate:

il 75% dell'ammontare del premio imponibile relativo al periodo considerato

uscite:

l'ammontare dei sinistri pagati al 30/10 del periodo considerato;

Qualora il numero delle teste assicurate sarà stato superiore a 400.000

entrate:

il 77,5% dell'ammontare del premio imponibile relativo al periodo considerato

uscite:

l'ammontare dei sinistri pagati al 30/10 del periodo considerato;

l'ammontare della riserva per i sinistri in sospeso al 30/10 del periodo considerato.



Nel caso in cui l'ammontare delle somme calcolate nelle entrate risultasse maggiore di quello determinato nelle uscite, la Società si impegna a revisionare in aumento, per l'anno successivo, le somme assicurate, a favore degli iscritti e/o revisionare le franchigie.

Qualora, invece, l'ammontare delle somme calcolate nelle uscite risultasse maggiore di quello determinato nelle entrate, la Società provvederà, per l'annualità successiva (01/01/2007 - 31/12/2007) a: ridurre la somma

Assicurata pro-capite, prevista al punto 4) Massimale prestazioni sanitarie di € 100,00 oppure a chiedere un aumento pro-quota del vecchio premio annuo;


Il primo periodo soggetto all'osservazione della gestione sarà 01/01/2006 - 30/10/2006

Il Contraente/Assicurato

Comp. Assic. UNIPOL S.p.A.

(un procuratore)
L'AGENTE GENERALE
(Aldo Bruni)



2006
8-9 Giugno

ANALISI COMPARATA BILANCI 42 CASSE EDILI

per il triennio 1 ottobre 2002 - 30 settembre 2005
(in collaborazione con Baker Tilly Consuladit s.p.a.)



Analisi comparata di 42 bilanci Casse Edili per il triennio 2003/2005

Al fine di fornire alcuni dati indicativi dell'andamento del Sistema Casse Edili, sono stati esaminati e riclassificati parte dei bilanci 2005 delle Casse Edili per un confronto omogeneo con gli esercizi 2004 e 2003.

Dalla tabella che segue si evidenzia che:

- La Massa Salari di riferimento cresce del 9,5 % nel 2004 rispetto al 2003 e del 6,2% nel 2005 rispetto al 2004;
- La pressione contributiva complessiva, in percentuale relativamente alla Massa Salari, è diminuita. Alla riduzione delle contribuzioni APES, QAC, OO.SS., Scuola Edile, CPT e Cassa Edile è corrisposto un incremento della contribuzione Prevedi;
- L'incidenza della contribuzione specifica Cassa Edile è diminuita nonostante l'aumento di attività operativa demandata alle Casse Edili;
- Nonostante l'aumento di attività operativa demandata alle Casse Edili, l'incidenza percentuale sulla Massa Salari dei costi per il personale e dei costi di gestione è diminuita.

Analisi 42 Casse Edili Provinciali 2003 - 2005

(Importi in €/milioni)	2003		2004		2005	
MASSA SALARI GNF	2.898	100%	3.174	100%	3.371	100%
Accantonamenti GNF	425	14,20%	459	14,20%	485	14,20%
QAC/OO.SS./Scuola Edile/CPT	88	3,04%	97	3,06%	101	3,00%
Contributi Ape Ordinaria	123	4,24%	132	4,16%	141	4,18%
Contributi Apes	10	0,35%	3	0,09%	1	0,03%
Contributi Specifici			4	0,13%	8	0,24%
	133	4,59%	139	4,38%	150	4,45%
Altri contributi specifici	10	0,35%	13	0,41%	16	0,47%
Contributi Cassa Edile	90	3,11%	99	3,12%	103	3,06%
Totale contributi unificati	321	11,08%	348	10,96%	370	10,98%
TOTALE VERSAMENTI	746	25,74%	807	25,43%	855	25,36%
Costi del personale	21	0,72%	22	0,69%	23	0,68%
Costi generali	18	0,62%	19	0,60%	20	0,59%
Costi di gestione	39	1,35%	41	1,29%	43	1,28%
Malattia Infortunio	32	1,10%	33	1,04%	37	1,10%
Assistenze	37	1,28%	37	1,17%	35	1,04%

Dalla tabella che segue si evince che:

- La consistenza delle Riserve Patrimoniali accumulate, ha subito nel 2005 una inversione di tendenza. Anche a seguito dell'Accordo Nazionale del 31 maggio 2005, le Riserve di Patrimonio Netto della Cassa Edile hanno subito una contrazione passando dal 3,94% della Massa Salari nel 2004 al 3,53 % nel 2005.

Analisi Patrimonio e Riserve 42 Casse Edili Provinciali 2003-2005

<i>(Importi in €/milioni)</i>	2003		2004		2005	
		Incidenza su massa salari		Incidenza su massa salari		Incidenza su massa salari
MASSA SALARI GNF	2.898		3.174		3.371	
Patrimonio contabile	137		155		163	
Immobilizzazioni nette	(30)		(30)		(34)	
Patrimonio a netto immobilizzi	107		125		129	
Impegni					(10)	
Patrimonio netto disponibile	107	3,69%	125	3,94%	119	3,53%
Riserve APE Ordinaria	84		102		121	
Riserve APES	30		23		20	
Riserve Oneri mutualizzati	12		10		8	
Riserve Oneri contabili	126		135		149	
Impegni					(7)	
Riserve gestioni autonome	126	4,35%	135	4,25%	142	4,21%
TOTALE RISERVE COMPLESSIVE	233	8,04%	260	8,19%	261	7,74%

Dalla tabella che segue si evince che:

- L'Ammontare dei “Crediti verso imprese”, ovvero delle contribuzioni versate successivamente alla data di bilancio, si è ridotto di circa 10 milioni di euro nel 2005 rispetto al 2004. Ciò a indicare una maggiore regolarità nel versamento da parte delle imprese edili;
- L'indice di rotazione dei crediti, ovvero il numero medio di mesi necessario per l'incasso dei crediti verso le imprese, è diminuito, passando da 2,3 mesi nel 2003 a 2,0 mesi nel 2005, evidenziando da un lato una maggiore efficienza da parte delle Casse Edili nell'azione di recupero del credito e dall'altro un probabile effetto positivo derivante dall'introduzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- L'incidenza percentuale sulla Massa salari dei conti d'ordine, ovvero delle contribuzioni denunciate ma non versate dalle imprese, è diminuita nel 2005 rispetto al 2004.

Analisi Elementi Gestionali 42 Casse Edili Provinciali 2003 - 2005

<i>(Importi in €/milioni)</i>	2003	2004	2005
MASSA SALARI GNF	2.898	3.174	3.371
Crediti verso imprese (versati)	149	157	147
Versamenti contributivi totali	746	807	855
Mesi incasso	2,30	2,20	2,00
Conti d'ordine (non versati)	209	227	240
Conti d'ordine/massa salari	7,20%	7,20%	7,10%

2006
8-9 Giugno

PROTOCOLLO DI INTESA CNCE

Associazione nazionali consulenti del lavoro



PROTOCOLLO DI INTESA NAZIONALE TRA

C.N.C.E. - Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili -
rappresentata dal suo Presidente Pierandrea Aggujaro

da una parte

E

A.N.C.L. - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro -
Rappresentata dal suo Segretario Nazionale Roberto De Lorenzis

dall'altra

considerato

- che la CNCE è l'ente nazionale cui sono demandati i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili;
- che le Casse Edili sono enti costituiti in ciascuna provincia sulla base della previsione della CCNL per i lavoratori delle imprese edili e ad esse è affidato il compito di erogare ai lavoratori una parte importante del trattamento retributivo dovuto alle imprese;
- che l'ANCL, è l'associazione rappresentativa dei Consulenti del Lavoro quali professionisti specializzati nella gestione delle problematiche del mondo del lavoro;
- che l'ANCL è organizzata a carattere regionale e provinciale attraverso autonomi Consigli Direttivi

premesso

- che le parti hanno ravvisato l'emersione di una crescente e sempre più impegnativa problematica consequenziale alla complessa regolamentazione della normativa lavoristica;
- che la CNCE ha rilevato l'esigenza di predisporre strumenti e criteri di perfezionamento informatico a livello territoriale, mirato all'ottimizzazione dell'interscambio operativo con l'utenza dei flussi di dati da elaborare;
- che detti soggetti, in regime di convenzione, possono ottimizzare le proprie risorse e, raccordando specifiche funzioni, svolgere i relativi compiti istituzionali secondo criteri di maggiore efficacia ed economicità;
- che la realizzazione di un progetto funzionale su base telematica assume aspetti idonei ad ottenere, con reali garanzie, lo scambio di ingenti flussi di dati e notizie in tempo reale deter-

minando una rilevantissima sinergia;

- che nel quadro del riconosciuto consolidamento e perfezionamento, anche tecnico, delle varie componenti che possano intervenire sia nella fase di progettualità che nella fase della concreta attuazione e riconosciuta la particolare autorevolezza e affidabilità della posizione acquisita e rivestita dalla ANCL, quale associazione rappresentativa dei consulenti del lavoro;
- che, in particolare, per le caratteristiche professionali dei suoi componenti, l'ANCL è stata ritenuta la struttura professionale più idonea ed in grado di offrire un supporto particolarmente valido per il perseguimento delle iniziative e delle linee di intervento sopra enunciate;
- che alla stregua delle considerazioni sopra esposte le parti hanno ravvisato l'opportunità di predisporre criteri di collegamento tra l'attività delle Casse Edili con quella dei Consulenti del Lavoro, nell'espletamento dei compiti istituzionali in ambito territoriale.

Tutto ciò premesso, nel rispetto della reciproca autonomia

Si conviene quanto segue


1. Tra la CNCE e l'ANCL viene istituito un Osservatorio per lo studio, la ricerca e l'elaborazione delle modalità di reciproca interazione, nel quadro della ricerca di comuni profili per il perfezionamento e lo sviluppo del programma collaborativi sia a livello nazionale, sia a livello territoriale.
2. L'Osservatorio sarà composto inizialmente da una commissione di minimo tre membri per ciascuna parte, designati dai rispettivi organi rappresentativi, e provvederà ad elaborare appositi criteri operativi per la determinazione delle cadenze e contenuti degli incontri, destinati ad affrontare l'analisi delle problematiche applicative, ai fini delle conseguenti iniziative di intervento.
3. Nel perseguimento delle sopra indicate finalità di comune interesse, l'Osservatorio provvederà altresì ad individuare specifiche materie di studio e approfondimento, programmando incontri o convegni nel cui ambito le varie componenti possano trovare momenti di incontro e di confronto, nel perfezionamento di metodi di ricerca e di analisi pertinenti al perseguimento degli obiettivi comuni.
4. L'Osservatorio, fra i suoi compiti, dovrà promuovere sul territorio modalità e sistemi uniformi di attuazione, predisposizione e presentazione di procedure e modulistica inerenti la materia trattata, con particolare riferimento alla trasmissione telematica delle denunce alle Casse Edili.

A tal fine, le parti condividono quanto segue:

- Incrementare i rapporti di collaborazione attraverso accordi/convenzioni territoriali tra Casse Edili provinciali e Unioni Provinciali ANCL in attuazione del presente protocollo d'intesa;

- L'ANCL inviterà i propri iscritti a promuovere l'adesione alle Casse Edili da parte delle aziende loro clienti, evidenziandone l'importanza ed i vantaggi;
- La CNCE s'impegna ad evidenziare alle Casse Edili locali l'importanza del ruolo e della professionalità dei Consulenti del Lavoro.

Presidente CNCE
Pierandrea Aggujaro



Segretario Nazionale A.N.C.L.
Roberto De Laurenzis



Stampa:

SB s.r.l.

Sede legale: via Monte delle Gioie, 1 - 00199 Roma
Stabilimento: via Galileo Galilei, 11 - 00012 Guidonia(RM)

